

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 settembre 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2018/948 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (18CE1631)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (18CE1632)..... Pag. 3


Decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4321] (18CE1633)..... Pag. 11

Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (18CE1634)..... Pag. 28

*Publicati nel n. L 167 del 4 luglio 2018*

Decisione (UE) 2018/952 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01 : «Diritto societario») (18CE1635)..... Pag. 36


Decisione (UE) 2018/953 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico (18CE1636)..... Pag. 39



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/954 della Commissione, del 4 luglio 2018, che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 4374] (18CE1637).....</u>	<i>Pag.</i> 42
<u>Decisione n. 1/2018 del Comitato di associazione UE—Moldova riunito nella formazione «Commercio», del 16 aprile 2018, che esprime un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici [2018/955] (18CE1638).....</u>	<i>Pag.</i> 45
<i>Publicati nel n. L 168 del 5 luglio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (18CE1639).....</u>	<i>Pag.</i> 47
<u>Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (18CE1640).....</u>	<i>Pag.</i> 62
<u>Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (18CE1641).....</u>	<i>Pag.</i> 71
<i>Publicati nel n. L 173 del 9 luglio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/959 della Commissione, del 14 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione per la determinazione della metodologia di valutazione in virtù della quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo (18CE1642).....</u>	<i>Pag.</i> 81
<u>Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti (18CE1643).....</u>	<i>Pag.</i> 107
<u>Decisione (UE) 2018/961 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02 03 01 : «Mercato interno» e 02 03 04 : «Strumento per la gestione del mercato interno») (18CE1644).....</u>	<i>Pag.</i> 131
<u>Decisione (UE) 2018/962 del Consiglio, del 3 luglio 2018, relativa alla nomina di quattro membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (18CE1645).....</u>	<i>Pag.</i> 134
<i>Publicati nel n. L 169 del 6 luglio 2018</i>	

## RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell'8 luglio 2016) (18CE1646).....</u>	<i>Pag.</i> 136
--	-----------------



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 131 del 29 maggio 2018) (18CE1647) ..... Pag. 136

Rettifica della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 131 del 29 maggio 2018) (18CE1648)..... Pag. 137


*Pubbligate nel n. L 167 del 4 luglio 2018*

Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10 ottobre 2013) (18CE1649)..... Pag. 137

*Publicata nel n. L 173 del 9 luglio 2018*

### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*





# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2018/948 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:


- (1) A norma della decisione (UE) 2018/398 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 («accordo») è stato firmato dalla Commissione il 2 marzo 2018, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2018/398 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(4)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



- (5) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente accordo e non ritardare l'approvazione e attuazione del programma nazionale, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio  
Il presidente  
N. DIMOV

<sup>(1)</sup> L'accordo è stato pubblicato nella GU L 72 del 15.3.2018 unitamente alla decisione relativa alla firma.

<sup>(2)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/949 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2018

**che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),


considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 <sup>(2)</sup> della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, approvato con la decisione del Consiglio (UE) 2017/2307 <sup>(3)</sup>, l'Unione e il Cile accettano l'importazione nel loro territorio, e l'immissione nel mercato come prodotti biologici, dei prodotti elencati in un allegato dell'accordo, a condizione che tali prodotti siano conformi alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti. L'allegato I dell'accordo si applica ai prodotti biologici del Cile di cui l'Unione riconosce l'equivalenza. A fini di chiarezza il Cile dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (3) In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, l'autorità competente di tale paese ha aggiunto un nuovo organismo di controllo, ossia «Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.», all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Costa Rica.
- (4) In base alle informazioni fornite dalla Svizzera, i nomi degli organismi di controllo «Institut für Marktökologie (IMO)» e «ProCert Safety AG» sono stati modificati rispettivamente in «IMOSwiss AG» e «ProCert AG».
- (5) In base alle informazioni fornite dalla Tunisia, il nome dell'autorità competente di tale paese è cambiato. La Tunisia ha inoltre informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto un organismo di controllo, ossia «CERES GmbH», all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Tunisia e che il nome dell'organismo di controllo «EcoCert SA en Tunisie» è modificato in «EcoCert SA». Il riconoscimento dell'organismo di controllo «Suolo e Salute» è stato revocato. Infine sono stati assegnati nuovi numeri di codice agli organismi di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» e «Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)».
- (6) In base alle informazioni fornite dalla Corea del Sud, sono stati comunicati nuovi indirizzi Internet per «OCK» e «Neo environmentally-friendly». Il riconoscimento dell'organismo di controllo «EcoCert» è stato revocato. Infine l'autorità competente sudcoreana ha riconosciuto altri quattro organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Ecolivestock Association», «Association for Agricultural Products Quality Evaluation», «University Industry Liaison office of CNU» e «Eco Agriculture Institute Inc.».
- (7) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.


<sup>(1)</sup> GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GUL 334 del 12.12.2008, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GUL 331 del 14.12.2017, pag. 1).



- (8) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Agreco R.F. Göderz GmbH» per la categoria di prodotti B in relazione a tutti i paesi terzi per cui è stato riconosciuto per le altre categorie di prodotti e di estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D a Capo Verde, Figi, Iran, Cambogia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Isole Salomone, El Salvador, Tonga e Samoa, e per i prodotti della categoria A in relazione a Messico e Uruguay.
- (9) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Bioagricert S.r.l.» per la categoria di prodotti D in relazione all'Indonesia.
- (10) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biocert International Pvt Ltd» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Biocert International Pvt Ltd» per le categorie di prodotti D ed E in relazione all'India e per le categorie di prodotti A e D in relazione allo Sri Lanka.
- (11) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Nuova Caledonia, per la categoria di prodotti B all'Armenia e per la categoria di prodotti E al Togo.
- (12) «Ecoglobe» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo e il proprio indirizzo Internet.
- (13) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ekoagros» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il riconoscimento per la Russia alle categorie di prodotti A e D.
- (14) «NASAA Certified Organic Pty Ltd» ha informato la Commissione di aver modificato il suo indirizzo Internet.
- (15) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «OneCert International PVT Ltd.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Benin, Indonesia, Nigeria, Filippine e Togo.
- (16) «Organic Certifiers» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (17) «ORSER» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.
- (18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Q-check» di essere inserito nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Q-Check» per le categorie di prodotti A e D in relazione ad Albania, Egitto, Giordania, Kosovo, Libano, Perù, Arabia Saudita, Serbia, Turchia e Emirati arabi uniti.
- (19) «Quality Partner» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in Indonesia, l'unico paese terzo per cui era riconosciuto. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (20) «Soil Association Certification Limited» ha informato la Commissione che intende cessare l'attività di certificazione in Egitto e in Iran. Di conseguenza tali paesi non dovrebbero più essere compresi nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (21) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Valsts SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A alla Bielorussia e per le categorie di prodotti A e B all'Uzbekistan.
- (22) A seguito dell'inclusione del Cile nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, gli organismi di controllo pertinenti finora riconosciuti per l'importazione di prodotti delle categorie A, D o F dal Cile dovrebbero continuare a essere riconosciuti in relazione al Cile per tali categorie di prodotti, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo commerciale.





- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1) dopo il testo relativo al **Canada** è inserito il nuovo testo seguente:

«CILE

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti o prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	Solo prodotti elencati nell'accordo
Miele		Solo prodotti elencati nell'accordo
Prodotti vegetali trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	D	Solo prodotti elencati nell'accordo
Materiale di moltiplicazione vegetativa e semi per la coltivazione	F	Solo prodotti elencati nell'accordo

2. Origine: ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico di prodotti delle categorie A e D, coltivati in Cile o importati in Cile:

— dall'Unione,

— o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente dall'Unione in conformità alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

3. Norme di produzione: Legge n. 20.089, del 17 gennaio 2006, che istituisce un sistema nazionale di certificazione per i prodotti biologici.

4. Autorità competente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ministero dell'Agricoltura. <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos>

5. Organismi di controllo:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CL-BIO-001	Ecocert Chile SA.	<a href="http://www.ecocert.cl">www.ecocert.cl</a>
CL-BIO-004	ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)	<a href="http://www.argencert.com.ar">www.argencert.com.ar</a>
CL-BIO-005	CERES - Certification of Environmental Standards GmbH	<a href="http://www.ceres-cert.com/">http://www.ceres-cert.com/</a>
CL-BIO-010	BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA	<a href="http://www.bioaudita.cl">www.bioaudita.cl</a>

6. Organismi e autorità che rilasciano il certificato: cfr. il punto 5.

7. Data di scadenza dell'inclusione: fino al 31 dicembre 2020.»;

2) nel testo relativo alla **Costa Rica**, al punto 5, è aggiunta la seguente riga corrispondente al numero di codice CR-BIO-007:

«CR-BIO-007	Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A	<a href="http://www.primusauditingops.com;">www.primusauditingops.com</a> ;
-------------	--	---



- 3) nel testo relativo alla **Svizzera**, al punto 5, le righe corrispondenti ai numeri di codice CH-BIO-004 e CH-BIO-038 sono sostituite dalle seguenti:

«CH-BIO-004	IMOsuisse AG	<a href="http://www.imo.ch">www.imo.ch</a>
CH-BIO-038	ProCert AG	<a href="https://www.procert.ch/">https://www.procert.ch/</a> ;

- 4) nel testo relativo alla **Tunisia**, i punti 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«4. Autorità competente: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, [www.agriculture.tn](http://www.agriculture.tn) e [www.onagri.tn](http://www.onagri.tn).

5. Organismi di controllo:

TN-BIO-001	Ecocert SA	<a href="http://www.ecocert.com">http://www.ecocert.com</a>
TN-BIO-007	Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)	<a href="http://www.innorpi.tn">www.innorpi.tn</a>
TN-BIO-008	CCPB Srl	<a href="http://www.ccpb.it">www.ccpb.it</a>
TN-BIO-009	CERES GmbH	<a href="http://www.ceres-cert.com">www.ceres-cert.com</a>
TN-BIO-010	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	<a href="http://www.kiwabcs.com">www.kiwabcs.com</a> ;

- 5) nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

- a) le righe corrispondenti ai numeri di codice KR-ORG-005 e KR-ORG-019 sono sostituite dalle seguenti:

«KR-ORG-005	OCK	<a href="http://www.greenock.co.kr/">http://www.greenock.co.kr/</a>
KR-ORG-019	Neo environmentally-friendly	<a href="http://neofcc.modoo.at">http://neofcc.modoo.at</a> ;

- b) KR-ORG-016 è soppresso;

- c) sono aggiunte le righe seguenti:

«KR-ORG-025	Ecolivestock Association	<a href="http://www.ecolives.co.kr">http://www.ecolives.co.kr</a>
KR-ORG-026	Association for Agricultural Products Quality Evaluation	<a href="http://apqe.co.kr">http://apqe.co.kr</a>
KR-ORG-027	University Industry Liaison office of CNU	<a href="http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/">http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/</a>
KR-ORG-029	Eco Agriculture Institute Inc.	<a href="http://blog.daum.net/ifea2011">http://blog.daum.net/ifea2011</a> »



## ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) nel testo relativo a «**A CERT European Organization for Certification S.A.**», il punto 4 è sostituito dal seguente:
 

«4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;
- 2) nel testo relativo ad «**Agreco R.F. Göderz GmbH**», il punto 3 è modificato come segue:
  - a) nelle righe riguardanti Messico e Uruguay è aggiunta una crocetta nella colonna A;
  - b) nelle righe riguardanti Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Bolivia, Camerun, Colombia, Cuba, Capo Verde, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Etiopia, Figi, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Kenya, Kirghizistan, Cambogia, Kazakistan, Sri Lanka, Marocco, Moldova, Montenegro, Madagascar, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Mali, Messico, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Paraguay, Serbia, Russia, Isole Salomone, Senegal, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Turkmenistan, Tonga, Tuvalu, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Samoa e Sud Africa è aggiunta una crocetta nella colonna B;
  - c) nelle righe riguardanti Capo Verde, Figi, Iran, Cambogia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Isole Salomone, El Salvador, Tonga e Samoa è aggiunta una crocetta nella colonna D;
- 3) nel testo relativo a «**Bioagricert S.r.l.**», al punto 3, nella riga riguardante l'Indonesia è aggiunta una crocetta nella colonna D;
- 4) dopo il testo relativo a «**BIOcert Indonesia**» è inserito il nuovo testo seguente:

«**Biocert International Pvt Ltd**»


1. Indirizzo: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India
2. Sito Internet: <http://www.biocertinternational.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
IN-BIO-177	India	—	—	—	x	x	—
LK-BIO-177	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2021»;
- 5) nel testo relativo a «**CERES Certification of Environmental Standards GmbH**», il punto 4 è sostituito dal seguente:
 

«4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;
- 6) nel testo relativo a «**Ecocert SA**» il punto 3 è così modificato:
  - a) la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:
 

«NC-BIO-154	Nuova Caledonia	x	—	—	x	—	—»;
-------------	-----------------	---	---	---	---	---	-----
  - b) nella riga riguardante l'Armenia è aggiunta una crocetta nella colonna B;
  - c) nella riga riguardante il Togo è aggiunta una crocetta nella colonna E;
- 7) nel testo relativo a «**Ecoglobe**», i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
  - «1. Indirizzo: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenia
  2. Sito Internet: <http://www.ecoglobe.com>»;



- 8) nel testo relativo a «Ekoagros», al punto 3, nella riga riguardante la Russia è aggiunta una crocetta nelle colonne B e D;
- 9) nel testo relativo a «**IMOcert Latinoamérica Ltda**», il punto 4 è sostituito dal seguente:  
«4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;
- 10) nel testo relativo a «**LACON GmbH**», il punto 4 è sostituito dal seguente:  
«4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;
- 11) nel testo relativo a «**NASAA Certified Organic Pty Ltd**», il punto 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Sito Internet: [www.nasaacertifiedorganic.com.au](http://www.nasaacertifiedorganic.com.au)»;
- 12) nel testo relativo a «**OneCert International PVT Ltd**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BJ-BIO-152	Benin	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-152	Indonesia	x	—	—	x	—	—
NG-BIO-152	Nigeria	x	—	—	x	—	—
PH-BIO-152	Filippine	x	—	—	x	—	—
TG-BIO-152	Togo	x	—	—	x	—	—»;

- 13) nel testo relativo a «**Oregon Tilth**», il punto 4 è sostituito dal seguente:  
«4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;
- 14) il testo relativo a «**Organic Certifiers**» è soppresso;
- 15) nel testo relativo a «**ORSER**», il punto 1 è sostituito dal seguente:  
«1. Indirizzo: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara-TURCHIA»;
- 16) dopo il testo relativo a «**Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd**» è inserito il nuovo testo seguente:

«**Q-check**»

1. Indirizzo: 9-17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Grecia
2. Sito Internet: <http://www.qcheck-cert.gr>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AL-BIO-179	Albania	x	—	—	x	—	—
AE-BIO-179	Emirati arabi uniti	x	—	—	x	—	—
EG-BIO-179	Egitto	x	—	—	x	—	—
JO-BIO-179	Giordania	x	—	—	x	—	—
RKS-BIO-179	Kosovo	x	—	—	x	—	—
LB-BIO-179	Libano	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-179	Perù	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
TR-BIO-179	Turchia	x	—	—	x	—	—
SA-BIO-179	Arabia Saudita	x	—	—	x	—	—
RS-BIO-179	Serbia	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2021»;

17) il testo relativo a «**Quality Partner**» è soppresso;

18) nel testo relativo a «**Soil Association Certification Limited**», al punto 3, le righe relative all'Egitto e all'Iran sono soppresse;

19) nel testo relativo a «**Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BY-BIO-173	Bielorussia	x	—	—	—	—	—
UZ-BIO-173	Uzbekistan	x	x	—	—	—	—»

18CE1632



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/950 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2018

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 4321]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 <sup>(5)</sup>.
- (3) Nel giugno 2018 sono stati rilevati 139 focolai di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Tulcea in Romania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e III di tale allegato.


<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2015; 13(7):4163; EFSA Journal 2017; 15(3):4732; EFSA Journal 2017; 15(11):5068.



- (4) Nel giugno 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel distretto di Satu Mare in Romania, già colpito dal focolaio di peste suina africana nei suini domestici. Tali focolai di peste suina africana nei cinghiali selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I, II e III di tale allegato.
- (5) Nel giugno 2018 sono stati rilevati numerosi focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle regioni di Radviliskis, Lazdijai, Raseiniai, Jubarkas, Kediainiai, Mažeikiai e Joniškis in Lituania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Lituania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (6) Nel giugno 2018 sono stati rilevati tre focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle regioni di Wlodawisk, Bialski e Braniewski in Polonia. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Polonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (7) Nel giugno 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella regione di Jelgava in Lettonia. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Lettonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (8) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*





## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO

PARTE I

### 1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bělov,
  - Biskupice u Luhačovic,
  - Bohuslavice nad Vláří,
  - Brumov,
  - Bylnice,
  - Divnice,
  - Dobrkovice,
  - Dolní Lhota u Luhačovic,
  - Drnovice u Valašských Klobouk,
  - Halenkovice,
  - Haluzice,
  - Hrádek na Vlárské dráze,
  - Hřivínův Újezd,
  - Jestřabí nad Vláří,
  - Kaňovice u Luhačovic,
  - Kelníky,
  - Kladná-Žilín,
  - Kochavec,
  - Komárov u Napajedel,
  - Křekov,
  - Lipina,
  - Lipová u Slavičína,
  - Ludkovice,
  - Luhačovice,
  - Machová,
  - Mirošov u Valašských Klobouk,
  - Mysločovice,
  - Napajedla,
  - Návojná,
  - Nedašov,
  - Nedašova Lhota,
  - Nevšová,
  - Otrokovice,



- Petrůvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolína,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

## 2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853360, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

#### 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Vaiņodes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:


- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė.

#### 6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- powiat gołdapski,
- powiat węgorzewski,
- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Krukłanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,



- gminy Bisztynek i Sępólno w powiecie bartoszyckim,
  - gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
  - gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
  - część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
  - gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłek i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
  - powiat miejski Elbląg.
- w województwie podlaskim:
- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
  - gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
  - gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
  - gmina Poświętne w powiecie białostockim,
  - gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
  - gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
  - gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
  - gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
  - gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
  - gmina Kotuń w powiecie siedleckim,
  - gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
  - powiat miejski Ostrołęka,
  - powiat ostrowski,
  - gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
  - gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
  - gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie plockim,
  - gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
  - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
  - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
  - gminy Dobrze, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
  - gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
  - powiat kozienicki,
  - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
  - powiat żyrardowski,
  - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,



- gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
  - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
  - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
  - gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy w powiecie łużyńskim,
  - gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
  - gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
  - gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów do wschodniej granicy gminy w powiecie lubartowskim,
  - gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężycza w powiecie ryckim,
  - gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
  - gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzeziński do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
  - gminy Kraśniczyn, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Żółkiewka, część gminy Fajslawice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
  - gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,
  - powiat miejski Lublin.

## 7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Bihor county,
- Cluj county,
- Maramureş county,
- Galaţi county,
- Vrancea county,
- Brăila county,
- Buzău county,
- Ialomiţa county,
- Călăraşi county,
- Constanţa county.

## PARTE II


### 1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bohuslavice u Zlína,
  - Bratřejov u Vizovic,
  - Březnice u Zlína,



- Březová u Zlína,
- Březůvky,
- Dešná u Zlína,
- Dolní Ves,
- Doubravy,
- Držková,
- Fryšták,
- Horní Lhota u Luhačovic,
- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,



- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

## 3. Ungheria


Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.


## 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,




- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,





- Mērsraģa novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,



- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

## 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,



- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzemy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
- gminy Bakalarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- powiat miejski Białystok.




w województwie mazowieckim:

- gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
- gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
- gmina Joniec w powiecie płońskim,
- gmina Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
- gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat otwocki,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- powiat miejski Siedlce,
- powiat miejski Warszawa.

w województwie lubelskim:

- powiat radzyński,
- gminy Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Trzebieszów, miasto Łuków i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świętkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na wschód i południe od linii stanowiącej granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gmina Wiryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- część gminy Sosnowica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na południe od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,



- gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- część gminy Fajslawice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 82 w miejscowości Wólka Cycowska w powiecie łączyńskim,
- gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.

## 7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Sălaj county.

## PARTE III

### 1. Lettonia


Le seguenti zone della Lettonia:

- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvberzes, pagasts,
- Ozolnieku novada Salgales pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursišu un Zvārdes pagasts.

### 2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojūkų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.



### 3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

w województwie podlaskim:


- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim
- gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórcz, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,

w województwie lubelskim:

- gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, część gminy Sosnowica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na północ od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,



- gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,
- gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim, gminy Adamów, Serokomla i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ i zachód od linii stanowiącej północną i zachodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą od zachodniej granicy miasta Łuków do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,
- gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

#### 4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Satu Mare county,
- Tulcea county.


#### PARTE IV

#### Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

18CE1633



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/951 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 2018****sulle norme riguardanti gli organismi per la parità**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.
- (2) L'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che nelle sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
- (3) L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'articolo 23 della Carta sancisce il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Ai sensi dell'articolo 26 della Carta l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Inoltre, l'articolo 20 della Carta sancisce l'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge.
- (4) L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. A norma dell'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
- (5) Sulla base di queste disposizioni sono state adottate numerose direttive che sanciscono il divieto di discriminazione in settori specifici.
- (6) La direttiva 2000/43/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> vieta le discriminazioni dirette e indirette fondate sulla razza o sull'origine etnica, comprese le molestie. La direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).





- indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione; b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni; e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; f) alle prestazioni sociali; g) all'istruzione; h) all'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.
- (7) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> vieta le discriminazioni dirette o indirette, comprese le molestie, fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali per quanto concerne l'occupazione e la formazione professionale. La direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, in relazione alle lettere da a) a d) del precedente considerando.
- (8) La direttiva 2004/113/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> vieta le discriminazioni dirette e indirette fondate sul sesso, comprese le molestie e le molestie sessuali, per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
- (9) La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, sulla parità tra uomini e donne, vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso, comprese le molestie e le molestie sessuali, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e i regimi professionali di sicurezza sociale.
- (10) La direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> vieta le discriminazioni dirette e indirette, comprese le molestie e le molestie sessuali, fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. Nell'ambito di applicazione della direttiva rientrano tutti i tipi di discriminazione, con espressa menzione della protezione sociale e delle prestazioni di maternità.
- (11) Gli Stati membri hanno recepito tutte le summenzionate direttive (di seguito le «direttive sulla parità»). Le direttive sulla parità, ad eccezione della direttiva 2000/78/CE, prevedono che gli Stati membri istituiscano uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nella rispettiva direttiva (di seguito «organismi per la parità»). Tutti gli Stati membri hanno pertanto istituito organismi per la parità.
- (12) La presente raccomandazione si applica agli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive sulla parità.
- (13) Le direttive sulla parità che prevedono l'istituzione di tali organismi impongono agli Stati membri di provvedere affinché questi organismi abbiano competenza, tra l'altro, a fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.
- (14) Inoltre, il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale <sup>(5)</sup>. Nell'ambito di applicazione della proposta rientrano: a) la protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; b) le prestazioni sociali; c) l'istruzione; h) l'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e la loro fornitura, incluso l'alloggio. A norma della direttiva proposta, gli Stati membri sono tenuti a designare uno o più organismi per la parità competenti anche per questi settori, che possono essere gli stessi organismi già istituiti in applicazione delle direttive sulla parità. Anche se la proposta non è stata ancora adottata, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a designare organismi per la parità competenti anche per questi ambiti, dato che l'esperienza dimostra che la designazione di tali organismi rafforza la protezione dalle discriminazioni.


<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

<sup>(5)</sup> COM(2008) 426 definitivo.



- (15) Inoltre, le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE impongono agli Stati membri di assicurare che tra i compiti degli organismi per la parità rientri anche lo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi europei.
- (16) In un certo numero di Stati membri il mandato degli organismi per la parità ricomprende anche i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio. Si tratta di un elemento importante, in particolare per quanto riguarda l'attuazione efficace della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup> sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che stabilisce norme minime in materia di punibilità, azione penale e sanzioni per i reati di odio razziale e di incitamento all'odio.
- (17) Oltre a istituire organismi per la parità, nel rispetto dell'obbligo imposto dalle direttive sulla parità, la maggior parte degli Stati membri ha esteso il mandato dei propri organismi in modo da ricomprendervi le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in materia di occupazione e condizioni di lavoro, accesso a beni e servizi e loro fornitura, istruzione, protezione sociale e benefici sociali, coprendo in tal modo sia l'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE che altri settori.
- (18) Il testo delle direttive sulla parità concede un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri in merito alla struttura e al funzionamento degli organismi per la parità, il che si è tradotto in differenze significative tra gli organismi per la parità istituiti negli Stati membri in termini di mandato, competenze, risorse, struttura e funzionamento operativo. A volte questa situazione determina a sua volta un accesso insoddisfacente alla protezione per i cittadini, protezione che è ineguale da uno Stato membro all'altro <sup>(2)</sup>.
- (19) Alcuni Stati membri hanno istituito più di un organismo per la parità, il che richiede la creazione di chiari meccanismi di coordinamento e di cooperazione.
- (20) In alcuni Stati membri il mandato degli organismi per la parità esistenti è stato esteso agli ambiti più svariati, senza un adeguato aumento delle risorse. Alcuni organismi per la parità hanno persino subito significative riduzioni di bilancio, il che può portare ad una riduzione della capacità di svolgere le funzioni loro assegnate <sup>(3)</sup>.
- (21) Alcuni studi hanno evidenziato casi di organismi per la parità privi di indipendenza e che non riescono ad operare con efficacia, ad esempio a causa di pressioni esterne o dell'insufficienza di personale <sup>(4)</sup>.
- (22) In pratica, l'indipendenza potrebbe essere compromessa in particolare quando l'organismo per la parità è istituito nell'ambito di un ministero, che prende istruzioni direttamente dal governo.
- (23) Gli organismi per la parità non dovrebbero concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni compiti a scapito di altri <sup>(5)</sup>.
- (24) Per aiutare i gruppi o gli individui discriminati a esercitare i loro diritti, gli organismi per la parità dovrebbero inoltre farsi conoscere al grande pubblico e informarlo sulle norme antidiscriminazione in vigore e sulle modalità per chiedere riparazione. A tal fine, tutti dovrebbero avere facile accesso agli organismi per la parità, sia fisicamente che in rete. Anche la presentazione delle denunce dovrebbe essere facilitata grazie a procedure semplici e gratuite e che tutelino la riservatezza.
- (25) Per consentire agli organismi per la parità di funzionare correttamente e uniformemente in tutta l'Unione, è opportuno raccomandare agli Stati membri norme riguardanti gli organismi per la parità.

<sup>(1)</sup> Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

<sup>(2)</sup> Cfr., fra l'altro, Human European Consultancy in collaborazione con l'Istituto Ludwig Boltzmann per i diritti dell'uomo, *Study on Equality Bodies set up under Directives 2000/43/EC, 2004/113/EC and 2006/54/EC* (Studio sugli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE), ottobre 2010, pag. 177, e European Network of Equality Bodies (rete europea degli organismi per la parità), *Equality Bodies. Current Challenges* (Organismi per la parità. Le sfide attuali), ottobre 2012.

<sup>(3)</sup> Cfr. Human European Consultancy, op. cit., pagg. 78, 125, 142, e European Network of Equality Bodies, op. cit., pagg. 8 e 17. Cfr. anche European Network of Equality Bodies, *Strategic Role of Equality Bodies* (Il ruolo strategico degli organismi per la parità), 2009, pagg. 43, 44 e 52.

<sup>(4)</sup> Cfr. Human European Consultancy, op. cit., pagg. 70-145 e European Network of Equality Bodies, op. cit., pagg. 8 e 13-20.

<sup>(5)</sup> Cfr. Commissione europea, *Catalysts for Change? Equality bodies according to Directive 2000/43/EC — existence, independence and effectiveness* (Catalizzatori di cambiamento? Gli organismi per la parità secondo la direttiva 2000/43/CE: esistenza, indipendenza ed efficacia), 2006, pag. 57.



- (26) La necessità di norme riguardanti gli organismi per la parità è stata ribadita nella relazione congiunta del 2014 sull'applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE <sup>(1)</sup>, nella relazione del 2015 sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE <sup>(2)</sup>, oltre che nella relazione di valutazione della raccomandazione 2014 sulla trasparenza retributiva e nel piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 «Affrontare il problema del divario retributivo di genere» <sup>(3)</sup>. Anche il Parlamento europeo, in una risoluzione del 2015 <sup>(4)</sup>, ha sollecitato l'emanazione di norme riguardanti gli organismi per la parità.
- (27) Norme riguardanti gli organismi per la parità e le istituzioni per i diritti umani sono già state adottate dalle Nazioni Unite <sup>(5)</sup>, dalla European Network of Equality Bodies (rete europea degli organismi per la parità) <sup>(6)</sup> e dal Consiglio d'Europa <sup>(7)</sup>.
- (28) La presente raccomandazione è rivolta agli Stati membri. Essa intende contribuire a colmare il divario normativo in materia di organismi per la parità in Europa.
- (29) La raccomandazione fissa norme in materia di mandato, indipendenza, efficacia, accessibilità e coordinamento degli organismi per la parità e sull'accesso a tali organismi, allo scopo di assicurare che detti organismi possano svolgere efficacemente i loro compiti.
- (30) La presente raccomandazione mette in pratica l'impegno assunto dalla Commissione di incoraggiare e aiutare gli Stati membri a migliorare la loro capacità di attuare la normativa dell'Unione e di fornire strumenti di ricorso per assicurare che i singoli e i gruppi tutelati dal diritto dell'Unione che sono vittime di discriminazione possano godere pienamente dei loro diritti, in linea con la comunicazione «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» <sup>(8)</sup>. Organismi per la parità indipendenti hanno un ruolo fondamentale nell'attuazione efficace della normativa dell'Unione e nella sua applicazione completa e uniforme. Gli organismi per la parità sono istituzioni preziose anche per lo sviluppo duraturo di società democratiche eque e inclusive.
- (31) Nei settori di competenza dell'Unione le norme riguardanti gli organismi per la parità devono anche soddisfare i requisiti di accessibilità sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La convenzione, che è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio <sup>(9)</sup>, è parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE e prevalere sul diritto derivato dell'UE.
- (32) Le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE impongono agli Stati membri l'obbligo di comunicare tutte le informazioni disponibili sull'applicazione delle direttive medesime, in modo che la Commissione possa redigere una relazione di valutazione delle misure da essi adottate a norma delle direttive. La comunicazione deve essere effettuata secondo scadenze prefissate <sup>(10)</sup>, per consentire alla Commissione di adottare e pubblicare la relazione. La trasmissione in detta comunicazione anche delle informazioni sull'osservanza da parte degli Stati membri della presente raccomandazione dovrebbe consentire una valutazione dell'impatto della raccomandazione medesima.

<sup>(1)</sup> Relazione congiunta sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità in materia di occupazione) (COM(2014) 2 final).

<sup>(2)</sup> Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (COM(2015) 190 final). Tale necessità è stata riaffermata anche nella revisione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (COM(2017) 458 final), nella relazione sui diritti fondamentali del maggio 2017 dell'Agenzia per i diritti fondamentali e nella relazione sull'attuazione della raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (COM(2017) 671 final).

<sup>(3)</sup> Relazione sull'attuazione della raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza, op. cit.: piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 «Affrontare il problema del divario retributivo di genere» (COM(2017) 678 final).

<sup>(4)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 ottobre 2015, sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2014/2160(INI)).

<sup>(5)</sup> Cfr. Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR), *Principles relating to the Status of National Institutions* (Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani) (principi di Parigi), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993, e *General Observations on the interpretation and implementation of these principles* (osservazioni generali sull'interpretazione e sull'attuazione di detti principi) formulate dal Comitato internazionale di coordinamento delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, nella versione del 21 febbraio 2018.


<sup>(6)</sup> Cfr. European Network of Equality Bodies, *Developing Standards for Equality Bodies - An Equinet Working Paper* (Elaborazione di norme riguardanti gli organismi per la parità - Documento di lavoro Equinet), 2016.

<sup>(7)</sup> Cfr. commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), *General Policy Recommendation No2 revised on Equality Bodies to combat racism and intolerance at national level* (Raccomandazione di politica generale n. 2 (rivista): gli organismi di promozione dell'uguaglianza per lottare contro il razzismo e l'intolleranza a livello nazionale), CRI(2018)06, adottata il 7 dicembre 2017.

<sup>(8)</sup> C/2016/8600.

<sup>(9)</sup> Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

<sup>(10)</sup> Ogni quattro anni a norma della direttiva 2006/54/CE e ogni cinque anni a norma delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.



- (33) A livello dell'Unione, la presente raccomandazione fa salvi i principi del diritto processuale nazionale e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. Essa non comporta un ampliamento delle competenze dell'Unione quali definite dai trattati e dal diritto derivato dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### CAPO I

##### SCOPO E OGGETTO

- (1) La presente raccomandazione ha lo scopo di stabilire misure che gli Stati membri possono applicare per contribuire ad accrescere l'indipendenza e l'efficacia degli organismi per la parità, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di garantire che i singoli e i gruppi che sono vittime di discriminazione possano godere pienamente dei loro diritti.
- (2) Tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli organismi per la parità possano svolgere le loro funzioni, definite nelle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE, in modo indipendente ed efficace.

#### CAPO II

##### MISURE RACCOMANDATE

###### 1.1. Mandato degli organismi per la parità


###### 1.1.1. Motivi di discriminazione e ambiti inclusi nel mandato degli organismi per la parità

- (1) In aggiunta agli obblighi loro imposti dalle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE per quanto riguarda la designazione degli organismi per la promozione della parità di trattamento (di seguito «organismi per la parità»), tutti gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di designare un organismo per la parità competente per le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di estendere il mandato degli organismi per la parità, in modo da ricomprendervi, per tutti i motivi di discriminazione, gli ambiti dell'impiego e dell'occupazione, dell'accesso a beni e servizi e della loro fornitura, dell'istruzione, della protezione sociale e dei benefici sociali, compreso l'incitamento all'odio in relazione a detti motivi di discriminazione in detti ambiti.
- (3) Sia per gli organismi per la parità a mandato unico che per quelli che hanno mandati plurimi e/o si occupano di vari motivi di discriminazione, la struttura interna degli organismi dovrebbe assicurare che ciascuna parte del mandato e ciascun motivo di discriminazione riceva la dovuta attenzione. Questa dovrebbe essere proporzionata all'impatto del motivo di discriminazione e le risorse dovrebbero essere adeguatamente ripartite.

###### 1.1.2. Funzioni rientranti nel mandato degli organismi per la parità

###### Assistenza indipendente

- (1) Gli Stati membri dovrebbero tener conto dei seguenti aspetti legati alla prestazione dell'assistenza indipendente alle vittime: ricevere e gestire le denunce individuali o collettive; fornire consulenza giuridica alle vittime, anche dando seguito alle loro denunce; svolgere attività di mediazione e di conciliazione; rappresentare i denunciatori dinanzi all'organo giurisdizionale; agire in qualità di *amicus curiae* o di esperto, se necessario.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione il fatto che l'assistenza indipendente alle vittime può includere la previsione della possibilità per gli organismi per la parità di agire in giudizio o di prestare assistenza nelle controversie, al fine di affrontare casi specifici di discriminazione strutturale e sistematica selezionati dagli organismi stessi in ragione della frequenza, della gravità o della necessità di chiarimenti giuridici. L'organismo potrebbe agire in giudizio in nome proprio o in nome delle vittime o delle organizzazioni che le rappresentano, in conformità del diritto processuale nazionale.



- (3) Gli Stati membri dovrebbero anche tenere in considerazione il fatto che l'assistenza alle vittime può comprendere l'emanazione di raccomandazioni o, se permesso dalla normativa nazionale, l'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti su casi individuali o collettivi di discriminazione, nonché il seguito per assicurarne l'esecuzione.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di raccogliere elementi di prova e informazioni pertinenti, in conformità del diritto nazionale.
- (5) Nei casi in cui gli organismi per la parità sono legittimati a prendere decisioni vincolanti, gli Stati membri dovrebbero attribuire loro anche il potere di imporre sanzioni adeguate, efficaci e proporzionate.
- (6) L'esercizio dei poteri conferiti agli organismi per la parità dovrebbe essere sottoposto ad adeguate garanzie, compresi, se del caso, il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo. In particolare, il diritto nazionale, qualora riconosca agli organismi per la parità il potere di adottare decisioni vincolanti, dovrebbe esplicitamente prevedere il diritto di impugnare giudizialmente tali decisioni.

#### Inchieste indipendenti

- (7) Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di effettuare inchieste indipendenti a intervalli regolari. L'ambito e la struttura delle inchieste dovrebbero assicurare la raccolta di una quantità sufficiente di solidi dati quantitativi e qualitativi sulle discriminazioni, che consentano l'analisi necessaria per trarre conclusioni basate sui fatti sulle principali sfide e sui modi per affrontarle.

#### Relazioni indipendenti


- (8) Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di pubblicare relazioni indipendenti a intervalli regolari e di presentarle alle istituzioni pubbliche interessate, compresi, se del caso, i governi e i parlamenti nazionali o regionali competenti. L'ambito delle relazioni dovrebbe essere sufficientemente ampio da consentire una valutazione generale della situazione riguardante le discriminazioni nello Stato membro per ciascuno dei motivi di discriminazione contemplati.
- (9) Per avere relazioni indipendenti di qualità elevata, gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di effettuare ricerche indipendenti, che potrebbero includere la raccolta di dati, in particolare sul numero di denunce per ogni motivo di discriminazione; sulla durata dei procedimenti amministrativi, dalla presentazione della denuncia alla chiusura del caso; sull'esito dei procedimenti amministrativi; sul numero, la durata e l'esito dei procedimenti giudiziari in cui sono coinvolti organismi per la parità.

#### Raccomandazioni degli organismi per la parità

- (10) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità pubbliche tengano conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni formulate dagli organismi per la parità su legislazione, politiche, procedure, programmi e prassi. Occorre assicurare che le autorità pubbliche informino gli organismi per la parità del modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni e rendano pubbliche queste informazioni.

#### Promozione della parità

- (11) Per promuovere la parità e la diversità, gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di contribuire alla prevenzione delle discriminazioni, in particolare mediante azioni di formazione, di informazione, di consulenza, di orientamento e di sostegno ai «portatori di diritti» soggetti a obblighi a norma delle direttive sulla parità, alle istituzioni e alle persone, e facendo conoscere al grande pubblico l'esistenza degli organismi stessi e informandolo sul contenuto delle vigenti norme antidiscriminazione e delle modalità per chiedere riparazione.
- (12) Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche consentire agli organismi per la parità di promuovere il dibattito pubblico, di avere un dialogo costante con le autorità pubbliche, di comunicare con i gruppi discriminati e con i portatori di interesse e di promuovere le buone pratiche e le azioni positive.



## 1.2. Indipendenza ed efficacia

### 1.2.1. Indipendenza


- (1) Per garantire l'indipendenza degli organismi per la parità nello svolgimento dei compiti loro assegnati, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione elementi quali l'organizzazione di detti organismi, la loro collocazione nella generale struttura amministrativa, l'allocazione del loro bilancio, le procedure da essi seguite per la gestione delle risorse, con particolare riguardo alle procedure di assunzione e di licenziamento del personale, comprese le persone che ricoprono posizioni di responsabilità. Tali considerazioni dovrebbero fare salve le strutture organizzative nazionali peculiari degli Stati membri.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i membri del personale degli organismi per la parità, comprese le persone che ricoprono posizioni di responsabilità e i membri del consiglio di amministrazione, non possano compiere azioni incompatibili con le funzioni svolte e che per tutta la durata del mandato non possano esercitare alcuna altra attività in conflitto, sia retribuita che non retribuita.

### 1.2.2. Risorse

- (1) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che ciascun organismo per la parità disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie, delle infrastrutture e dei locali necessari per svolgere i suoi compiti ed esercitare i suoi poteri in modo efficace. Le risorse assegnate agli organismi per la parità dovrebbero essere in linea con le competenze e i compiti attribuiti agli organismi. Le risorse possono essere considerate adeguate solo se consentono agli organismi per la parità di svolgere tutte le loro funzioni in modo efficace, in tempi ragionevoli ed entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli organismi per la parità dispongano di personale sufficiente e adeguatamente qualificato in termini di capacità, conoscenze ed esperienza per assolvere adeguatamente ed efficacemente ciascuna delle funzioni assegnate all'organismo.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero consentire che gli organismi per la parità possano monitorare efficacemente l'esecuzione delle decisioni da essi stessi adottate e delle decisioni adottate da istituzioni, da organi di arbitraggio e conciliazione e da organi giurisdizionali in relazione ai casi di discriminazione. A tal fine, gli organismi dovrebbero essere immediatamente informati di tali decisioni e delle misure adottate per la loro esecuzione.

### 1.2.3. Presentazione di denunce, accesso e accessibilità

- (1) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia possibile presentare denunce agli organismi per la parità sia oralmente che per iscritto che *online*, nella lingua scelta dal denunciante tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro in cui è situato l'organismo.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la procedura di presentazione delle denunce agli organismi per la parità sia semplice e gratuita.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero prevedere l'obbligo a carico degli organismi per la parità di garantire la riservatezza dei testimoni e di quanti segnalano illeciti e, per quanto possibile, di coloro che denunciano discriminazioni.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero assicurare a tutte le persone il facile accesso ai locali degli organismi per la parità, alle loro informazioni e comunicazioni, ivi comprese le tecnologie informatiche, e ai loro servizi e prodotti, quali documenti e materiale audiovisivo o riunioni ed eventi aperti o forniti al pubblico. Essi dovrebbero in particolare essere accessibili per le persone con disabilità, per le quali dovrebbero inoltre essere garantiti accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per garantire alle persone con disabilità l'accesso agli organismi su base di parità con gli altri.
- (5) Se necessario per ragioni geografiche o di altro tipo, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire agli organismi per la parità di istituire uffici locali e/o regionali o di promuovere iniziative di informazione locali e/o regionali per una presenza temporanea regolare.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero dotare gli organismi per la parità di fondi e risorse sufficienti per consentire loro di svolgere iniziative efficaci di sensibilizzazione per informare il grande pubblico della loro esistenza e della possibilità di presentare denunce in caso di discriminazione.



### 1.3. Coordinamento e cooperazione

- (1) Quando in uno stesso Stato membro operano più organismi per la parità, lo Stato membro dovrebbe consentire loro di dar vita ad un coordinamento sistematico ed efficace per assicurare l'applicazione uniforme dei principi di non discriminazione. Gli organismi per la parità non dovrebbero concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni compiti a scapito di altri. Nelle attività di sensibilizzazione dovrebbero essere coinvolti, nella misura del possibile, altri organismi competenti, al fine di informare pienamente il grande pubblico.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di avviare il dialogo e di cooperare efficacemente con le autorità e gli organismi nazionali pertinenti nello Stato membro. A tal fine dovrebbero anche assicurare che gli organismi per la parità siano consultati in tempo utile e in maniera trasparente sulle proposte politiche e legislative e sugli sviluppi relativi alle questioni che rientrano nel loro mandato.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero attribuire agli organismi per la parità la capacità di collaborare a livello europeo e internazionale con altri organismi e altre organizzazioni per la parità, anche attraverso inchieste comuni.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di cooperare con organismi pertinenti, tra cui i dispositivi nazionali designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i punti di contatto nazionali per i Rom, le organizzazioni della società civile e, per impedire che vengano assegnati fondi a progetti viziati da discriminazione, le autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

### CAPO III


#### COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri sono invitati a includere nelle comunicazioni sull'applicazione delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE informazioni sul modo in cui tengono conto della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2018

*Per la Commissione*  
Věra JOUROVÁ  
*Membro della Commissione*

18CE1634



**DECISIONE (UE) 2018/952 DEL CONSIGLIO****del 26 giugno 2018****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01: «Diritto societario»)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al diritto societario.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.





*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

E. ZAHARIEVA

\_\_\_\_\_



PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018**

**del ...**

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per includere le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al diritto societario.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 7, paragrafo 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2017» sono sostituiti da «, 2017 e 2018».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari del Comitato misto SEE*

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



**DECISIONE (UE) 2018/953 DEL CONSIGLIO****del 26 giugno 2018****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico («protocollo 30») dell'accordo SEE.
- (3) Per garantire una cooperazione costante con gli Stati EFTA-SEE nel settore statistico, il regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 dell'accordo SEE.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 30 dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.<sup>(2)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (GUL 284 del 31.10.2017, pag. 1).

PROGETTO

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018

del ...

**che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma statistico SEE 2018-2020 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 <sup>(2)</sup>, e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1951 dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 dell'accordo SEE per garantire che la cooperazione continui fino al 2020.
- (3) Il protocollo 30 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Il protocollo 30 dell'accordo SEE è così modificato:

1. Nel titolo dell'articolo 5, «2017» è sostituito da «2020».
2. All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:  
«— **32017 R 1951**: Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1).»
3. All'articolo 5, paragrafo 2, le parole «2013-2017» e «31 dicembre 2017» sono sostituite da «2013-2020» e «31 dicembre 2020».
4. All'articolo 5, paragrafo 3, le parole «2013-2017» sono sostituite da «2013-2020».
5. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo) e 29 01 04 01 (Spese di sostegno per il programma statistico europeo) del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.»

<sup>(1)</sup> GUL 39 del 9.2.2013, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GUL 284 del 31.10.2017, pag. 1.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il


*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari del Comitato misto SEE*

---

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/954 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2018

**che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2018) 4374]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) La peste dei piccoli ruminanti è una grave malattia virale che colpisce i piccoli ruminanti, vale a dire ovini e caprini, ed è trasmessa principalmente per contatto diretto. Il tasso di morbilità e mortalità dovuto alla peste dei piccoli ruminanti può essere molto elevato, soprattutto nelle zone in cui tale malattia compare per la prima volta, e può avere gravi conseguenze economiche per il settore agricolo. La peste dei piccoli ruminanti non è trasmissibile all'uomo. Essa è endemica in molti paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia e rappresenta un grave problema per la salute e il benessere degli animali.
- (2) La direttiva 92/119/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> introduce misure generali da adottare per la lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la peste dei piccoli ruminanti. Fra queste vi sono le misure di lotta da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della peste dei piccoli ruminanti in un'azienda. Tali misure di lotta comprendono anche la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai e altre misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia.
- (3) Il 23 giugno 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri un focolaio di peste dei piccoli ruminanti in tre aziende di piccoli ruminanti, i cui animali pascolano insieme, nel comune di Bolyarovo, nella regione Yambol, in Bulgaria.
- (4) La Bulgaria ha adottato le misure di lotta previste dalla direttiva 92/119/CEE, in particolare l'abbattimento totale delle greggi infette e la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai, come stabilito in tale direttiva. È stata inoltre intensificata la sorveglianza nei comuni limitrofi alle zone colpite, nonché nei comuni situati lungo la frontiera dell'Unione con paesi terzi non indenni da peste dei piccoli ruminanti.
- (5) In aggiunta alle misure di controllo previste dalla direttiva 92/119/CEE è necessario adottare misure di salvaguardia supplementari per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti. Al fine di evitare che la peste dei piccoli ruminanti si propaghi ad altre zone della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi, in particolare attraverso gli scambi di piccoli ruminanti e del loro materiale germinale, è pertanto opportuno controllare la spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli ruminanti.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2018/911 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata adottata al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi. Tale atto stabilisce provvedimenti cautelari e, in particolare, proibisce la spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli ruminanti dalla regione Yambol in Bulgaria.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/911 della Commissione, del 25 giugno 2018, che stabilisce provvedimenti cautelari al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria (GUL 161 del 26.6.2018, pag. 67).



- (7) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/911, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di peste dei piccoli ruminanti in un'azienda di piccoli ruminanti della regione di Burgas di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 92/119/CEE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta in tale Stato membro.
- (9) Le misure di salvaguardia stabilite nella presente decisione dovrebbero tenere conto della nuova situazione epidemiologica della Bulgaria e sostituire i provvedimenti cautelari di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/911. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione stabilisce alcune misure di salvaguardia per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti nell'Unione.

Essa si applica ai piccoli ruminanti e allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di tali animali, nonché ad alcuni prodotti di tali animali.

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «piccoli ruminanti»: qualsiasi animale delle specie ovina o caprina;
- b) «sottoprodotti di origine animale»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- c) «prodotti derivati»: i prodotti derivati di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Si applicano inoltre le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 3

La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi:

- a) piccoli ruminanti;
- b) sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.

#### Articolo 4


1. La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti al di fuori delle zone elencate nell'allegato, qualora tali prodotti siano ottenuti da piccoli ruminanti provenienti dalle zone elencate nell'allegato:

- a) carni fresche;
- b) carni macinate e preparazioni di carni ottenute dalle carni di cui alla lettera a);
- c) prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti dalle carni di cui alla lettera a), diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali in conformità all'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- d) latte crudo e prodotti lattiero-caseari, diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento in contenitori ermetici con un valore F0 pari o superiore a 3,00, come descritto nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).



- e) prodotti contenenti i prodotti di cui alle lettere da a) a d);
- f) sottoprodotti di origine animale.

2. In deroga al divieto stabilito al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione sotto controllo ufficiale di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in prodotti derivati o allo smaltimento in un impianto da essa riconosciuto a tal fine nel territorio della Bulgaria, in conformità alle norme stabilite all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Articolo 5*

La decisione di esecuzione (UE) 2018/911 è abrogata.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica fino al 28 dicembre 2018.

*Articolo 7*

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*


---

ALLEGATO

I seguenti comuni della Bulgaria:

- i comuni di Bolyarovo ed Elhovo nella regione di Yambol;
- i comuni di Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo e Tsarevo nella regione di Burgas.

**18CE1637**





**DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE—MOLDOVA RIUNITO NELLA  
FORMAZIONE «COMMERCIO»****del 16 aprile 2018****che esprime un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici  
[2018/955]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 272, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio <sup>(1)</sup> ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) L'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo dispone che la Repubblica di Moldova presenti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una tabella di marcia completa relativa all'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici che comprenda il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.
- (3) L'articolo 272, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia completa diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo della Repubblica di Moldova nel settore degli appalti pubblici all'acquis dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti.
- (5) A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione «Commercio» per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V dell'accordo.
- (6) La tabella di marcia sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.
- (7) È pertanto opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione per esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È espresso un parere favorevole relativamente alla strategia nazionale per gli appalti pubblici per il periodo 2016-2020 e al piano d'azione per la sua attuazione adottati dal governo della Repubblica di Moldova tramite decisione governativa n. 1332 del 14 dicembre 2016.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2018

*Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»*

*Il presidente*


*Segretari*

P. SOURMELIS

P. KHOMENKO

C. CEBAN

**18CE1638**



**REGOLAMENTO (UE) 2018/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 28 giugno 2018**  
**concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante**  
**dei veicoli pesanti nuovi**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Un obiettivo vincolante di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 è stato approvato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, obiettivo poi ribadito nella riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 hanno stabilito che l'obiettivo deve essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile in termini di costi, con riduzioni da realizzare entro il 2030 sia nei settori coperti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») sia in quelli non-ETS, pari rispettivamente al 43 % e al 30 % rispetto al 2005. L'accordo di Parigi <sup>(3)</sup> stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. È necessario che tutti gli Stati membri partecipino a tali sforzi e che tutti i settori dell'economia, compreso il settore dei trasporti, contribuiscano a realizzare le riduzioni delle emissioni, approvate dal Consiglio europeo, e a conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.
- (3) La strategia europea per una mobilità a basse emissioni, presentata dalla Commissione nel 2016, fissa l'obiettivo ambizioso secondo cui entro la metà del secolo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti dovranno essere inferiori di almeno il 60 % rispetto al 1990, imboccando decisamente un percorso di avvicinamento allo zero.
- (4) Per conseguire tale obiettivo è opportuno prendere in considerazione una serie di misure diverse. Oltre alla definizione di norme in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli pesanti, vale a dire autocarri, autobus e pullman, tali misure potrebbero includere altre azioni che contribuiscono a migliorare l'efficienza e a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti, quali l'ottimizzazione del carico, la formazione di convogli di autocarri, la formazione dei conducenti, l'uso di carburanti alternativi, il rinnovo del parco veicoli, gli pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento, la riduzione della congestione e gli investimenti nella manutenzione delle infrastrutture.

<sup>(1)</sup> GU C 81 del 2.3.2018, pag. 95.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2018.


<sup>(3)</sup> Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).



- (5) Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dai veicoli pesanti rappresentano attualmente circa un quarto delle emissioni dei trasporti stradali nell'Unione e, se non saranno adottate ulteriori misure, secondo le stime dovrebbero aumentare del 10 % tra il 2010 e il 2030 e del 17 % tra il 2010 e il 2050. Occorre introdurre misure efficaci volte a ridurre le emissioni dei veicoli pesanti al fine di contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.
- (6) Nella sua comunicazione del 2014 su una strategia per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti, la Commissione ha riconosciuto che una condizione preliminare per l'introduzione di misure al riguardo è l'adozione di una procedura regolamentata volta a determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante.
- (7) Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> fornisce il quadro per l'istituzione di tale procedura regolamentata. Le misurazioni effettuate in conformità della procedura forniranno dati solidi e comparabili relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> di ciascun veicolo pesante per quanto riguarda una parte significativa del parco veicoli pesanti dell'Unione. L'acquirente di uno specifico veicolo pesante e il rispettivo Stato membro di immatricolazione avranno accesso ai dati citati, il che permetterà di colmare parzialmente le lacune di informazioni.
- (8) Le imprese di trasporto sono in larga parte piccole e medie imprese. Inoltre, non hanno ancora accesso a informazioni standardizzate per valutare le tecnologie mirate al risparmio di carburante o per confrontare i veicoli pesanti in modo da operare scelte il più possibile informate al momento dell'acquisto, permettendo di ridurre così le loro spese di carburante, che equivalgono a circa un quarto dei loro costi operativi.
- (9) Le informazioni sulle prestazioni di un veicolo pesante relativamente alle emissioni di CO<sub>2</sub> e al consumo di carburante dovrebbero essere rese pubbliche per consentire a tutti gli operatori dei trasporti di prendere decisioni informate al momento di procedere a un acquisto e garantire il massimo livello di trasparenza. Tutti i costruttori di veicoli pesanti sarebbero così in grado di confrontare le prestazioni dei loro veicoli con quelli di altre marche. Ciò costituirà un maggiore incentivo all'innovazione e incoraggerà lo sviluppo di veicoli pesanti più efficienti dal punto di vista energetico, incrementando, in tal modo, la competitività. Le informazioni rappresenteranno inoltre una solida base sulla quale i responsabili politici a livello di Unione e di Stati membri potranno sviluppare politiche volte a promuovere la diffusione di veicoli pesanti più efficienti dal punto di vista del consumo energetico.
- (10) Al fine di acquisire una conoscenza approfondita in merito alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri provvedano a monitorare e a comunicare alla Commissione i dati relativi all'immatricolazione di tutti i veicoli pesanti nuovi e di tutti i rimorchi nuovi, compresi i dati sui gruppi propulsori nonché sui pertinenti elementi della carrozzeria.
- (11) È pertanto opportuno che i costruttori di veicoli pesanti provvedano a monitorare e a comunicare alla Commissione i valori relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> e al consumo di carburante per ogni veicolo pesante nuovo ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (12) La disponibilità di dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> e sul consumo di carburante per le diverse categorie di veicoli pesanti dipende dal momento in cui le categorie saranno contemplate dal regolamento (UE) 2017/2400. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto in materia di obblighi di monitoraggio e di comunicazione dei costruttori, il presente regolamento dovrebbe stabilire gli anni di inizio del monitoraggio e della comunicazione per ogni categoria di veicoli pesanti che rientra nel suo ambito di applicazione. Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400 i dati saranno disponibili per alcuni dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nel 2019. A partire da tale anno, i costruttori dovrebbero essere tenuti a monitorare e comunicare i dati tecnici relativi a tali veicoli pesanti. Per altre categorie e gruppi di veicoli pesanti i dati diventeranno disponibili solo a decorrere da una data successiva. Sarebbe opportuno fissare un termine ragionevole per determinare gli anni di inizio del monitoraggio e della comunicazione dei dati per tali categorie e gruppi di veicoli. Data la complessità tecnica di elaborare le procedure per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante delle rimanenti categorie e gruppi di veicoli pesanti, tale termine dovrebbe essere fissato a sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).



- (13) È nel pubblico interesse che i dati tecnici essenziali per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante di un veicolo pesante siano divulgati attivamente al pubblico per aumentare la trasparenza delle specifiche e delle prestazioni del veicolo pesante, e stimolare la concorrenza fra i costruttori. I dati sensibili, in termini di riservatezza dei dati personali e di concorrenza leale, dovrebbero essere esclusi dalla pubblicazione. Taluni dati relativi alle prestazioni aerodinamiche dei veicoli pesanti dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico sotto forma di intervalli di valori per tenere conto delle considerazioni sulla concorrenza leale. I dati comunicati dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico in modo gratuito e facilmente accessibile. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli ulteriori diritti di accesso del pubblico alle informazioni ambientali, tra l'altro, conformemente al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (14) È importante che il sistema di monitoraggio e comunicazione sia di facile utilizzo per tutti gli operatori dei trasporti, a prescindere dalle loro dimensioni e dalle risorse di cui dispongono. Allo stesso modo, è importante che la Commissione promuova attivamente tale sistema per garantire che esso abbia un impatto significativo sul settore e per accrescere la consapevolezza della disponibilità dei dati comunicati.
- (15) L'analisi della Commissione dei dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori relativi all'anno civile precedente dovrebbe essere presentata al pubblico in modo da mostrare chiaramente le prestazioni del parco veicoli pesanti dell'Unione e di ogni Stato membro nonché di ogni costruttore. Essa dovrebbe consentire la comparabilità nell'ambito del parco veicoli e tra tali parchi in termini di consumo medio di carburante e di emissioni medie di CO<sub>2</sub> per ogni gruppo di veicoli pesanti secondo il profilo di utilizzo.
- (16) È essenziale che i valori relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> e al consumo di carburante ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400 riflettano correttamente le prestazioni dei veicoli pesanti. Detto regolamento definisce pertanto disposizioni per verificare e garantire la conformità del funzionamento dello strumento di simulazione, così come delle proprietà correlate alle emissioni di CO<sub>2</sub> e al consumo di carburante dei pertinenti componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti. Tale procedura di verifica dovrebbe includere prove su strada. Il nuovo quadro di omologazione come stabilito dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede i mezzi per verificare che, in caso di deviazioni, il costruttore adotti misure correttive e che, in caso di non conformità, la Commissione sia in grado di imporre sanzioni amministrative. Tale nuovo quadro riconosce altresì l'importanza di consentire a terzi di eseguire prove indipendenti dei veicoli e di avere accesso ai dati necessari. La Commissione dovrebbe monitorare i risultati di dette prove di verifica e dovrebbe inserire nella sua relazione annuale un'analisi di tali risultati.
- (17) È importante garantire che i dati oggetto di monitoraggio e comunicazione siano solidi e affidabili. La Commissione dovrebbe pertanto avere mezzo di verificare e, se necessario, rettificare i dati definitivi. Pertanto le disposizioni in materia di monitoraggio dovrebbero prevedere anche i parametri che permettono che i dati siano adeguatamente tracciati e verificati.
- (18) La Commissione dovrebbe avere la possibilità di imporre una sanzione amministrativa qualora rilevi che i dati comunicati dal costruttore si discostano dai dati registrati nell'ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 e, in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione <sup>(3)</sup> e del regolamento (UE) 2017/2400 o qualora il costruttore non comunichi i dati richiesti entro il termine fissato. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (19) Sulla base dell'esperienza acquisita con il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> per le autovetture nuove e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> per i veicoli commerciali leggeri nuovi, è

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).



opportuno affidare all'Agenzia europea dell'ambiente la responsabilità dello scambio di tali dati con le autorità competenti degli Stati membri e i costruttori, nonché della gestione della banca dati definitiva per conto della Commissione. È altresì opportuno allineare per quanto possibile le procedure di monitoraggio e di comunicazione inerenti ai veicoli pesanti con quelle già esistenti per i veicoli leggeri.

- (20) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti alla verifica e alla rettifica dei dati monitorati, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (21) Al fine di garantire che le prescrizioni in materia di dati e la procedura di monitoraggio e comunicazione restino valide nel corso del tempo consentendo di valutare il contributo del parco veicoli pesanti in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>, per garantire la disponibilità di dati sulle tecnologie nuove e avanzate per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e sui risultati delle prove di verifica su strada e garantire che gli intervalli dei valori di resistenza aerodinamica restino validi a fini di informazione e di comparabilità, nonché integrare le disposizioni relative alle sanzioni amministrative, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda il completamento degli anni di inizio del monitoraggio e della comunicazione per le categorie di veicoli pesanti contemplate, la modifica delle prescrizioni in materia di dati e della procedura di monitoraggio e comunicazione di cui agli allegati del presente regolamento, della specifica dei dati che gli Stati membri devono comunicare per il monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada, della modifica degli intervalli dei valori di resistenza aerodinamica e della definizione dei criteri, del calcolo e del metodo di riscossione delle sanzioni amministrative imposte ai costruttori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(2)</sup>. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (22) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione da parte degli Stati membri e dei costruttori di veicoli pesanti di dati relativi ai veicoli pesanti nuovi.

Esso si applica con riguardo alle seguenti categorie di veicoli:


- a) veicoli appartenenti alle categorie M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, N<sub>1</sub> ed N<sub>2</sub> con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, e tutti i veicoli appartenenti alle categorie M<sub>3</sub> ed N<sub>3</sub>;
- b) veicoli appartenenti alle categorie O<sub>3</sub> e O<sub>4</sub>.

Ai fini del presente regolamento, tali veicoli sono definiti veicoli pesanti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).



*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e al regolamento (CE) n. 595/2009.

*Articolo 4***Monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, e per ogni anno civile successivo, gli Stati membri monitorano i dati di cui all'allegato I, parte A, per quanto concerne i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione.

A decorrere dal 2020, entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione secondo la procedura di comunicazione di cui all'allegato II.

I dati relativi ai veicoli pesanti nuovi che sono stati precedentemente immatricolati al di fuori dell'Unione non sono oggetto di monitoraggio e comunicazione, a meno che tale immatricolazione sia avvenuta meno di tre mesi prima dell'immatricolazione nell'Unione.

2. Le autorità competenti responsabili del monitoraggio e della comunicazione dei dati a norma del presente regolamento sono quelle designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.

*Articolo 5***Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori**

1. Dagli anni di inizio di cui all'allegato I, parte B, punto 1, i costruttori di veicoli pesanti monitorano, per anno civile, i dati di cui all'allegato I, parte B, punto 2, per ogni veicolo pesante nuovo.

A decorrere dagli anni di inizio di cui all'allegato I, parte B, punto 1, entro il 28 febbraio di ogni anno i costruttori di veicoli pesanti comunicano alla Commissione tali dati per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nell'anno civile precedente, secondo la procedura di comunicazione di cui all'allegato II.

La data di simulazione è la data comunicata conformemente alla voce 71 di cui all'allegato I, parte B, punto 2.

2. Ogni costruttore nomina un punto di contatto per la comunicazione dei dati a norma del presente regolamento.

*Articolo 6***Registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti**

1. La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti («registro») comunicati a norma degli articoli 4 e 5.

Il registro è messo a disposizione del pubblico, ad eccezione della voce a) di cui all'allegato I, parte A, e delle voci 1, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 di cui all'allegato I, parte B, punto 2. Per quanto riguarda la voce 23 di cui all'allegato I, parte B, punto 2, il valore è messo a disposizione del pubblico secondo gli intervalli di valori stabiliti nell'allegato I, parte C.


2. Il registro è gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente per conto della Commissione.

*Articolo 7***Monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada**

1. La Commissione monitora, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell'ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



*Articolo 8***Qualità dei dati**

1. Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell'esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma degli articoli 4 e 5. Essi informano senza indugio la Commissione a proposito di ogni errore rilevato nei dati comunicati.
2. La Commissione effettua la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5.
3. Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva, al termine della verifica da lei stessa effettuata, discrepanze all'interno della serie di dati, essa adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro di cui all'articolo 6.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12.

*Articolo 9***Sanzioni amministrative**

1. La Commissione può imporre una sanzione amministrativa in ciascuno dei seguenti casi:
  - a) qualora constati che i dati comunicati dal costruttore a norma dell'articolo 5 del presente regolamento si discostano dai dati provenienti dal file dei registri del costruttore o dal certificato di omologazione del motore rilasciato nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e che lo scostamento è volontario o dovuto a negligenza grave;
  - b) qualora i dati non siano trasmessi entro il termine applicabile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e il ritardo non possa essere debitamente giustificato.


Ai fini della verifica dei dati di cui alla lettera a), la Commissione consulta le pertinenti autorità di omologazione.

Le sanzioni amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive e non superano 30 000 EUR per veicolo pesante interessato dallo scostamento o dal ritardo nella trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b).

2. La Commissione adotta, sulla base dei principi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, atti delegati conformemente all'articolo 13 per integrare il presente regolamento stabilendo la procedura, i metodi per il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 rispettano i seguenti principi:
  - a) la procedura stabilita dalla Commissione rispetta il diritto a una buona amministrazione, e in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e dei segreti commerciali;
  - b) nel calcolo della sanzione amministrativa appropriata la Commissione si ispira ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività, tenendo in considerazione, se del caso, la gravità e gli effetti dello scostamento o del ritardo, il numero di veicoli pesanti interessati dallo scostamento o dalla ritardata trasmissione dei dati, la buona fede del costruttore, il grado di diligenza e di cooperazione del costruttore, la ripetizione, la frequenza o la durata dello scostamento o del ritardo nonché precedenti sanzioni imposte allo stesso costruttore;
  - c) le sanzioni amministrative sono riscosse, senza indebito ritardo, fissando termini per il pagamento e, se del caso, prevedendo la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative sono considerati entrate del bilancio generale dell'Unione.

*Articolo 10***Relazione**

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale con un'analisi dei dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per l'anno civile precedente.





2. L'analisi indica, come minimo, le prestazioni del parco veicoli pesanti dell'Unione nonché quello dei singoli Stati membri e dei singoli costruttori in termini di consumo medio di carburante e di emissioni medie di CO<sub>2</sub>, per ogni gruppo di veicoli pesanti secondo le combinazioni profilo di utilizzo, carico e carburante. Essa tiene altresì conto, se disponibili, dei dati sulla diffusione di tecnologie nuove e avanzate che mirano alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché dei gruppi propulsori alternativi. Comprende inoltre un'analisi dei risultati delle prove di verifica su strada oggetto di monitoraggio conformemente all'articolo 7, ove disponibili.

3. La Commissione redige l'analisi con il sostegno dell'Agenzia europea per l'ambiente.

#### Articolo 11

##### Modifica degli allegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di modificare gli allegati allo scopo di:

- a) aggiornare o adeguare le prescrizioni relative ai dati specificati nell'allegato I, parte A e parte B, ove ciò sia ritenuto necessario ai fini di un'analisi approfondita a norma dell'articolo 10;
- b) completare gli anni di inizio di cui all' allegato I, parte B, punto 1;
- c) aggiornare o adeguare gli intervalli di cui all'allegato I, parte C, per tener conto delle modifiche apportate alla progettazione dei veicoli pesanti e garantire che gli intervalli restino validi a fini di informazione e di comparabilità;
- d) adeguare la procedura di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato II per tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento.

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottati entro il 30 luglio 2025.

#### Articolo 12

##### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### Articolo 13

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.


2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 29 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).



6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

*Per il Parlamento europeo*


*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*La presidente*

L. PAVLOVA



## ALLEGATO I

## Norme sui dati da monitorare e comunicare

## PARTE A: DATI DA MONITORARE E COMUNICARE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

- a) numeri di identificazione di tutti i veicoli pesanti nuovi di cui all'articolo 2, secondo comma, lettere a) e b), immatricolati nel territorio di uno Stato membro;
- b) nome del costruttore;
- c) marca (denominazione commerciale del costruttore);
- d) codice della carrozzeria come specificato alla voce 38 del certificato di conformità, ove disponibile;
- e) nel caso dei veicoli pesanti di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera a), le informazioni sul motore di cui alle voci 23, 23.1 e 26 del certificato di conformità.


## PARTE B: DATI DA MONITORARE E COMUNICARE DA PARTE DEI COSTRUTTORI DI VEICOLI PESANTI

1. Anni di inizio del monitoraggio e della comunicazione dei dati per le categorie di veicoli pesanti di cui all'articolo 2, secondo comma, lettere a) e b):


Categoria di veicoli pesanti	Gruppo di veicoli nella categoria di veicoli (di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/2400)	Anno di inizio monitoraggio	Anno di inizio comunicazione
N <sub>1</sub>	—	—	—
N <sub>2</sub>	1 e 2	2020	2021
N <sub>3</sub>	3	2020	2021
	4, 5, 9 e 10	2019	2020
	11, 12 e 16	2020	2021
M <sub>1</sub>	—	—	—
M <sub>2</sub>	—	—	—
M <sub>3</sub>	—	—	—
O <sub>3</sub>	—	—	—
O <sub>4</sub>	—	—	—

## 2. Dati da monitorare e comunicare


N.	Parametri per il monitoraggio	Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato	Descrizione
1	Numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number - VIN)	1.1.3	identificazione del veicolo e dei componenti
2	Numero di identificazione del motore	1.2.2	
3	Numero di certificazione del CdxA <sup>(1)</sup> (se pertinente)	1.8.3	
4	Numero di certificazione della trasmissione	1.3.2	
5	Numero di certificazione degli assi	1.6.2	
6	Numero di certificazione degli pneumatici, asse 1	1.9.2	
7	Numero di certificazione degli pneumatici, asse 2	1.9.6	
8	Numero di certificazione degli pneumatici, asse 3	1.9.10	
9	Numero di certificazione degli pneumatici, asse 4	1.9.14	



N.	Parametri per il monitoraggio	Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato	Descrizione
10	Categoria del veicolo (N <sub>1</sub> , N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> , M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> )	1.1.4	classificazione del veicolo
11	Configurazione degli assi	1.1.5	
12	Peso lordo massimo del veicolo (t)	1.1.6	
13	Gruppo del veicolo	1.1.7	
14	Nome e indirizzo del costruttore	1.1.1	specifiche del veicolo e del telaio
15	Marca (denominazione commerciale del costruttore)	1.1.7 allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2017/2400	specifiche principali del motore
16	Massa a vuoto effettiva corretta (kg)	1.1.8	
17	Potenza nominale del motore (kW)	1.2.3	
18	Regime minimo del motore (1/min)	1.2.4	
19	Regime nominale del motore (1/min)	1.2.5	
20	Cilindrata del motore (ltr)	1.2.6	
21	Tipo di carburante di riferimento del motore (diesel/GPL/GNC...)	1.2.7	
22	Opzione di certificazione utilizzata per ottenere il C <sub>d</sub> x <sub>A</sub> (valori standard/misurazione)	1.8.2	aerodinamica
23	Valore del C <sub>d</sub> x <sub>A</sub> (valore di resistenza aerodinamica)	1.8.4	
24	Nome e indirizzo del costruttore della trasmissione	—	specifiche principali della trasmissione
25	Marca (denominazione commerciale del costruttore della trasmissione)	—	
26	Opzione di certificazione utilizzata per ottenere le mappe delle perdite dello strumento di simulazione (opzione 1/opzione 2/opzione 3/valori standard)	1.3.3	
27	Tipo di trasmissione [SMT <sup>2</sup> (²), AMT (³), APT (⁴)-S (⁵), APT-P (⁶)]	1.3.4	
28	Numero di marce	1.3.5	
29	Rapporto di trasmissione finale	1.3.6	
30	Tipo di rallentatore	1.3.7	
31	Presa di forza (sì/no)	1.3.8	specifiche principali dell'asse
32	Nome e indirizzo del costruttore dell'asse	—	
33	Marca (denominazione commerciale del costruttore dell'asse)	—	
34	Opzione di certificazione utilizzata per ottenere una mappa delle perdite di uno strumento di simulazione (valori standard/misurazione)	1.7.3	
35	Tipo di asse (ad esempio asse motore unico standard)	1.7.4	
36	Rapporto assi	1.7.5	



N.	Parametri per il monitoraggio	Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato	Descrizione
37	Opzione di certificazione utilizzata per ottenere una mappa delle perdite di uno strumento di simulazione (valori standard/misurazione)	1.6.3	specifiche del rinvio angolare
38	Rapporto del rinvio angolare	1.6.4	
39	Nome e indirizzo del costruttore degli pneumatici	—	specifiche principali degli pneumatici
40	Marca (denominazione commerciale del costruttore degli pneumatici)	—	
41	Dimensioni degli pneumatici, asse 1	1.9.1	
42	Coefficiente specifico di resistenza al rotolamento (rolling resistance coefficient - RRC) di tutti gli pneumatici sull'asse 1	1.9.3	
43	Dimensioni degli pneumatici asse 2	1.9.4	
44	Doppio asse (sì/no) asse 2	1.9.5	
45	RRC specifico di tutti gli pneumatici sull'asse 2	1.9.7	
46	Dimensioni degli pneumatici asse 3	1.9.8	
47	Doppio asse (sì/no) asse 3	1.9.9	
48	RRC specifico di tutti gli pneumatici sull'asse 3	1.9.11	
49	Dimensioni degli pneumatici asse 4	1.9.12	
50	Doppio asse (sì/no) asse 4	1.9.13	
51	RRC specifico di tutti gli pneumatici sull'asse 4	1.9.15	
52	Tecnologia della ventola di raffreddamento del motore	1.10.1	specifiche principali degli organi ausiliari
53	Tecnologia della pompa del servosterzo	1.10.2	
54	Tecnologia dell'impianto elettrico	1.10.3	
55	Tecnologia dell'impianto pneumatico	1.10.4	
56	Profilo di utilizzo (lungo raggio, lungo raggio [sistema modulare europeo (?)] regionale, regionale (sistema modulare europeo), urbano, municipale, edilizia)	2.1.1	parametri di simulazione (per ogni combinazione profilo di utilizzo/carico/carburante)
57	Carico (quale definito nello strumento di simulazione) (kg)	2.1.2	
58	Tipo di carburante (diesel/benzina/GPL/GNC/...)	2.1.3	
59	Massa totale del veicolo nella simulazione (kg)	2.1.4	
60	Velocità media (km/h)	2.2.1	prestazioni di guida del veicolo (per ogni combinazione profilo di utilizzo/carico/carburante)
61	Velocità istantanea minima (km/h)	2.2.2	
62	Velocità istantanea massima (km/h)	2.2.3	
63	Decelerazione massima (m/s <sup>2</sup> )	2.2.4	
64	Accelerazione massima (m/s <sup>2</sup> )	2.2.5	
65	Percentuale del tempo di guida a pieno carico	2.2.6	



N.	Parametri per il monitoraggio	Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato	Descrizione
66	Numero totale di cambi marcia	2.2.7	
67	Distanza totale percorsa (km)	2.2.8	
68	Emissioni di CO <sub>2</sub> (espresse in g/km, g/t-km, g/p-km, g/m <sup>3</sup> -km)	2.3.13-2.3.16	emissioni di CO <sub>2</sub> e consumo di carburante (per ogni combinazione profilo di utilizzo/carico/carburante)
69	Consumo di carburante (espresso in g/km, g/t-km, g/p-km, g/m <sup>3</sup> -km, l/100 km, l/t-km, l/p-km, l/m <sup>3</sup> -km, MJ/km, MJ/t-km, MJ/p-km, MJ/m <sup>3</sup> -km)	2.3.1-2.3.12	
70	Versione dello strumento di simulazione (X.X.X.)	3.1.1	software e informazioni per l'utilizzatore
71	Data e ora della simulazione	3.1.2	
72	Numero di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione	—	
73	Algoritmo crittografico del risultato dello strumento di simulazione	3.1.4	
74	Tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub>	—	tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo
75	Emissioni massiche di CO <sub>2</sub> del motore nella prova WHTC <sup>(8)</sup> (g/kWh)	Punto 1.4.2 dell'addendum all'appendice 5, o punto 1.4.2 dell'addendum all'appendice 7, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi	emissioni di CO <sub>2</sub> del motore e consumo di carburante specifico
76	Consumo di carburante del motore nella prova WHTC (g/kWh)	Punto 1.4.2 dell'addendum all'appendice 5, o punto 1.4.2 dell'addendum all'appendice 7, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi	
77	Emissioni massiche di CO <sub>2</sub> del motore nella prova WHSC <sup>(9)</sup> (g/kWh)	Punto 1.4.1 dell'addendum all'appendice 5, o punto 1.4.1 dell'addendum all'appendice 7, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi	
78	Consumo di carburante del motore nella prova WHSC (g/kWh)	Punto 1.4.1 dell'addendum all'appendice 5, o punto 1.4.1 dell'addendum all'appendice 7, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi	

(1) 1 Resistenza aerodinamica.

(2) Trasmissione manuale sincronizzata.

(3) Trasmissione manuale automatizzata o trasmissione automatica ad azionamento meccanico.

(4) Trasmissione automatica Powershifting.


(5) «Tipo S», la disposizione in serie di un convertitore di coppia e delle parti meccaniche della trasmissione ad esso collegate.

(6) «Tipo P», la disposizione in parallelo di un convertitore di coppia e delle parti meccaniche della trasmissione ad esso collegate (per esempio nei ripartitori di potenza).

(7) Sistema modulare europeo in conformità della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

(8) World Harmonized Transient Driving Cycle – Ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale.

(9) Worldwide Harmonised Steady state Cycle – Ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale.



PARTE C: INTERVALLI DEL VALORE DI RESISTENZA AERODINAMICA (CDXA) A FINI DI PUBBLICAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6

Al fine di mettere a disposizione del pubblico il valore del CdxA di cui alla voce 23 conformemente all'articolo 6, la Commissione utilizza gli intervalli definiti nella tabella seguente che contiene l'intervallo corrispondente per ogni valore del CdxA.

Intervallo	valore del CdxA [m <sup>2</sup> ]	
	CdxA min (CdxA ≥ CdxA min)	CdxA max (CdxA < CdxA max)
A1	0,00	3,00
A2	3,00	3,15
A3	3,15	3,31
A4	3,31	3,48
A5	3,48	3,65
A6	3,65	3,83
A7	3,83	4,02
A8	4,02	4,22
A9	4,22	4,43
A10	4,43	4,65
A11	4,65	4,88
A12	4,88	5,12
A13	5,12	5,38
A14	5,38	5,65
A15	5,65	5,93
A16	5,93	6,23
A17	6,23	6,54
A18	6,54	6,87
A19	6,87	7,21
A20	7,21	7,57
A21	7,57	7,95
A22	7,95	8,35
A23	8,35	8,77
A24	8,77	9,21



## ALLEGATO II

**Comunicazione e gestione dei dati**

## 1. COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

- 1.1. I dati di cui all'allegato I, parte A, sono trasmessi in conformità dell'articolo 4 dal punto di contatto dell'autorità competente mediante trasferimento elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea per l'ambiente («Agenzia»).

Il punto di contatto notifica per e-mail alla Commissione e all'Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi, ai seguenti indirizzi:

EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

e

HDV-monitoring@eea.europa.eu

## 2. COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COSTRUTTORI

- 2.1. I costruttori notificano alla Commissione tempestivamente e non oltre il 31 dicembre 2018 le seguenti informazioni:

- a) il nome del costruttore indicato nel certificato di conformità o nella scheda di omologazione individuale;
- b) il codice WMI (*World Manufacturer Identifier*) ai sensi del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>, che va utilizzato per i numeri di identificazione dei veicoli pesanti nuovi immessi sul mercato;
- c) il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati nel Business Data Repository dell'Agenzia.

Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche di tali informazioni.

La notifica è inviata all'indirizzo di cui al punto 1.1.

- 2.2. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione le informazioni di cui al punto 2.1.

- 2.3. I dati specificati nell'allegato I, parte B, punto 2, sono trasmessi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico al Business Data Repository gestito dall'Agenzia.


Il punto di contatto notifica per e-mail alla Commissione e all'Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi con e-mail agli indirizzi di cui al punto 1.1.

## 3. ELABORAZIONE DEI DATI

- 3.1. L'Agenzia elabora i dati trasmessi in conformità dei punti 1.1 e 2.3 e registra i dati elaborati nel registro.

- 3.2. I dati relativi ai veicoli pesanti immatricolati nell'anno civile precedente e iscritti nel registro sono resi pubblici al più tardi entro il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dal 2020, ad eccezione delle voci di cui all'articolo 6, paragrafo 1.


<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).





- 3.3. Quando un'autorità competente o un costruttore riscontra errori nei dati presentati, li notifica tempestivamente alla Commissione e all'Agenzia inviando una segnalazione al registro centralizzato dei dati o al Business Data Repository e un'e-mail agli indirizzi di cui al punto 1.1.
- 3.4. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, verifica gli errori segnalati e ove opportuno rettifica i dati nel registro.
- 3.5. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, mette a disposizione moduli in formato elettronico per la trasmissione dei dati di cui ai punti 1.1 e 2.3 in tempo utile prima della scadenza dei termini di trasmissione.

**18CE1639**



**DIRETTIVA (UE) 2018/957 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 28 giugno 2018**  
**recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno, sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'applicazione e il rispetto di tali principi sono ulteriormente sviluppati dall'Unione e mirano a garantire la parità di condizioni per le imprese e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
- (2) La libera prestazione dei servizi include il diritto delle imprese di prestare servizi nel territorio di un altro Stato membro e di distaccare temporaneamente i propri lavoratori nel territorio di tale Stato membro a tale scopo. Conformemente all'articolo 56 TFUE, sono vietate le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
- (3) A norma dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve promuovere la giustizia e la protezione sociali. A norma dell'articolo 9 TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
- (4) A più di vent'anni dalla sua adozione, si è reso necessario valutare se la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> consegua ancora il giusto equilibrio tra la necessità di promuovere la libera prestazione dei servizi e garantire parità di condizioni, da un lato, e quella di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, dall'altro. Parallelamente alla revisione della direttiva 96/71/CE, è opportuno accordare priorità all'attuazione e applicazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, allo scopo di garantire uniformità nell'applicazione delle norme e un'autentica convergenza sociale.


<sup>(1)</sup> GU C 75 del 10.3.2017, pag. 81.

<sup>(2)</sup> GU C 185 del 9.6.2017, pag. 75.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2018.


<sup>(4)</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IML») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).



- (5) Disporre di dati statistici sufficienti e accurati in materia di lavoratori distaccati è estremamente importante, in particolare per quanto riguarda il numero di lavoratori distaccati per determinati settori di occupazione e per Stato membro. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione raccolgano e monitorino tali dati.
- (6) Il principio della parità di trattamento e il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità sono stati sanciti dal diritto dell'Unione sin dai trattati istitutivi. Il principio della parità di retribuzione è stato attuato mediante atti di diritto derivato, riferendosi non solo alla parità tra uomini e donne ma anche tra lavoratori con contratti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno e tra lavoratori assunti tramite agenzia interinale e lavoratori comparabili dell'impresa utilizzatrice. Tali principi includono il divieto di qualsiasi misura che possa, direttamente o indirettamente, dare luogo a una discriminazione effettuata sulla base della nazionalità. Nell'applicare tali principi, occorre tenere conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (7) Le autorità e gli organismi competenti, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, dovrebbero essere in grado di verificare se le condizioni di alloggio per i lavoratori distaccati fornito direttamente o indirettamente dai datori di lavoro rispettino le norme nazionali dello Stato membro nel cui territorio i lavoratori sono distaccati (Stato membro ospitante), che si applicano anche ai lavoratori distaccati.
- (8) I lavoratori distaccati, che sono inviati temporaneamente dal loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro ospitante verso un altro luogo di lavoro, dovrebbero ricevere almeno le stesse indennità o lo stesso rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali che si applicano ai lavoratori locali in tale Stato membro. Lo stesso dovrebbe applicarsi alle spese sostenute da lavoratori distaccati tenuti a recarsi al loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro ospitante e fare da esso ritorno. Il doppio pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrebbe essere evitato.
- (9) Il distacco è di natura temporanea. I lavoratori distaccati generalmente rientrano nello Stato membro a partire dal quale sono stati distaccati dopo aver effettuato il lavoro per il quale sono stati distaccati. Tuttavia, in considerazione della lunga durata di determinati distacchi, e riconoscendo il nesso fra il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e i lavoratori distaccati per tali periodi di lunga durata, qualora il distacco duri per periodi superiori a 12 mesi, gli Stati membri ospitanti dovrebbero assicurare che le imprese che distaccano lavoratori nel loro territorio garantiscano agli stessi una serie aggiuntiva di condizioni di lavoro e di occupazione applicabili in via obbligatoria ai lavoratori nello Stato membro in cui il lavoro è svolto. Tale periodo dovrebbe essere prorogato qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata.
- (10) È necessario garantire una maggiore protezione dei lavoratori per salvaguardare la libera prestazione dei servizi su base equa, sia a breve che a lungo termine, in particolare evitando l'abuso dei diritti garantiti dai trattati. Tuttavia, le norme che garantiscono tale protezione dei lavoratori non possono pregiudicare il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi anche nei casi in cui un distacco sia superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi. Qualsiasi disposizione applicabile a lavoratori distaccati nel contesto di un distacco superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi deve pertanto essere compatibile con tale libertà. In conformità della giurisprudenza consolidata, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi sono ammissibili solo se sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale e se sono proporzionate e necessarie.
- (11) Qualora un distacco sia superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi, la serie aggiuntiva di condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere garantite dall'impresa che distacca lavoratori nel territorio di un altro Stato membro dovrebbe contemplare anche i lavoratori che sono distaccati in sostituzione di altri lavoratori distaccati che espletano le stesse mansioni nello stesso luogo, al fine di garantire che tali sostituzioni non siano utilizzate per aggirare le norme altrimenti applicabili.
- (12) La direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> rispecchia il principio secondo il quale le condizioni di base di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale dovrebbero essere quanto meno identiche a quelle che si applicherebbero a tali lavoratori se essi fossero assunti dall'impresa utilizzatrice per svolgere lo stesso lavoro. Tale principio dovrebbe applicarsi anche ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale distaccati nel territorio di un altro Stato membro. Ove si applichi detto principio, l'impresa utilizzatrice dovrebbe informare l'agenzia interinale riguardo alle condizioni di lavoro e alla retribuzione che applica per i propri lavoratori. Gli Stati membri possono, a determinate condizioni, derogare ai principi della parità di trattamento e di parità di retribuzione a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/104/CE. Qualora si applichi tale deroga, l'agenzia interinale non necessita delle informazioni concernenti le condizioni di lavoro applicate dall'impresa utilizzatrice e pertanto l'obbligo di informazione non dovrebbe applicarsi.


<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).



- (13) L'esperienza mostra che i lavoratori forniti da un'impresa di lavoro temporaneo o da un'impresa che effettua la fornitura di lavoratori a un'impresa utilizzatrice sono a volte inviati nel territorio di un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionali. È opportuno assicurare la protezione di tali lavoratori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'impresa utilizzatrice informi l'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa che effettua la fornitura di lavoratori riguardo ai lavoratori distaccati che svolgono temporaneamente un'attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui normalmente lavorano per l'impresa di lavoro temporaneo o per l'impresa che effettua la fornitura di lavoratori o per l'impresa utilizzatrice, al fine di consentire al datore di lavoro di applicare, se del caso, le condizioni di lavoro e di occupazione più favorevoli per i lavoratori distaccati.
- (14) La presente direttiva, allo stesso modo della direttiva 96/71/CE, dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 <sup>(1)</sup> e (CE) n. 987/2009 <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (15) A causa dell'elevato grado di mobilità che caratterizza il lavoro nel settore del trasporto internazionale su strada, l'attuazione della presente direttiva in tale settore solleva particolari problematiche e difficoltà di natura giuridica, che saranno affrontate, nel quadro del pacchetto sulla mobilità, mediante norme specifiche per il trasporto su strada anche rafforzando la lotta contro frodi e abusi.
- (16) In un mercato interno veramente integrato e competitivo le imprese competono sulla base di fattori quali la produttività, l'efficienza, e il livello d'istruzione e di competenza della forza lavoro, nonché la qualità dei loro beni e servizi nonché il grado di innovazione degli stessi.
- (17) Rientra nella sfera di competenza degli Stati membri stabilire norme sulla retribuzione in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. La determinazione dei salari è una questione di competenza esclusiva degli Stati membri e delle parti sociali. È opportuno prestare particolare attenzione a non pregiudicare i sistemi nazionali di determinazione dei salari o la libertà delle parti interessate.
- (18) Per il raffronto fra la retribuzione corrisposta al lavoratore distaccato e la retribuzione dovuta a norma della normativa e/o delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, si dovrebbe prendere in considerazione l'importo lordo della retribuzione. Si dovrebbero raffrontare gli importi lordi complessivi della retribuzione anziché i singoli elementi costitutivi della retribuzione che sono resi obbligatori come previsto dalla presente direttiva. Ciononostante, al fine di garantire trasparenza e assistere le autorità e gli organismi competenti nello svolgimento di verifiche e controlli, è necessario che gli elementi costitutivi della retribuzione possano essere individuati in modo sufficientemente dettagliato in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali dello Stato membro a partire dal quale il lavoratore è stato distaccato. A meno che le indennità specifiche per il distacco non riguardino le spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio, esse dovrebbero essere considerate parte della retribuzione e dovrebbero essere prese in considerazione allo scopo di raffrontare gli importi lordi complessivi della retribuzione.
- (19) Le indennità specifiche per il distacco spesso perseguono varie finalità. Nella misura in cui il loro obiettivo è il rimborso delle spese sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio, le stesse non dovrebbero essere considerate parte della retribuzione. Spetta agli Stati membri stabilire norme con riguardo al rimborso di tali spese in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Il datore di lavoro dovrebbe rimborsare tale spesa ai lavoratori distaccati, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro.
- (20) In considerazione dell'importanza delle indennità specifiche per il distacco, si dovrebbe evitare l'incertezza riguardo a quali elementi di tali indennità siano destinati al rimborso delle spese sostenute a causa del distacco. L'intera indennità dovrebbe essere considerata come versata a titolo di rimborso delle spese, a meno che le condizioni di lavoro e di occupazione derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, dai contratti collettivi, dagli arbitrati o dagli accordi contrattuali, che si applicano al rapporto di lavoro, determinino quali elementi dell'indennità sono destinati al rimborso delle spese sostenute a causa del distacco e quali sono parte della retribuzione.
- (21) Gli elementi costitutivi della retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione in conformità della normativa nazionale o dei contratti collettivi ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere chiari e trasparenti per tutte le imprese e i lavoratori distaccati. Dal momento che la trasparenza e l'accesso alle informazioni sono essenziali ai fini della certezza giuridica e dell'applicazione della legge, è giustificato con riguardo all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, estendere l'obbligo degli Stati membri di pubblicare le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, sull'unico sito web ufficiale nazionale, agli elementi costitutivi della retribuzione, resi

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).



obbligatorie, nonché la serie aggiuntiva di condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai distacchi superiori ai 12 o, se del caso, 18 mesi ai sensi della presente direttiva. Ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare che le informazioni fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale siano accurate e aggiornate regolarmente. Eventuali sanzioni irrogate a un'impresa per il mancato rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere garantite ai lavoratori distaccati dovrebbero essere proporzionate, e la determinazione della sanzione dovrebbe tener conto, in particolare, del fatto che le informazioni pubblicate sull'unico sito web ufficiale nazionale in materia di condizioni di lavoro e di occupazione siano state o meno fornite a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali.


- (22) La direttiva 2014/67/UE stabilisce una serie di disposizioni per garantire l'applicazione e il rispetto delle norme sul distacco dei lavoratori da parte di tutte le imprese. L'articolo 4 di tale direttiva stabilisce elementi fattuali che possono essere presi in considerazione nella valutazione generale delle situazioni specifiche al fine di accertare l'autenticità del distacco e prevenire gli abusi e l'elusione delle norme.
- (23) I datori di lavoro dovrebbero, prima dell'inizio di un distacco, adottare misure adeguate per fornire informazioni essenziali al lavoratore sulle condizioni di lavoro e di occupazione per quanto riguarda il distacco, conformemente alla direttiva 91/533/CEE <sup>(1)</sup>.
- (24) La presente direttiva stabilisce un quadro equilibrato per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi e la tutela dei lavoratori distaccati, non discriminatorio, trasparente e proporzionato, nel rispetto della diversità delle relazioni industriali nazionali. La presente direttiva non osta all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione più favorevoli per i lavoratori distaccati.
- (25) Al fine di combattere gli abusi nelle situazioni di subcontraenza e di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/67/UE per assicurare la responsabilità di subcontratto.
- (26) Per assicurare che la direttiva 96/71/CE sia correttamente applicata, è necessario rafforzare il coordinamento tra le autorità e/o gli organismi competenti degli Stati membri, nonché la cooperazione a livello dell'Unione nella lotta contro le frodi relative al distacco di lavoratori.
- (27) Nel quadro della lotta alle frodi connesse al distacco dei lavoratori, la piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, («piattaforma»), istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, dovrebbe partecipare, in conformità del suo mandato, al monitoraggio e alla valutazione di casi di frode, migliorare l'attuazione e l'efficacia della cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, sviluppare meccanismi di allerta e prestare assistenza e sostegno alla cooperazione amministrativa rafforzata e agli scambi di informazioni tra le autorità o gli organismi competenti. Per svolgere tali attività, la piattaforma deve operare in stretta collaborazione con il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, istituito dalla decisione 2009/17/CE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (28) Il carattere transnazionale di talune situazioni di frode o abuso connesse al distacco dei lavoratori giustifica l'adozione di misure concrete volte a rafforzare la dimensione transnazionale di ispezioni, indagini e scambi di informazioni tra le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri interessati. A tal fine, nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista dalle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, in particolare dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/67/UE le autorità o gli organismi competenti dovrebbero disporre dei mezzi necessari per segnalare situazioni del genere e scambiare informazioni volte a prevenire e a contrastare le frodi e gli abusi.
- (29) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(4)</sup>, del 28 settembre 2011, in casi debitamente motivati, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

<sup>(1)</sup> Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/17/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).

<sup>(4)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



(30) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/71/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

**Modifiche della direttiva 96/71/CE**

La direttiva 96/71/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente: «Oggetto e ambito d'applicazione»;
- b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«-1. La presente direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate.

-1 bis. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Essa non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali.»;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la fornitura di lavoratori, un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa che lo fornisce temporaneamente.»;

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«Nel caso in cui un lavoratore, che sia stato fornito da una impresa di lavoro temporaneo o da una impresa che effettua cessioni temporanee presso un'impresa utilizzatrice di cui alla lettera c), sia chiamato, dall'impresa utilizzatrice, a svolgere un lavoro nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale ai sensi delle lettere a), b) o c), nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore abitualmente lavora per l'impresa di lavoro temporaneo o per l'impresa che effettua cessioni temporanee, oppure per l'impresa utilizzatrice, il lavoratore è considerato distaccato nel territorio di tale Stato membro dall'impresa di lavoro temporaneo o dall'impresa che effettua la fornitura con la quale sussiste un rapporto di lavoro. L'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa che effettua la fornitura di lavoratori si considera essere un'impresa di cui al paragrafo 1 e tale impresa deve rispettare pienamente le pertinenti disposizioni della presente direttiva e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

L'impresa utilizzatrice informa a tempo debito l'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa che ha effettuato la fornitura di un lavoratore prima dell'inizio del lavoro di cui al secondo comma.


(\*) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie elencate di seguito che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono stabilite da:

— disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o



- da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 8:
- a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  - b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
  - c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; la presente lettera non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
  - d) condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
  - e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
  - f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
  - g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
  - h) condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
  - i) indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.

La lettera i) si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da lavoratori distaccati qualora gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro nel cui territorio sono distaccati e fare da esso ritorno, ovvero qualora siano inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro da tale abituale luogo di lavoro verso un altro luogo di lavoro.

Ai fini della presente direttiva il concetto di retribuzione è determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e con esso si intendono tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nello Stato membro in questione o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 8.

Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri pubblicano le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, sull'unico sito web ufficiale nazionale di cui allo stesso articolo, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione di cui al terzo comma del presente paragrafo e tutte le condizioni di lavoro e di occupazione a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale siano esatte e aggiornate. La Commissione pubblica sul suo sito web gli indirizzi dei siti web ufficiali nazionali unici.

Qualora, contrariamente all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, le informazioni pubblicate sull'unico sito web ufficiale nazionale non indichino quali condizioni di lavoro e di occupazione debbano essere applicate, tale circostanza è presa in considerazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, nel determinare le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, nella misura necessaria a garantirne la proporzionalità.»

- b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Qualora la durata effettiva di un distacco superi 12 mesi, gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai lavoratori che sono distaccati nel loro territorio oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, stabilite da:

- disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o
- contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o che in alternativa si applicano a norma del paragrafo 8.



Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle materie seguenti:

- a) procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, comprese le clausole di non concorrenza;
- b) regimi pensionistici integrativi di categoria.

Qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata, lo Stato membro in cui è prestato il servizio estende il periodo di cui al primo comma a 18 mesi.

Se un'impresa di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sostituisce un lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato che espleta le stesse mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco ai fini del presente paragrafo corrisponde alla durata complessiva dei periodi di distacco dei singoli lavoratori distaccati interessati.

Il concetto di «stesse mansioni nello stesso luogo» di cui al quarto comma del presente paragrafo è determinato tenendo in considerazione, tra l'altro, la natura del servizio da prestare, il lavoro da effettuare e l'indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro.

1 *ter*. Gli Stati membri dispongono che le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), garantiscano ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale forniti da tali agenzie stabilite nello Stato membro in cui il lavoro è svolto.

L'impresa utilizzatrice informa le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), circa le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano in materia di condizioni di lavoro e retribuzione nella misura prevista dal primo comma del presente paragrafo.

(\*) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GUL 327 del 5.12.2008, pag. 9).;

- c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. I paragrafi da 1 a 6 non ostano all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori.

Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Fatta salva la lettera h) del primo comma del paragrafo 1, il datore di lavoro provvede a rimborsare tali spese al lavoratore distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro.


Qualora le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro non determinino se elementi dell'indennità specifica per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco o se fanno parte della retribuzione e, nel caso, quali siano detti elementi, l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese.»;

- d) al paragrafo 8 il secondo comma e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati di cui al primo comma, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi:

- dei contratti collettivi o degli arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o
- dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale,

a condizione che la loro applicazione alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, assicuri la parità di trattamento quanto alle materie di cui al primo comma, del paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, con riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere assicurate ai lavoratori distaccati in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, fra tali imprese e le altre imprese di cui al presente comma che si trovano in una situazione analoga.





Si considera che vi sia parità di trattamento, a norma del presente articolo, quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga:

- sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per quanto attiene alle materie elencate al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, con riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere assicurate ai lavoratori distaccati in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, e
- sono soggette ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti.»;

e) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Gli Stati membri possono esigere che le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, garantiscano ai lavoratori di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, altre condizioni di lavoro e di occupazione che sono applicabili ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale nello Stato membro in cui il lavoro è svolto.

10. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri, nel rispetto dei trattati, applichino alle imprese nazionali e a quelle di altri Stati membri, sulla base della parità di trattamento, condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al primo comma del paragrafo 1, laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico.»;

3) all'articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri predispongono una cooperazione tra le autorità o gli organismi competenti, comprese le amministrazioni pubbliche che, in conformità del diritto nazionale, sono competenti per il monitoraggio sulle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3, anche a livello dell'Unione. Tale cooperazione consiste, in particolare, nel rispondere alle richieste motivate di informazioni da parte di tali autorità o organismi a proposito della fornitura transnazionale di lavoratori e nel combattere gli abusi evidenti o presunti casi di attività transnazionali illegali, quali i casi transfrontalieri di lavoro non dichiarato e lavoro autonomo fittizio legati al distacco dei lavoratori. Qualora l'autorità o l'organismo competente dello Stato membro a partire dal quale il lavoratore è distaccato non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, esso sollecita l'ottenimento di tali informazioni presso altre autorità o organismi in tale Stato membro. In caso di ritardi persistenti nella trasmissione delle informazioni allo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, la Commissione ne è informata e adotta misure adeguate.»;

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

#### **Monitoraggio, controllo ed esecuzione**

Lo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e lo Stato membro a partire dal quale il lavoratore è distaccato sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell'esecuzione e degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva 2014/67/UE e adottano misure adeguate in caso di inosservanza della presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.


Gli Stati membri vigilano in particolare affinché i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori dispongano di procedure adeguate ai fini dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Qualora, a seguito di una valutazione generale effettuata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/67/UE, sia accertato che un'impresa, in modo scorretto o fraudolento, simuli che la situazione di un lavoratore rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, lo Stato membro in questione garantisce che il lavoratore benefici della normativa e della prassi pertinente.

Gli Stati membri garantiscono che in virtù del presente articolo il lavoratore interessato non sia soggetto a condizioni meno favorevoli di quelle applicate ai lavoratori distaccati.»;

5) la frase introduttiva dell'allegato è sostituita dalla seguente:

«Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, comprendono tutte le attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:».



*Articolo 2***Riesame**

1. La Commissione riesamina l'applicazione e l'attuazione della presente direttiva. Entro il 30 luglio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include una valutazione della necessità di introdurre ulteriori misure per garantire parità di condizioni e tutelare i lavoratori:
  - a) in caso di subcontraenza;
  - b) alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva, tenendo conto degli sviluppi relativi all'atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.

*Articolo 3***Recepimento e applicazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 luglio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal il 30 luglio 2020. Fino a tale data, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. La presente direttiva si applica al settore del trasporto su strada a decorrere dalla data di applicazione di un atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5***Destinatari**


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

*Per il Parlamento europeo*  
Il presidente  
A. TAJANI

*Per il Consiglio*  
La presidente  
L. PAVLOVA

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).



**DIRETTIVA (UE) 2018/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 28 giugno 2018****relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:


- (1) La libertà professionale è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») garantisce la libertà professionale e la libertà d'impresa. La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero pertanto frapporre ostacoli ingiustificati o sproporzionati all'esercizio di tali diritti fondamentali.
- (2) In assenza nel diritto dell'Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è competenza di uno Stato membro decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
- (3) Il principio di proporzionalità rientra tra i principi generali del diritto dell'Unione. Come risulta dalla giurisprudenza <sup>(3)</sup>, i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal TFUE dovrebbero soddisfare quattro condizioni, vale a dire: applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse generale, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (4) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> contiene l'obbligo per gli Stati membri di valutare la proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, e di comunicare alla Commissione i risultati di tale valutazione, dando il via al «processo di valutazione reciproca». Nell'ambito di tale processo, gli Stati membri erano tenuti a sottoporre ad analisi l'insieme della loro legislazione per tutte le professioni regolamentate nel loro territorio.
- (5) I risultati del processo di valutazione reciproca hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che gli Stati membri devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità dell'esame di tali requisiti a tutti i livelli di regolamentazione. Per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all'accesso ad alcune attività di lavoro subordinato o autonomo e all'esercizio di queste, vi dovrebbe essere un approccio comune a livello dell'Unione per evitare l'adozione di provvedimenti sproporzionati.
- (6) Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese», la Commissione ha riconosciuto la necessità di adottare un quadro analitico in materia di proporzionalità, destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri in sede di riesame delle esistenti regolamentazioni delle professioni o di proposta di nuove regolamentazioni.

<sup>(1)</sup> GU C 288 del 31.8.2017, pag. 43.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2018.

<sup>(3)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 1995 Gebhard, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, punto 37.


<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).



- (7) La presente direttiva mira a stabilire le norme per le valutazioni della proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell'introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo la trasparenza e un elevato livello di tutela dei consumatori.
- (8) Le attività contemplate dalla presente direttiva dovrebbero riguardare le professioni regolamentate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate esistenti o il loro esercizio o alle nuove professioni che gli Stati membri stanno valutando se regolamentare. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in aggiunta alla direttiva 2005/36/CE, fatte salve le altre disposizioni definite in altri atti dell'Unione per quanto riguarda l'accesso a una determinata professione regolamentata, o il suo esercizio.
- (9) La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di definire l'organizzazione e il contenuto dei propri sistemi di istruzione e di formazione professionale, e in particolare per quanto riguarda la possibilità di delegare a organismi professionali il potere di organizzare o supervisionare l'istruzione e la formazione professionale. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva le disposizioni che non limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, incluse modifiche redazionali, adeguamenti tecnici del contenuto di corsi di formazione o l'ammodernamento delle regolamentazioni sulla formazione. Qualora l'istruzione o la formazione professionale consistano in attività remunerate, dovrebbe essere garantita la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi.
- (10) Nei casi in cui gli Stati membri recepiscano requisiti specifici relativi alla regolamentazione di una determinata professione stabiliti in altri atti dell'Unione, che non lasciano agli Stati membri la scelta dell'esatta modalità di recepimento, la valutazione della proporzionalità prescritta da specifiche disposizioni della presente direttiva non dovrebbe essere applicata.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero poter contare su un quadro normativo comune basato su concetti giuridici chiaramente definiti concernenti le diverse modalità di regolamentazione di una professione nell'Unione. Esistono diverse modalità di regolamentazione di una professione, ad esempio riservando l'accesso a una determinata attività o il suo esercizio ai titolari di una qualifica professionale. Gli Stati membri possono disciplinare anche una delle modalità di esercizio di una professione tramite la definizione delle condizioni per l'uso dei titoli professionali o l'imposizione di requisiti di qualifica soltanto per i lavoratori autonomi, i professionisti dipendenti, i dirigenti o i rappresentanti legali di imprese, soprattutto laddove l'attività sia esercitata da una persona giuridica sotto forma di una società professionale.
- (12) Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri dovrebbero valutare la proporzionalità di tali disposizioni. La portata della valutazione dovrebbe essere proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione introdotta.
- (13) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere adottate da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale Stato membro, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni. Sebbene uno Stato membro non debba necessariamente produrre uno studio specifico o precisi elementi o materiali suffraganti la proporzionalità di tale provvedimento prima della sua adozione, esso dovrebbe condurre un'analisi oggettiva, tenendo conto delle circostanze specifiche di tale Stato membro, che dimostri che sussistono rischi reali per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero procedere a valutazioni della proporzionalità in modo obiettivo e indipendente, anche nel caso in cui una professione sia regolamentata in via indiretta, mediante l'attribuzione del potere regolamentare a un determinato ordine professionale. Tali valutazioni potrebbero includere il parere di un organismo indipendente, tra cui gli organismi esistenti che partecipano al processo legislativo nazionale, incaricato dagli Stati membri interessati del compito di formulare tale parere. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui la valutazione sia effettuata da parte delle autorità locali, degli organismi di regolamentazione o delle organizzazioni professionali la cui maggiore vicinanza alle condizioni locali e le cui conoscenze specialistiche potrebbero in certi casi metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico, ma le cui scelte politiche potrebbero arrecare benefici agli operatori esistenti a scapito dei nuovi interessati a entrare nel mercato.
- (15) È opportuno verificare la proporzionalità delle disposizioni nuove o modificate che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio dopo l'adozione. Un riesame della proporzionalità di un provvedimento nazionale restrittivo nell'ambito delle professioni regolamentate dovrebbe essere basato non solo sull'obiettivo di tale provvedimento nazionale al momento della sua adozione, ma anche sui suoi effetti valutati dopo la sua adozione. La valutazione della proporzionalità del provvedimento nazionale dovrebbe essere basata sugli sviluppi sopravvenuti nel settore della professione regolamentata successivamente all'adozione del provvedimento.



- (16) Come confermato dalla giurisprudenza costante, è proibita qualsiasi restrizione ingiustificata derivante dal diritto nazionale che limiti la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi, compresa qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o la residenza.
- (17) Qualora l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e l'esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di determinati requisiti relativi a specifiche qualifiche professionali, stabiliti direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali requisiti siano giustificati da motivi di interesse generale, come quelli ai sensi del TFUE, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. È altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi, anche attraverso la garanzia della qualità dei lavori di artigianato, e dei lavoratori; la tutela della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, e la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale; e gli obiettivi di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, quali la promozione dell'economia nazionale a scapito delle libertà fondamentali, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come motivi imperativi di interesse pubblico.
- (18) Spetta agli Stati membri stabilire il livello di tutela che intendono offrire agli obiettivi di interesse pubblico e il livello appropriato di regolamentazione, entro i limiti della proporzionalità. Il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe rispetto a un altro Stato membro non significa che le norme di quest'ultimo siano sproporzionate e dunque incompatibili con il diritto dell'Unione.
- (19) Per quanto riguarda la tutela della salute pubblica, a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un elevato livello di tutela della salute umana. La presente direttiva è pienamente in linea con tale obiettivo.
- (20) Per garantire che le disposizioni che essi introducono e che le modifiche che essi apportano alle disposizioni vigenti siano proporzionate, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i criteri per la valutazione della proporzionalità e i criteri supplementari pertinenti per la professione regolamentata oggetto di analisi. Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, è opportuno tener conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi. È opportuno prendere in considerazione anche il fatto che, nell'ambito dei servizi professionali, si osserva in genere un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti, dato che i professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere.
- (21) I requisiti connessi alle qualifiche professionali dovrebbero essere considerati necessari solo nel caso in cui i provvedimenti esistenti, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o il diritto inteso alla protezione dei consumatori, non possano essere considerati idonei o realmente efficaci per conseguire l'obiettivo perseguito.
- (22) Per soddisfare il requisito della proporzionalità, un provvedimento dovrebbe essere idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Un provvedimento dovrebbe essere considerato idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico, ad esempio allorché rischi analoghi connessi a talune attività sono affrontati in maniera comparabile e le eventuali deroghe alle restrizioni in questione sono applicate conformemente all'obiettivo dichiarato. Il provvedimento nazionale dovrebbe inoltre contribuire effettivamente al conseguimento dell'obiettivo perseguito e pertanto, se non ha alcun effetto sul motivo giustificante, esso non dovrebbe essere considerato idoneo.
- (23) L'incidenza globale del provvedimento sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, sulle scelte dei consumatori e sulla qualità dei servizi erogati, dovrebbe essere debitamente presa in considerazione dagli Stati membri. Su tale base, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio è proporzionata all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero eseguire un confronto tra il provvedimento nazionale in questione e i mezzi alternativi, meno restrittivi, che avrebbero come conseguenza il raggiungimento dello stesso obiettivo imponendo minori restrizioni. Allorché i provvedimenti sono giustificati soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, gli Stati membri dovrebbero valutare se il loro obiettivo non possa essere conseguito con mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività ai professionisti. Ad esempio, nel caso in cui i consumatori




- possono ragionevolmente scegliere se utilizzare o meno i servizi di professionisti qualificati, dovrebbero essere utilizzati mezzi meno restrittivi, quali la protezione del titolo professionale o l'iscrizione a un albo professionale. La regolamentazione tramite attività riservate e titoli professionali protetti dovrebbe essere presa in considerazione laddove i provvedimenti mirino a prevenire un rischio di grave pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico, come la salute pubblica.
- (25) Ove pertinente alla luce della natura e del contenuto del provvedimento oggetto di analisi, gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto degli elementi seguenti: il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nell'ambito di una professione e la qualifica professionale richiesta; la complessità delle mansioni, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste; l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale; se le attività riservate a determinati professionisti possano essere condivise con altri professionisti; e il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato.
- (26) La presente direttiva tiene conto dei progressi scientifici e tecnologici e contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno, incluso l'ambiente digitale. In considerazione della rapidità degli sviluppi tecnologici e scientifici, gli aggiornamenti dei requisiti di accesso potrebbero rivestire particolare importanza per diverse professioni, in particolare per i servizi professionali, forniti per via elettronica. Nel caso in cui uno Stato membro regolamenti una professione, è opportuno tener conto del fatto che gli sviluppi scientifici e tecnologici potrebbero ridurre o incrementare l'asimmetria di informazioni tra professionisti e consumatori. Qualora gli sviluppi scientifici e tecnologici comportino un rischio elevato per gli obiettivi di interesse pubblico, spetta agli Stati membri, ove necessario, incoraggiare i professionisti a stare al passo con tali sviluppi.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione esaustiva delle circostanze in cui il provvedimento è adottato e attuato e valutare in particolare l'effetto delle disposizioni nuove o modificate in combinazione con altri requisiti che limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio. L'accesso a determinate attività e il loro esercizio può essere condizionato al rispetto di diversi requisiti, come le norme in materia di organizzazione della professione, affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale, deontologia, supervisione e responsabilità. Nel valutare l'effetto di disposizioni nuove o modificate, gli Stati membri dovrebbero pertanto tener conto dei requisiti esistenti, inclusi quelli in tema di aggiornamento professionale continuo, affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, restrizioni quantitative, requisiti circa una forma giuridica specifica e in materia di assetto proprietario, restrizioni territoriali, restrizioni multidisciplinari e norme sull'incompatibilità, requisiti in materia di copertura assicurativa, requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione, requisiti tariffari minimi e/o massimi prestabiliti, nonché requisiti in materia di pubblicità.
- (28) L'introduzione di ulteriori requisiti può essere idonea per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico. Il semplice fatto che sia opportuno valutare l'effetto singolo o combinato non significa che i requisiti siano *prima facie* sproporzionati. Ad esempio, l'obbligo di sottoporsi a un aggiornamento professionale continuo può essere indicato per assicurare che i professionisti tengano il passo con gli sviluppi nei rispettivi campi, a condizione che non ponga condizioni discriminatorie e sproporzionate a scapito dei nuovi entranti. Analogamente, l'affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale può essere considerata appropriata laddove tali organizzazioni o ordini professionali sono incaricate dallo Stato di salvaguardare i pertinenti obiettivi di interesse pubblico, ad esempio supervisionando l'esercizio legittimo della professione o organizzando o supervisionando la formazione professionale continua. Laddove l'indipendenza di una professione non possa essere garantita adeguatamente con altri mezzi, gli Stati membri potrebbero considerare l'applicazione di tutele, come la limitazione della partecipazione azionaria di persone esterne alla professione o stabilendo che la maggioranza dei diritti di voto debba essere detenuta da persone che esercitano la professione, a condizione che tali tutele non vadano oltre lo stretto necessario a proteggere l'obiettivo di interesse pubblico. Gli Stati membri potrebbero valutare la possibilità di stabilire requisiti tariffari minimi e/o massimi che i prestatori di servizi dovranno rispettare, in particolare per i servizi ove ciò sia necessario ai fini di un'applicazione efficace del principio del rimborso delle spese, purché tali restrizioni siano proporzionate e siano previste, se necessario, deroghe alle tariffe minime e/o massime. Qualora l'introduzione di ulteriori requisiti comporti una duplicazione dei requisiti già previsti da uno Stato membro nel contesto di altre norme o procedure, tali requisiti non possono essere considerati proporzionati per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.
- (29) Ai sensi del titolo II della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri non possono imporre ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, che erogano servizi professionali a titolo temporaneo o occasionale, requisiti o restrizioni vietati da tale direttiva, come l'autorizzazione da parte di un'organizzazione o di un ordine professionale, la registrazione o l'affiliazione a questi ultimi, o la presenza di rappresentanti sul territorio dello Stato membro ospitante al fine di avere accesso a una professione regolamentata o ai fini del suo esercizio. Gli Stati membri possono, ove necessario, esigere che i prestatori di servizi che desiderano erogare servizi a titolo temporaneo o occasionale, forniscano informazioni sotto forma di una dichiarazione scritta da presentare prima di



erogare il primo servizio e rinnovare detta dichiarazione su base annuale. Pertanto, al fine di facilitare l'erogazione di servizi professionali, è necessario ribadire, tenendo conto della natura temporanea o occasionale del servizio, che requisiti quali la registrazione automatica temporanea o l'affiliazione pro forma ad una organizzazione o ad un ordine professionale, le dichiarazioni preventive e i documenti richiesti nonché il pagamento di una tassa o di eventuali oneri dovrebbero essere proporzionati. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né dovrebbero ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libera prestazione dei servizi. Gli Stati membri dovrebbero valutare, in particolare, se l'obbligo di fornire determinate informazioni e documenti a norma della direttiva 2005/36/CE sia proporzionato e se la possibilità di ottenere ulteriori dettagli attraverso la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri mediante il sistema di informazione del mercato interno sia sufficiente per impedire il serio rischio di elusione delle norme applicabili da parte dei fornitori di servizi. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe applicarsi ai provvedimenti concepiti per garantire il rispetto delle condizioni di impiego applicabili.

- (30) Come confermato dalla giurisprudenza costante, la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra gli interessi protetti dal TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana in sede di valutazione dei requisiti per le professioni sanitarie, quali le attività riservate, il titolo professionale protetto, l'aggiornamento professionale continuo o le norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione, rispettando nel contempo le condizioni minime di formazione stabilite dalla direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri dovrebbero garantire in particolare che la regolamentazione delle professioni sanitarie, aventi implicazioni per la sanità pubblica e la sicurezza dei pazienti, sia proporzionata e contribuisca a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, riconosciuta come diritto fondamentale dalla Carta, nonché a un'assistenza sanitaria sicura, di alta qualità ed efficiente per i cittadini sul loro territorio. Nella definizione di politiche per i servizi di assistenza sanitaria, è opportuno tener conto della necessità di garantire l'accessibilità, un'alta qualità del servizio e un adeguato e sicuro approvvigionamento di medicinali, secondo le esigenze della salute pubblica nel territorio dello Stato membro interessato, nonché di garantire l'indipendenza professionale degli operatori sanitari. Per quanto concerne la motivazione della regolamentazione delle professioni sanitarie, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, inclusa l'accessibilità e un'assistenza sanitaria di alta qualità per i cittadini, un approvvigionamento adeguato e sicuro di prodotti medicinali, tenendo conto del margine di discrezionalità di cui all'articolo 1 della presente direttiva.
- (31) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi requisiti o di modificare i requisiti esistenti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle associazioni rappresentative e ad altri pertinenti portatori di interesse, incluse le parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere in maniera appropriata tutte le parti interessate e dare loro la possibilità di esprimere la propria opinione. Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri dovrebbero effettuare consultazioni pubbliche conformemente alle loro procedure nazionali.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero altresì tenere pienamente conto del diritto dei cittadini di accedere alla giustizia, quale garantito dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). Ne consegue che, in conformità delle procedure stabilite nel diritto nazionale e dei principi costituzionali, i tribunali nazionali dovrebbero essere in grado di valutare la proporzionalità dei requisiti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, al fine di assicurare che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto a un ricorso effettivo rispetto alle limitazioni alla libertà di scegliere un'occupazione, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
- (33) Ai fini dello scambio delle informazioni sulle migliori prassi, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per incoraggiare la condivisione con gli altri Stati membri di informazioni adeguate e regolarmente aggiornate sulla regolamentazione delle professioni, nonché sugli effetti di tale regolamentazione. La Commissione dovrebbe facilitare tale scambio.
- (34) Al fine di accrescere la trasparenza e di favorire valutazioni sulla proporzionalità fondate su criteri comparabili, le informazioni trasmesse dagli Stati membri, fatto salvo l'articolo 346 TFUE, dovrebbero essere facilmente accessibili nella banca dati delle professioni regolamentate al fine di consentire agli altri Stati membri e alle parti interessate di formulare osservazioni alla Commissione e allo Stato membro interessato. Tali osservazioni dovrebbero essere tenute in debita considerazione dalla Commissione nella relativa relazione di sintesi elaborata in conformità della direttiva 2005/36/CE.
- (35) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

**Oggetto**

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Essa non pregiudica la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

*Articolo 2*

**Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che limitano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE.

2. Nei casi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in altri atti dell'Unione, che non lasciano agli Stati membri la scelta dell'esatta modalità di recepimento, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

*Articolo 3*

**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2005/36/CE.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni;
- b) «attività riservate»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate.

*Articolo 4*

**Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio**

1. Gli Stati membri procedono a una valutazione della proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti.


2. La portata della valutazione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una spiegazione sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità.

4. I motivi per considerare che una disposizione di cui al paragrafo 1 è giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente.

6. Gli Stati membri verificano la conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nuove o modificate, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio dopo l'adozione, con il principio di proporzionalità, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni in questione.





*Articolo 5***Non discriminazione**

Al momento di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri provvedono affinché dette disposizioni non siano direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza.

*Articolo 6***Giustificazione sulla base di motivi di interesse generale**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi intendono introdurre nonché le modifiche che essi intendono apportare alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse generale.

2. Gli Stati membri valutano in particolare se le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale; e gli obiettivi di politica culturale.

3. Motivi di natura meramente economica o ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.

*Articolo 7***Proporzionalità**


1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, che essi introducono, e le modifiche che essi apportano alle disposizioni esistenti, siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.

2. A tal fine, prima di adottare le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prendono in considerazione:


- a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi;
- b) se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti o nel diritto inteso alla protezione dei consumatori, siano insufficienti ai fini del conseguimento dello scopo perseguito;
- c) l'idoneità della disposizione per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili;
- d) l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, sulle opportunità di scelta dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato;
- e) la possibilità di ricorrere a mezzi meno restrittivi per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; ai fini della presente lettera, allorché le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, gli Stati membri valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività;
- f) l'effetto di disposizioni nuove o modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio, e in particolare il modo in cui le disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.

Gli Stati membri considerano inoltre gli elementi seguenti ove pertinenti alla natura e al contenuto della disposizione che si sta introducendo o modificando:

- a) il collegamento tra l'ambito delle attività esercitate nell'ambito di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;



- b) il collegamento tra la complessità delle mansioni interessate e la necessità per coloro che le esercitano di possedere determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste;
- c) la possibilità di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi;
- d) se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;
- e) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;
- f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono effettivamente ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;
3. Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera f), gli Stati membri valutano l'effetto della nuova disposizione o della disposizione modificata in combinazione con uno o più requisiti, prendendo in considerazione il fatto che tali effetti possono essere sia positivi sia negativi, e in particolare i seguenti:
- a) attività riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;
- b) obbligo di perseguire un aggiornamento professionale continuo;
- c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;
- d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una qualifica professionale specifica;
- e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche;
- f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata;
- g) restrizioni territoriali, anche quando la professione è regolamentata nelle varie parti del territorio di uno Stato membro in modo diverso rispetto al modo in cui è regolamentata in altre parti;
- h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;
- i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di protezione personale o collettiva della responsabilità professionale;
- j) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione;
- k) requisiti tariffari minimi e/o massimi prestabiliti;
- l) requisiti in materia di pubblicità.
4. Prima di introdurre nuove disposizioni o di modificare le disposizioni esistenti, gli Stati membri provvedono inoltre affinché sia rispettato il principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi, prestati a norma del titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi:
- a) la registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un ordine professionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;
- b) una dichiarazione preventiva in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, documenti, richiesti a norma del paragrafo 2 di tale articolo o altro requisito equivalente;
- c) il pagamento di una tassa, o di qualsiasi onere, necessari per le procedure amministrative concernenti l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, sostenuti dall'erogatore del servizio.



Il presente paragrafo non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili che gli Stati membri applicano in conformità del diritto dell'Unione.

5. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

#### Articolo 8

##### **Informazione e partecipazione dei portatori di interessi**

1. Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri mettono a disposizione informazioni, con mezzi appropriati, dei cittadini, dei destinatari di servizi e altri portatori di interessi, anche di coloro che non esercitano la professione interessata.

2. Gli Stati membri coinvolgono in maniera appropriata tutte le parti interessate e danno loro la possibilità di esprimere la propria opinione. Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri effettuano consultazioni pubbliche conformemente alle loro procedure nazionali.

#### Articolo 9

##### **Ricorso effettivo**

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile un mezzo di ricorso effettivo per quanto riguarda le questioni oggetto della presente direttiva in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale.

#### Articolo 10

##### **Scambio di informazioni tra Stati membri**

1. Ai fini dell'efficiente applicazione della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare lo scambio di informazioni tra Stati membri sulle questioni oggetto della presente direttiva, e in particolare sul modo in cui regolamentano una professione o sugli effetti di tale regolamentazione. La Commissione facilita tale scambio di informazioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità pubbliche incaricate di trasmettere e ricevere informazioni ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

#### Articolo 11

##### **Trasparenza**

1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono giustificate e proporzionate, che, insieme con le disposizioni, devono essere comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, sono registrati dagli Stati membri nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e sono messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione.

2. Gli Stati membri e le altre parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o allo Stato membro che ha comunicato le disposizioni e le motivazioni per ritenere che sono giustificate e proporzionate. Tali osservazioni sono tenute in debita considerazione dalla Commissione nella sua relazione di sintesi ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 8, della direttiva 2005/36/CE.

#### Articolo 12

##### **Riesame**


1. Entro il 18 gennaio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sui risultati della presente direttiva, compresi aspetti quali, tra gli altri, il suo ambito di applicazione e la sua efficacia.

2. Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da opportune proposte.

#### Articolo 13

##### **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.



Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 15*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*


A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*La presidente*

L. PAVLOVA

18CE1641



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/959 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 marzo 2018**

**che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione per la determinazione della metodologia di valutazione in virtù della quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 312, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, l'articolo 312, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce che le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione (in prosieguo «AMA») basati su propri sistemi di misurazione del rischio operativo laddove rispettino tutti i requisiti qualitativi e quantitativi fissati in detto articolo, il che implica il rispetto di questi requisiti da parte degli enti in ogni momento. Di conseguenza, una tale valutazione non si riferisce solo alla domanda iniziale di autorizzazione da parte di un ente all'utilizzo dell'AMA, ma si applica anche su base continuativa.
- (2) I vari elementi che costituiscono il quadro AMA di un ente non dovrebbero essere considerati singolarmente, bensì esaminati e valutati come un insieme di elementi legati tra loro, in modo tale che le autorità competenti considerino adeguato il livello di conformità in relazione a ciascuna parte del quadro stesso.
- (3) La valutazione da parte delle autorità competenti della conformità di un ente ai requisiti di cui all'articolo 312, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini dell'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione non dovrebbe essere effettuata in modo uniforme. La natura degli elementi da valutare varia in base al tipo di valutazione effettuata, che a sua volta dipende dal tipo di domanda presentata. Le autorità competenti sono tenute a valutare tale conformità se l'ente chiede per la prima volta di utilizzare l'AMA, se chiede l'estensione dell'AMA in linea con il piano di applicazione sequenziale approvato, se chiede di estendere o modificare l'AMA che è stato autorizzato ad utilizzare e se chiede di tornare a utilizzare metodi meno sofisticati in conformità dell'articolo 313 del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero procedere a un riesame su base continuativa dell'utilizzo dell'AMA da parte degli enti. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione della conformità di un ente ai requisiti per l'uso dell'AMA sulla base della natura degli elementi da valutare in relazione alla pertinente metodologia di valutazione.
- (4) L'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede che gli enti stabiliscano dettagliatamente in che cosa consiste il rischio operativo ai fini dell'attuazione di politiche e

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).



processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione a tale rischio. Il regolamento (UE) n. 575/2013 contempla una definizione di «rischio operativo» che comprende sia il rischio giuridico che il rischio di modello. All'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il rischio di modello si riferisce alle perdite potenziali dovute a errori nello sviluppo, nell'attuazione o nell'utilizzo di modelli interni, ma non comprende le perdite potenziali dovute ad aggiustamenti di valutazione legati al rischio di modello di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla valutazione prudente o di cui al regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione <sup>(1)</sup> e non si riferisce al rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate di cui all'articolo 105, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013. Similmente, il regolamento (UE) n. 575/2013 non specifica in che modo le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità al requisito di stabilire dettagliatamente in che cosa consista ogni rischio operativo inerente al rischio giuridico e al rischio di modello. Le norme che precisano la metodologia di valutazione che deve essere utilizzata dalle autorità competenti per valutare se gli enti possono utilizzare l'AMA dovrebbero pertanto specificarlo.

- (5) È necessario altresì armonizzare i metodi di vigilanza per quanto riguarda la corretta articolazione del rischio operativo in materia di operazioni finanziarie, comprese quelle relative al rischio di mercato, poiché i rischi operativi di tali operazioni si sono rivelati considerevoli e le loro determinanti, in genere di natura multiforme, possono non essere sempre rilevabili e registrabili come tali in tutta l'Unione.
- (6) Le norme che deve rispettare il quadro di *governance* e di gestione dei rischi di un ente sono stabilite all'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 321 del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, la metodologia di valutazione dell'AMA dovrebbe prevedere che le autorità competenti verifichino che l'ente abbia una chiara struttura organizzativa per la *governance* e la gestione del rischio operativo con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, che tenga conto della natura, dell'ampiezza e della complessità dell'attività dell'ente per valutare se l'ente può utilizzare il metodo AMA. In particolare, dovrebbe essere confermato che la funzione di gestione del rischio operativo svolge un ruolo fondamentale nell'individuare, misurare e valutare, monitorare, controllare e attenuare i rischi operativi cui deve far fronte l'ente e che essa è sufficientemente indipendente dalle unità operative dell'ente, in modo da garantire che il suo giudizio professionale e le sue raccomandazioni siano indipendenti e imparziali. Dovrebbe inoltre essere stabilito che l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione del quadro di *governance* e di gestione del rischio operativo che è stato approvato dall'organo di amministrazione e che tale quadro è attuato coerentemente in tutta l'organizzazione dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero altresì verificare che siano forniti strumenti e informazioni adeguati a tutti i livelli del personale in modo che tutto il personale comprenda le sue responsabilità per quanto riguarda la gestione del rischio operativo.
- (7) Sistemi di segnalazione interni efficaci costituiscono un requisito essenziale della buona *governance* interna. Le autorità competenti dovrebbero quindi provvedere affinché l'ente che chiede l'autorizzazione per l'AMA adotti efficaci sistemi di segnalazione dei rischi non solo all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza, ma anche a tutte le funzioni responsabili della gestione dei rischi operativi a cui l'ente è, o potrebbe essere, esposto. Il sistema di segnalazione dovrebbe riflettere la situazione aggiornata dei rischi operativi presso l'ente e comprendere tutti gli aspetti significativi della gestione e della misurazione del rischio operativo.
- (8) A norma dell'articolo 321, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente deve essere strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio. Di conseguenza, la metodologia di valutazione dell'AMA dovrebbe prevedere che le autorità competenti garantiscano che un ente che chiede l'autorizzazione per l'AMA utilizzi effettivamente il suo sistema di misurazione del rischio operativo per le sue attività quotidiane e ai fini della gestione del rischio su base continuativa e non soltanto ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Le norme relative alla valutazione prudenziale dell'AMA dovrebbero pertanto comprendere norme sulle aspettative in materia di vigilanza che deve soddisfare l'ente che chiede l'autorizzazione per l'AMA per quanto riguarda la «prova dell'utilizzo».
- (9) Per fornire sia agli enti che alle autorità competenti la prova che il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente è affidabile e solido e genera requisiti di fondi propri per il rischio operativo più credibili rispetto a una metodologia regolamentare più semplice, le autorità competenti dovrebbero verificare che l'ente abbia raffrontato il sistema di misurazione del rischio operativo con il metodo base o con il metodo standardizzato per il rischio operativo di cui agli articoli 315, 317 e 319 del regolamento (UE) n. 575/2013 nell'arco di un periodo di tempo determinato. Tale periodo di tempo dovrebbe essere sufficientemente lungo da consentire all'autorità competente di stabilire che l'ente soddisfa gli standard qualitativi e quantitativi previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per l'uso di un metodo AMA.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GUL 21 del 28.1.2016, pag. 54).



- (10) A norma dell'articolo 321, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, i flussi di dati e i processi dell'ente associati al sistema di misurazione AMA devono essere trasparenti e accessibili. I dati relativi al rischio operativo non sono immediatamente disponibili poiché devono prima essere individuati all'interno dei libri e degli archivi dell'ente, e poi essere correttamente raccolti e conservati. Inoltre, il sistema di misurazione è in genere molto sofisticato e prevede vari passaggi logici e di calcolo per la generazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA. La metodologia di valutazione dell'AMA dovrebbe pertanto verificare che la qualità dei dati e i sistemi informatici siano concepiti in maniera adeguata e attuati correttamente all'interno dell'ente, in modo da rispondere agli scopi per cui sono stati realizzati.
- (11) Il quadro AMA dell'ente è soggetto a revisioni della convalida interna e dell'audit conformemente all'articolo 321, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sebbene la struttura organizzativa delle funzioni di convalida interna e di audit possa variare in funzione della natura, della complessità e dell'attività dell'ente, è opportuno garantire che la metodologia di valutazione dell'AMA delle revisioni effettuate da tali funzioni rispetti criteri comuni per quanto concerne i termini e la portata di tali revisioni.
- (12) La modellizzazione del rischio operativo è una disciplina relativamente nuova e in evoluzione. Di conseguenza, l'articolo 322 del regolamento (UE) n. 575/2013 concede agli enti una notevole flessibilità nella costruzione del sistema di misurazione del rischio operativo per il calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA. Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia comportare differenze significative tra gli enti per quanto riguarda le componenti essenziali del sistema di misurazione, in particolare l'impiego di dati interni, dati esterni, analisi di scenario e fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni (noti come «i quattro elementi»), le principali ipotesi di modellizzazione che consentono di cogliere gli eventi di coda gravi e i relativi fattori di rischio (la costruzione dei dati di calcolo, la granularità, l'individuazione delle distribuzioni delle perdite e la determinazione delle distribuzioni aggregate delle perdite e delle misure di rischio) o le perdite attese, la correlazione e i criteri per l'allocazione del capitale che dovrebbero garantire la coerenza intrinseca del sistema di misurazione. Pertanto, per garantire che il sistema di misurazione del rischio sia metodologicamente ben fondato, comparabile tra gli enti, efficace nel cogliere il rischio operativo effettivo e potenziale dell'ente, nonché affidabile e robusto nel generare i requisiti di capitale regolamentare secondo il metodo AMA, la metodologia di valutazione dell'AMA dovrebbe prevedere che le autorità competenti applichino gli stessi criteri e requisiti in tutta l'Unione. La metodologia di valutazione dell'AMA dovrebbe anche tenere conto delle componenti idiosincriche del rischio operativo che sono legate alle differenze tra gli enti in termini di dimensioni, natura e complessità.
- (13) Per quanto riguarda in particolare i dati interni, si dovrebbe prendere in considerazione il fatto che, sebbene una perdita da rischio operativo possa derivare soltanto da un evento di rischio operativo, la sua presenza può essere evidenziata da diversi elementi, tra cui gli oneri diretti, le spese, gli accantonamenti e i ricavi non riscossi. Mentre alcuni eventi di rischio operativo hanno un impatto quantificabile e si riflettono sul bilancio dell'ente, altri non sono quantificabili e non incidono sul bilancio dell'ente, e sono quindi rilevabili da altre fonti, compresi gli archivi della dirigenza e incidenti e i dati sugli incidenti. Pertanto, le norme che specificano la metodologia di valutazione che utilizzano le autorità competenti per consentire agli enti di utilizzare il metodo AMA dovrebbero precisare cosa costituisce una perdita da rischio operativo e l'importo da registrare ai fini dell'AMA e, più in generale, tutti i potenziali elementi che possano rivelare il verificarsi di eventi di rischio operativo.
- (14) Talvolta gli enti riescono a recuperare rapidamente le perdite da rischio operativo emergenti. Le perdite prontamente recuperate non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, sebbene possano essere utili a fini di gestione. Poiché gli enti utilizzano diversi criteri per classificare le perdite come prontamente recuperate, le norme sulla metodologia di valutazione dell'AMA dovrebbero includere norme che precisano i criteri appropriati per classificare le perdite come prontamente recuperate.
- (15) Le tecniche di attenuazione del rischio possono essere riconosciute dalle autorità competenti all'interno dell'AMA a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, come previsto all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per un'effettiva applicazione delle norme relative a tali tecniche di attenuazione, le autorità competenti dovrebbero seguire criteri specifici nel valutare l'applicazione di dette norme da parte di un ente. In particolare, qualora tali tecniche di attenuazione assumano la forma di un'assicurazione, è necessario garantire che l'assicurazione sia fornita da imprese di assicurazione autorizzate nell'Unione o in giurisdizioni che prevedano per le imprese di assicurazione norme regolamentari equivalenti a quelle applicabili nell'Unione.
- (16) Qualora le tecniche di attenuazione consistano in meccanismi di trasferimento del rischio diversi dall'assicurazione, le autorità competenti dovrebbero garantire che tali meccanismi trasferiscano effettivamente il rischio e non siano utilizzati per eludere i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA. Questa condizione è essenziale alla luce delle peculiarità del rischio operativo, per il quale non vi sono chiare attività sottostanti di riferimento e le perdite inattese svolgono un ruolo più importante rispetto ad altri tipi di rischi. Ciò è



ulteriormente acuito dalla mancanza di un mercato efficiente, liquido e strutturato dei «prodotti» per il rischio operativo, finora negoziati al di fuori del settore bancario, quali le obbligazioni legate a eventi catastrofici (*catastrophe bonds*) e i derivati climatici (*weather derivatives*). Infine, è spesso molto difficile valutare il rischio giuridico di tali meccanismi, anche quando i termini e le condizioni contrattuali sono indicati in maniera chiara e precisa.

- (17) Per garantire una transizione agevole agli enti che sono già autorizzati ad utilizzare il metodo AMA o che hanno chiesto l'autorizzazione a utilizzare il metodo AMA prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno prevedere che le autorità competenti applichino il presente regolamento in relazione alla valutazione dell'AMA di questi enti solo dopo un determinato periodo transitorio. Dato che il riesame regolare dell'AMA di cui all'articolo 101, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE è in genere effettuato su base annuale, tale periodo transitorio dovrebbe essere di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (18) Gli enti che utilizzano distribuzioni gaussiane o di tipo Normale per il riconoscimento della correlazione nella totalità o in parte del loro metodo AMA non dovrebbero più farne uso nel contesto dell'AMA poiché tali ipotesi implicherebbero l'indipendenza della coda tra le categorie di rischio operativo, escludendo quindi la possibilità del verificarsi contemporaneo di grosse perdite di tipo diverso, ipotesi che non è né prudente né realistica. Dovrebbe pertanto essere concesso un tempo sufficiente per un'agevole transizione di tali enti ad un nuovo regime in cui sono introdotte, nell'ambito del sistema di misurazione del rischio operativo, ipotesi più prudenti che implicano un dipendenza positiva della coda. Dato che l'attuazione di queste ipotesi potrebbe richiedere la modifica di alcuni elementi fondamentali e delle relative procedure del quadro AMA, sarebbe opportuno prevedere due anni per tale transizione.
- (19) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (20) L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul presente progetto di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO 1


#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Valutazione dei metodi avanzati di misurazione

1. La valutazione in base alla quale le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare il metodo avanzato di misurazione (AMA) conferma:
- a) che sono soddisfatti gli elementi di cui agli articoli da 3 a 6;
  - b) che sono soddisfatti i capi 2 e 3;
  - c) che è soddisfatto il capo 4 qualora l'ente abbia adottato le assicurazioni e gli altri meccanismi di trasferimento del rischio ivi menzionati.
2. I capi da 1 a 4 sono presi in considerazione quando le autorità competenti effettuano:
- a) una valutazione della rilevanza delle estensioni e modifiche all'AMA utilizzato da un ente;
  - b) una valutazione del piano di applicazione sequenziale dell'AMA utilizzato da un ente;
  - c) una valutazione del ritorno dell'ente all'uso di metodi meno sofisticati in conformità dell'articolo 313 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - d) i riesami su base continuativa dell'AMA utilizzato da un ente.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).





## Articolo 2

**Definizioni**


Ai fini del presente atto delegato, si intende per:

- 1) «soglia di modellizzazione corpo-coda», il valore della perdita che separa il corpo dalla coda delle distribuzioni delle perdite;
- 2) «dati di calcolo», la porzione di dati raccolti, effettivi o costruiti, che soddisfa le condizioni necessarie per poter essere immessa nel sistema di misurazione del rischio operativo;
- 3) «soglia di raccolta dei dati», il valore della perdita a partire dal quale un ente individua e raccoglie le perdite da rischio operativo a fini di gestione e di misurazione;
- 4) «data di contabilizzazione», la data in cui una perdita o un accantonamento per un evento di rischio operativo è contabilizzato per la prima volta nel conto profitti e perdite;
- 5) «soglia minima di modellizzazione», il valore della perdita a partire dal quale le distribuzioni di frequenza e di impatto, empiriche o parametriche, sono adattate alle perdite da rischio operativo;
- 6) «perdita lorda» o «perdita», la perdita dovuta a un evento di rischio operativo, prima di recuperi di qualsiasi tipo;
- 7) «evento di condotta illecita», l'evento di rischio operativo dovuto a dolo o negligenza, compresa l'inadeguata offerta di servizi finanziari;
- 8) «categoria di rischio operativo», il livello, ad esempio il tipo di evento e la linea di business, al quale il sistema di misurazione del rischio operativo di un ente genera distribuzioni di frequenza e di impatto separate;
- 9) «profilo di rischio operativo», la rappresentazione, in termini assoluti e in un dato momento, del rischio operativo effettivo e potenziale di un ente;
- 10) «tolleranza al rischio operativo», la visione in prospettiva di un ente, rappresentata in termini assoluti, del livello aggregato e dei tipi di rischio operativo che l'ente è disposto a sostenere e che non compromettono i suoi obiettivi strategici e il suo piano aziendale;
- 11) «recupero», l'evento relativo alla perdita originale che è indipendente da tale perdita e che è separato nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti;
- 12) «misura del rischio», un singola statistica sul rischio operativo estratta dalla distribuzione delle perdite aggregate al livello di confidenza desiderato, compreso il valore a rischio (VaR) o misure di *shortfall* (ad esempio *expected shortfall* e *median shortfall*);
- 13) «ciclo di vita dello sviluppo del sistema» o «SDLC», il processo di pianificazione, creazione, verifica e installazione di un'infrastruttura informatica;
- 14) «*timing loss*», l'impatto economico negativo registrato in un esercizio finanziario a causa di un evento di rischio operativo che influenza i flussi di cassa o i bilanci di esercizi finanziari precedenti.

## Articolo 3

**Eventi di rischio operativo relativi al rischio giuridico**

1. Le autorità competenti confermano che un ente individua, raccoglie e tratta i dati sugli eventi di rischio operativo e sulle perdite da rischio operativo relativi al rischio giuridico ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo del requisito di fondi propri secondo il metodo AMA verificando come minimo tutti i seguenti elementi:
  - a) che l'ente individui chiaramente e classifichi come rischio operativo le perdite o altre spese derivanti da eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, compresi come minimo i seguenti elementi:
    - i) una mancata azione, nei casi in cui tale azione è necessaria per rispettare una norma giuridica;
    - ii) un'azione intrapresa per evitare il rispetto di una norma giuridica;
    - iii) eventi di condotta illecita.
  - b) che l'ente individui chiaramente e classifichi come rischio operativo le perdite o altre spese derivanti da azioni volontarie intese ad evitare o ridurre i rischi giuridici relativi a eventi di rischio operativo, compresi rimborsi o sconti su servizi futuri offerti ai clienti su base volontaria, qualora tali rimborsi non siano offerti in seguito a reclami dei clienti;



- c) che l'ente individui chiaramente e classifichi come rischio operativo le perdite derivanti da errori e omissioni nei contratti e nella documentazione;
- d) che l'ente non classifichi come rischio operativo:
  - i) rimborsi a terzi o a dipendenti e pagamenti connessi a opportunità commerciali, in mancanza di una violazione delle norme o del codice deontologico e se l'ente ha adempiuto ai propri obblighi in maniera tempestiva;
  - ii) spese legali esterne il cui evento sottostante non è un evento di rischio operativo.

Ai fini della lettera a), per procedimenti giudiziari si intendono tutte le composizioni di vertenze legali, comprese le transazioni giudiziarie ed extragiudiziali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme giuridiche comprendono almeno:

- a) ogni obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o internazionali;
- b) ogni obbligo derivante da accordi contrattuali, norme interne e codici di condotta stabiliti in conformità alle norme e alle prassi nazionali o internazionali;
- c) le norme deontologiche.

#### Articolo 4

##### **Eventi di rischio operativo relativi al rischio di modello**

Le autorità competenti confermano quanto segue nel valutare che un ente individui, raccolga e tratti i dati sugli eventi di rischio operativo e sulle perdite da rischio operativo che sono relativi al rischio di modello, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE, ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo del requisito di fondi propri secondo il metodo AMA:


- a) che almeno i seguenti eventi, e le relative perdite, derivanti da modelli utilizzati per il processo decisionale sono classificati come rischio operativo:
  - i) definizione scorretta di un determinato modello e delle sue caratteristiche;
  - ii) verifica inadeguata dell'idoneità di un determinato modello per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità alle condizioni di mercato applicabili;
  - iii) errori nell'applicazione di un determinato modello;
  - iv) erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell'inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;
  - v) uso di un determinato modello o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;
  - vi) monitoraggio non tempestivo e inefficace delle prestazioni del modello per confermare se quest'ultimo sia ancora adeguato allo scopo;
- b) che gli eventi relativi alla sottovalutazione dei requisiti di fondi propri mediante modelli interni autorizzati dalle autorità competenti non sono inclusi nell'individuazione, nella raccolta e nel trattamento dei dati sugli eventi di rischio operativo e sulle perdite da rischio operativo relativi al rischio di modello.

#### Articolo 5

##### **Eventi di rischio operativo relativi a operazioni finanziarie, compresi quelli relativi al rischio di mercato**

Le autorità competenti confermano che almeno i seguenti eventi, e le relative perdite, sono classificati come rischio operativo nel valutare che un ente individui, raccolga e tratti i dati sugli eventi di rischio operativo e sulle perdite da rischio operativo che sono relativi a operazioni finanziarie e al rischio di mercato ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo del requisito di fondi propri secondo il metodo AMA:

- a) eventi dovuti ad errori operativi e di inserimento dei dati, tra cui:
  - i) problemi ed errori durante l'introduzione o l'esecuzione degli ordini;
  - ii) perdita di dati o errata comprensione del flusso di dati dal *front office* al *middle office* e al *back office* dell'ente;



- iii) errori di classificazione;
  - iv) errata specifica delle operazioni nel prospetto del contratto (*term-sheet*), compresi errori relativi all'importo, alle scadenze e alle caratteristiche finanziarie dell'operazione;
- b) eventi dovuti a carenze nei controlli interni, tra cui:
- i) carenze nella corretta esecuzione di un ordine di liquidazione di una posizione di mercato in caso di movimenti sfavorevoli dei prezzi;
  - ii) posizioni non autorizzate assunte al di là dei limiti assegnati, a prescindere dal tipo di rischio cui si riferiscono;
- c) eventi dovuti all'inadeguatezza della qualità dei dati e alla mancata disponibilità dell'ambiente informatico, compresa l'impossibilità tecnica di accedere al mercato con conseguente incapacità di chiudere contratti.

#### Articolo 6

### Qualità e verificabilità della documentazione

1. Le autorità competenti verificano la qualità della documentazione relativa agli AMA utilizzati da un ente confermando almeno quanto segue:

- a) che la documentazione è approvata al livello appropriato della dirigenza dell'ente;
- b) che l'ente è dotato di politiche che definiscono norme per garantire l'elevata qualità della documentazione interna, compresa la specifica responsabilità di assicurare che la documentazione conservata sia completa, coerente, precisa, aggiornata, approvata e sicura;
- c) che il formato della documentazione previsto dalle politiche di cui alla lettera b) prevede almeno i seguenti elementi:
  - i) il tipo di documento;
  - ii) l'autore;
  - iii) il revisore;
  - iv) il soggetto che rilascia l'autorizzazione e il proprietario;
  - v) le date di elaborazione e di approvazione;
  - vi) il numero della versione;
  - vii) la cronologia delle modifiche apportate al documento;
- d) che l'ente documenta in maniera approfondita le sue politiche, le sue procedure e le sue metodologie.

2. Le autorità competenti verificano la verificabilità della documentazione relativa all'AMA utilizzato da un ente confermando almeno quanto segue:

- a) che la documentazione è sufficientemente dettagliata e precisa da permettere l'esame dell'AMA da parte di terzi, in particolare:
  - i) la comprensione del ragionamento e delle procedure alla base del suo sviluppo;
  - ii) la comprensione del sistema di misurazione del rischio operativo per stabilire come funzionano i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, le loro limitazioni e ipotesi principali ed essere in grado di replicare lo sviluppo del modello.

#### CAPO 2

### REQUISITI QUALITATIVI

#### SEZIONE 1


### Governance

#### Articolo 7

### Processo di gestione del rischio operativo

1. Le autorità competenti valutano l'efficacia del quadro AMA dell'ente per la *governance* e la gestione dei rischi operativi e verificano l'esistenza di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, confermando almeno quanto segue:

- a) che l'organo di amministrazione dell'ente discute e approva la *governance* del rischio operativo, il processo di gestione del rischio operativo e il sistema di misurazione del rischio operativo;




- b) che l'organo di amministrazione dell'ente definisce e stabilisce chiaramente quanto segue, con cadenza almeno annuale:
- i) la tolleranza al rischio operativo dell'ente;
  - ii) la dichiarazione scritta sulla tolleranza al rischio operativo dell'ente sul livello aggregato delle perdite da rischio operativo e delle tipologie di eventi di rischio operativo, contenente misure sia qualitative che quantitative, comprese soglie e limiti basati su metriche relative alle perdite da rischio operativo che l'ente è disposto o preparato a sostenere per conseguire i suoi obiettivi strategici e attuare il suo piano aziendale, facendo in modo che sia a disposizione e comprensibile per tutto l'ente;
- c) che l'organo di amministrazione dell'ente controlla il rispetto da parte dell'ente della dichiarazione sulla tolleranza al rischio operativo di cui alla lettera b), punto ii), su base continuativa;
- d) che l'ente applica un processo di gestione del rischio operativo su base continuativa per individuare, valutare e misurare, monitorare e segnalare il rischio operativo, compresi gli eventi di condotta illecita, ed è in grado di individuare il personale responsabile della gestione di tale processo;
- e) che le informazioni derivanti dal processo di cui alla lettera d) sono trasmesse ai pertinenti comitati e organi esecutivi dell'ente, e che le decisioni prese da tali comitati sono comunicate ai soggetti interni all'ente responsabili della raccolta, del controllo, del monitoraggio e della gestione dei rischi operativi e ai responsabili della gestione di attività che danno origine al rischio operativo;
- f) che l'ente valuta l'efficacia della sua *governance* del rischio operativo, del suo processo di gestione del rischio operativo e del suo sistema di misurazione del rischio operativo con cadenza almeno annuale;
- g) che l'ente comunica all'autorità competente pertinente i risultati della valutazione di cui alla lettera f) con cadenza almeno annuale.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti prendono in considerazione l'impatto della struttura di *governance* del rischio operativo sul livello di impegno nella gestione e nella cultura del rischio operativo da parte del personale dell'ente, compresi almeno i seguenti elementi:
- a) il livello di conoscenza, da parte del personale dell'ente, delle politiche e delle procedure in materia di rischio operativo;
  - b) la procedura interna dell'ente per mettere alla prova l'elaborazione e l'efficacia del quadro AMA.

#### Articolo 8

##### **Indipendenza della funzione di gestione del rischio operativo**

1. Le autorità competenti valutano l'indipendenza della funzione di gestione del rischio operativo dalle unità operative dell'ente confermando almeno quanto segue:
- a) che la funzione di gestione del rischio operativo svolge i seguenti compiti separatamente dalle linee di business dell'ente:
    - i) l'elaborazione, lo sviluppo, l'applicazione, la manutenzione e la sorveglianza del processo di gestione del rischio operativo e del sistema di misurazione del rischio operativo;
    - ii) l'analisi del rischio operativo associato all'introduzione e allo sviluppo di nuovi prodotti, mercati, linee di business, processi, sistemi e cambiamenti significativi ai prodotti esistenti;
    - iii) la sorveglianza di attività aziendali che possono dar luogo a un'esposizione al rischio operativo che potrebbe violare la tolleranza al rischio dell'ente;
  - b) che la funzione di gestione del rischio operativo riceve un sostegno adeguato da parte dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e che dispone di uno status adeguato all'interno dell'ente per assolvere i suoi compiti;
  - c) che la funzione di gestione del rischio operativo non è responsabile anche della funzione di audit interno;
  - d) che il capo della funzione di gestione del rischio operativo soddisfa almeno i seguenti requisiti:
    - i) un adeguato livello di esperienza per gestire il rischio operativo effettivo e potenziale, come indicato dal profilo di rischio operativo;
    - ii) comunicazioni regolari con l'organo di amministrazione e con i suoi comitati, come stabilito dalla struttura di gestione del rischio dell'ente;
    - iii) la partecipazione attiva all'elaborazione della tolleranza al rischio operativo dell'ente e della strategia per la sua gestione e la sua attenuazione;



- iv) l'indipendenza dalle unità e dalle funzioni operative esaminate dalla funzione di gestione del rischio operativo;
- v) l'assegnazione di un bilancio per la funzione di gestione del rischio operativo da parte del capo della funzione di gestione dei rischi di cui all'articolo 76, paragrafo 5, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE, o di un membro dell'organo di amministrazione in veste di controllore, e non da parte di una unità operativa o una funzione esecutiva.

#### Articolo 9

### Partecipazione dell'alta dirigenza

Le autorità competenti valutano il grado di partecipazione dell'alta dirigenza di un ente confermando almeno quanto segue:

- a) che l'alta dirigenza è responsabile dell'attuazione del quadro di *governance* e di gestione del rischio operativo approvato dall'organo di amministrazione;
- b) che all'alta dirigenza è stato conferito dall'organo di amministrazione il potere di elaborare le politiche, i processi e le procedure per la gestione del rischio operativo;
- c) che l'alta dirigenza attua le politiche, i processi e le procedure per la gestione del rischio operativo di cui alla lettera b).

#### Articolo 10

### Segnalazione

Le autorità competenti valutano se la segnalazione del profilo di rischio operativo e della gestione del rischio operativo di un ente è sufficientemente regolare, tempestiva e solida confermando almeno quanto segue:

- a) che i problemi relativi ai sistemi di segnalazione e ai controlli interni dell'ente sono individuati in maniera rapida e accurata;
- b) che le segnalazioni sul rischio operativo dell'ente sono distribuite ai livelli gerarchici adeguati e alle aree dell'ente che le segnalazioni hanno identificato come problematiche;
- c) che l'alta dirigenza dell'ente riceve segnalazioni almeno trimestrali sullo status più recente del profilo di rischio operativo dell'ente e utilizza queste segnalazioni nel processo decisionale;
- d) che le segnalazioni sull'esposizione al rischio operativo dell'ente contengono informazioni pertinenti sulla gestione e almeno una sintesi ad alto livello dei principali rischi operativi dell'ente e delle filiazioni interessate, nonché delle unità di business;
- e) che l'ente utilizza segnalazioni ad hoc in caso di carenze nelle politiche, nei processi e nelle procedure per la gestione del rischio operativo per individuare e affrontare rapidamente tali carenze e quindi ridurre in modo sostanziale la frequenza e l'impatto potenziali di un evento di perdita.

#### SEZIONE 2


### Prova dell'utilizzo

#### Articolo 11

### Utilizzo del metodo AMA

Le autorità competenti valutano che un ente utilizzi il metodo AMA a fini interni, confermando almeno quanto segue:

- a) che il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente sia utilizzato per la gestione del rischio operativo in diverse linee di business, unità operative o soggetti giuridici all'interno della struttura organizzativa;
- b) che il sistema di misurazione del rischio operativo sia integrato nei diversi soggetti del gruppo; che, se utilizzato a livello consolidato, il quadro AMA dell'impresa madre sia esteso alle filiazioni; e che, per quanto riguarda dette filiazioni, il rischio operativo e i fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni di cui all'articolo 322, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano incorporati nei calcoli secondo il metodo AMA a livello di gruppo;
- c) che il sistema di misurazione del rischio operativo sia usato anche ai fini del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno dell'ente di cui all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE.



## Articolo 12

**Integrazione continua del metodo AMA**

Le autorità competenti valutano che un ente garantisca la continua integrazione del suo sistema di gestione del rischio operativo all'interno dei processi giornalieri di gestione del rischio confermando almeno quanto segue:

- a) che il sistema di misurazione del rischio operativo sia aggiornato periodicamente e venga ulteriormente sviluppato con l'aumentare dell'esperienza e del livello di sofisticatezza della gestione e della quantificazione del rischio operativo;
- b) che la natura e l'equilibrio dei dati usati come input nel sistema di misurazione del rischio operativo siano pertinenti e rispecchino la natura delle attività, della strategia, dell'organizzazione e dell'esposizione al rischio operativo dell'ente in ogni momento.

## Articolo 13

**Metodo AMA utilizzato a sostegno della gestione del rischio operativo dell'ente**

Le autorità competenti valutano che un ente utilizzi il metodo AMA a sostegno della gestione del rischio operativo, confermando almeno quanto segue:

- a) che il sistema di misurazione del rischio operativo sia effettivamente utilizzato per la regolare e tempestiva comunicazione di informazioni coerenti che riflettano accuratamente la natura delle attività e il profilo di rischio operativo dell'ente;
- b) che l'ente adotti provvedimenti correttivi per migliorare i processi interni al ricevimento delle informazioni sui risultati prodotti dal sistema di misurazione del rischio operativo.

## Articolo 14

**Metodo AMA utilizzato per migliorare l'organizzazione e il controllo del rischio operativo dell'ente**

Le autorità competenti valutano che un ente utilizzi il metodo AMA per migliorare l'organizzazione e il controllo del rischio operativo, confermando almeno quanto segue:


- a) che la definizione della tolleranza al rischio operativo e dei relativi obiettivi e attività di gestione del rischio operativo dell'ente siano comunicati in modo chiaro all'interno dell'ente;
- b) che il rapporto tra la strategia aziendale dell'ente e la sua gestione del rischio operativo, anche in ordine all'approvazione di prodotti, sistemi e processi nuovi, sia comunicato in modo chiaro all'interno dell'ente;
- c) che il sistema di misurazione del rischio operativo aumenti la trasparenza, la consapevolezza dei rischi e le competenze di gestione del rischio operativo e crei incentivi per migliorare la gestione del rischio operativo in tutto l'ente;
- d) che i dati utilizzati come *input* e i risultati del sistema di misurazione del rischio operativo siano utilizzati per le decisioni e i piani rilevanti dell'ente, compreso per i piani d'azione, i piani di continuità operativa, i piani di lavoro di audit interno, le decisioni di assegnazione del capitale, i piani assicurativi e le decisioni di bilancio.

## Articolo 15

**Confronto tra il metodo AMA e gli approcci meno sofisticati**

1. Le autorità competenti valutano che un ente dimostri la stabilità e la solidità dei risultati del metodo AMA, confermando almeno quanto segue:

- a) che prima di concedere l'autorizzazione a utilizzare il metodo AMA a fini di regolamentazione l'ente abbia calcolato i requisiti di fondi propri per il rischio operativo tramite il metodo AMA e l'approccio meno sofisticato precedentemente applicabile e che tale calcolo sia stato effettuato:
  - i) su base ragionevolmente regolare e almeno ogni tre mesi;
  - ii) prendendo in considerazione tutti i soggetti giuridici pertinenti che utilizzerebbero il metodo AMA alla data dell'applicazione iniziale;
  - iii) prendendo in considerazione tutti i rischi operativi che sarebbero coperti dal metodo AMA alla data dell'applicazione iniziale;



- b) che l'ente sia conforme almeno ai seguenti requisiti:
- i) il processo di gestione del rischio operativo e il sistema di misurazione del rischio operativo sono stati sviluppati e testati;
  - ii) eventuali problemi sono stati risolti e il sistema e il relativo processo perfezionati;
  - iii) ha assicurato che il sistema di misurazione del rischio operativo produce risultati conformi alle aspettative dell'ente, anche tenendo conto delle informazioni provenienti sia dal sistema attuale dell'ente sia dal precedente;
  - iv) ha dimostrato di poter variare rapidamente i parametri di modello per comprendere le conseguenze di nuove ipotesi con adeguamenti dei sistemi o interventi manuali minimi;
  - v) è in grado di apportare gli opportuni adeguamenti di capitale ai requisiti di fondi propri prima del primo «utilizzo in tempo reale» del metodo AMA;
  - vi) ha dimostrato, per un periodo di tempo ragionevole, che i nuovi sistemi e processi di segnalazione sono solidi e generano dati di gestione che l'ente può utilizzare per individuare e gestire il rischio operativo.

Ai fini della lettera a), la valutazione del calcolo effettuata copre almeno due trimestri consecutivi.

2. Le autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo del metodo AMA se l'ente dimostra il confronto costante effettuato tra il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo tramite il metodo AMA e l'approccio meno sofisticato precedentemente applicabile per un periodo di un anno dopo la concessione dell'autorizzazione.

### SEZIONE 3


#### **Audit e convalida interna**

##### Articolo 16

#### **Funzionamento dell'audit e della convalida interna**

1. Le autorità competenti valutano in che misura le funzioni di audit e di convalida interna di un ente confermano l'affidabilità e l'efficacia dei processi di gestione e misurazione del rischio operativo all'interno dell'organizzazione attuati ai fini del metodo AMA, verificando almeno quanto segue:

- a) che la funzione di convalida interna stabilisca, con un parere motivato e ben informato, se il sistema di misurazione del rischio operativo funziona come previsto e che il risultato del modello sia adeguato per i suoi vari usi interni e a fini di vigilanza, almeno su base annuale;
- b) che la funzione di audit verifichi l'integrità delle politiche, dei processi e delle procedure relativi al rischio operativo, valutando se questi soddisfano i requisiti normativi e i controlli definiti almeno su base annuale, e, in particolare, che la funzione di audit valuti la qualità delle fonti e dei dati utilizzati ai fini della gestione e della misurazione del rischio operativo;
- c) che le funzioni di audit e di convalida interna prevedano un programma di riesame degli aspetti del metodo AMA previsti nel presente regolamento e che tale programma sia regolarmente aggiornato per quanto riguarda:
  - i) lo sviluppo di processi interni volti a individuare, misurare e valutare, monitorare, controllare e attenuare il rischio operativo;
  - ii) l'attuazione di nuovi prodotti, processi e sistemi che espongono l'ente a un rischio operativo significativo;
- d) che la convalida interna sia effettuata da risorse qualificate, indipendenti dalle unità convalidate;
- e) che, qualora le attività di audit siano svolte dalle funzioni di audit esterne o interne oppure da esterni qualificati, questi siano indipendenti dal processo o dal sistema oggetto di revisione e che, se esternalizzate, l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente abbiano la responsabilità di assicurare che le funzioni esternalizzate siano realizzate conformemente al piano di audit approvato dell'ente;
- f) che le revisioni dell'audit e della convalida interna del quadro AMA siano adeguatamente documentate e che i loro risultati siano comunicati ai destinatari pertinenti all'interno degli enti, compresi, se del caso, i comitati di rischio, la funzione di gestione del rischio operativo, la dirigenza della linea di business e altro personale pertinente;



- g) che i risultati delle revisioni dell'audit e della convalida interna siano riassunti e trasmessi, almeno su base annuale, all'organo di amministrazione dell'ente o a un comitato da esso designato per l'approvazione;
- h) che il riesame e l'approvazione dell'efficacia del quadro AMA dell'ente siano effettuati almeno su base annuale.

#### Articolo 17

### Governance dell'audit e della convalida interna

Le autorità competenti valutano che la *governance* dell'audit e della convalida interna di un ente sia di elevata qualità, confermando almeno quanto segue:

- a) che i programmi di audit per il riesame del quadro AMA comprendono tutte le attività significative, comprese le attività esternalizzate, che potrebbero esporre l'ente a significativi rischi operativi;
- b) che le tecniche di convalida interna sono proporzionate all'evoluzione dei mercati e delle condizioni operative, e che i loro risultati siano oggetto di revisione dell'audit.

#### SEZIONE 4

### Qualità dei dati e infrastruttura informatica

#### Articolo 18

### Qualità dei dati

1. Le autorità competenti valutano in che misura è mantenuta la qualità dei dati utilizzati da un ente nel quadro AMA e che le procedure di costruzione e di manutenzione siano oggetto di un'analisi periodica da parte di tale ente, verificando che l'ente abbia a disposizione almeno le seguenti serie di dati:

- a) i dati per costruire e tracciare la cronologia del rischio operativo, costituita dai dati interni ed esterni, dall'analisi di scenario e dai fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni;
- b) i dati complementari, compresi i parametri e i risultati del modello e le segnalazioni.


2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti confermano che l'ente ha definito categorie adeguate in materia di qualità dei dati per sostenere efficacemente il processo di gestione e il sistema di misurazione del rischio operativo e che è conforme, su base regolare, alle categorie stabilite.

3. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti confermano che le categorie relative alla qualità dei dati dell'ente rispettano almeno le seguenti condizioni:

- a) hanno un'ampiezza, una profondità e una portata sufficienti per i compiti in questione;
- b) soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utilizzatori;
- c) sono aggiornate tempestivamente;
- d) sono adeguate alla portata del loro utilizzo e coerenti con essa;
- e) rappresentano accuratamente i fenomeni reali che mirano a rappresentare;
- f) non violano alcuna norma commerciale in una banca dati che deve essere mantenuta in modo statico e dinamico.

4. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti confermano che l'ente ha una documentazione adeguata per l'elaborazione e la manutenzione delle banche dati utilizzate nel quadro AMA dell'ente e che la documentazione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) una mappa globale delle banche dati coinvolte nel sistema di misurazione del rischio operativo con la loro descrizione;
- b) una politica in materia di dati e una dichiarazione di responsabilità;
- c) descrizioni dei flussi di lavoro e delle procedure relativi alla raccolta e alla conservazione dei dati;
- d) una dichiarazione delle lacune contenente tutte le carenze riscontrate nelle banche dati dei processi di convalida e riesame e una dichiarazione su come l'ente prevede di correggerle o ridurle.





5. Le autorità competenti confermano che le politiche sul SDLC per il metodo AMA sono approvate dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza dell'ente.
6. Nel caso in cui l'ente impieghi fonti di dati esterne, l'ente assicura il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

#### Articolo 19

### Valutazione prudenziale dell'infrastruttura informatica

1. Le autorità competenti valutano in che misura un ente garantisce la solidità, la robustezza e l'efficienza delle infrastrutture informatiche utilizzate ai fini del metodo AMA confermando almeno quanto segue:
  - a) che i sistemi informatici e le infrastrutture informatiche dell'ente ai fini del metodo AMA sono solidi e resilienti e che tali caratteristiche possono essere mantenute in modo continuativo;
  - b) che il SDLC ai fini del metodo AMA è solido e adeguato rispetto a:
    - i) gestione di progetti, gestione del rischio e *governance*;
    - ii) progettazione, garanzia di qualità e pianificazione delle prove;
    - iii) modellizzazione e sviluppo dei sistemi;
    - iv) garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni e, se del caso, la verifica del codice;
    - v) conduzione delle prove, compresa l'accettazione dell'utilizzatore;
  - c) che l'infrastruttura informatica dell'ente messa a punto ai fini del metodo AMA è soggetta a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
  - d) che il SDLC e i piani di emergenza ai fini del metodo AMA sono approvati dall'organo di amministrazione o dall'alta dirigenza dell'ente e che l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza sono periodicamente informati sulle prestazioni dell'infrastruttura informatica ai fini del metodo AMA.
2. Nei casi in cui la manutenzione di parti dell'infrastruttura informatica ai fini del metodo AMA è esternalizzata, l'ente garantisce che siano soddisfatte le disposizioni del presente articolo.

#### CAPO 3

### REQUISITI QUANTITATIVI


#### SEZIONE 1

### *Utilizzo di dati interni, dati esterni, analisi di scenario e fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni (in prosieguo i «quattro elementi»)*

#### Articolo 20

### Principi generali

- Le autorità competenti valutano la conformità dell'ente ai requisiti relativi all'utilizzo di dati interni, dati esterni, analisi di scenario e fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni (in prosieguo i «quattro elementi»), di cui all'articolo 322 del regolamento (UE) n. 575/2013, verificando almeno quanto segue:
- a) che l'ente abbia una documentazione interna che specifichi in dettaglio come i quattro elementi sono raccolti, combinati e/o ponderati, inclusa una descrizione del processo di modellizzazione che illustri l'utilizzo e la combinazione dei quattro elementi e la motivazione delle scelte di modellizzazione;
  - b) che l'ente abbia una chiara comprensione di come ciascuno dei quattro elementi influenza i requisiti di fondi propri del metodo AMA;
  - c) che la combinazione dei quattro elementi usata dall'ente sia basata su una metodologia statistica solida, sufficiente a stimare percentili elevati;



- d) che, nelle fasi di raccolta, produzione e trattamento dei quattro elementi, l'ente applichi almeno quanto segue:
- i) i criteri di cui agli articoli da 21 a 24 relativi ai dati interni;
  - ii) i criteri di cui all'articolo 25 relativi ai dati esterni;
  - iii) i criteri di cui all'articolo 26 relativi all'analisi di scenario;
  - iv) i criteri di cui all'articolo 27 relativi ai fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni.

#### SOTTOSEZIONE 1

#### **Dati interni**

##### Articolo 21

#### **Caratteristiche dei dati interni**

Le autorità competenti verificano che l'ente rispetti le norme relative alle caratteristiche dei dati interni, come previsto all'articolo 20, lettera d), punto i), verificando almeno quanto segue:


- a) che l'ente raccolga tutti i seguenti elementi all'interno del gruppo, in modo chiaro e coerente:
  - i) la perdita lorda causata dal verificarsi di un evento di rischio operativo;
  - ii) il recupero;
- b) che l'ente sia in grado di individuare separatamente l'importo della perdita lorda, il recupero dall'assicurazione e da altri meccanismi di trasferimento del rischio e il recupero diverso da quello dall'assicurazione e da altri meccanismi di trasferimento del rischio a seguito di un evento di rischio operativo, fatta eccezione per le perdite parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi;
- c) che l'ente metta in atto un sistema per definire e giustificare le soglie di raccolta dei dati sulla base dell'importo della perdita lorda;
- d) che la categoria di rischio operativo sia ragionevole e non ometta i dati relativi alle perdite che sono significativi per una misurazione del rischio operativo e di gestione del rischio efficaci;
- e) che, per ogni perdita, l'ente sia in grado di identificare e registrare nella base dati interna quanto segue:
  - i) la data di accadimento, ovvero la data in cui l'evento di rischio operativo si è verificato, se disponibile;
  - ii) la data di rilevazione dell'evento di rischio operativo;
  - iii) la data di contabilizzazione.

##### Articolo 22

#### **Perimetro della perdita da rischio operativo**

1. Le autorità competenti confermano che un ente individua, raccoglie e tratta le voci di perdita generate da un evento di rischio operativo, come previsto all'articolo 20, lettera d), punto i), verificando che l'ente includa nella perdita da rischio operativo, ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, almeno quanto segue:

- a) gli oneri diretti, comprese le rettifiche e i costi di transazione, contabilizzati nel conto profitti e perdite e le svalutazioni (*write-down*) dovute all'evento di rischio operativo;
- b) i costi sostenuti a seguito dell'evento di rischio operativo, che comprendono:
  - i) le spese esterne aventi un collegamento diretto con l'evento di rischio operativo, comprese le spese legali e gli onorari di consulenti, avvocati o fornitori;
  - ii) i costi di riparazione o di sostituzione al fine di ripristinare la situazione esistente prima dell'evento di rischio operativo, sotto forma di dati precisi, o, se questi non sono disponibili, di stime;
- c) gli accantonamenti o le riserve contabilizzati nel conto profitti e perdite per probabili perdite da rischio operativo, comprese quelle generate da eventi di condotta illecita;




- d) le *pending losses*, ovvero le perdite derivanti da un evento di rischio operativo, che sono temporaneamente iscritte in conti transitori o in sospeso e non sono ancora rispecchiate nel conto profitti e perdite, che dovrebbero essere incluse entro un periodo di tempo proporzionale alla dimensione e all'età della voce in sospeso;
- e) i ricavi rilevanti non riscossi, connessi agli obblighi contrattuali con terzi, compresa la decisione di compensare un cliente a seguito dell'evento di rischio operativo, invece che mediante rimborso o pagamento diretto, mediante una rettifica del ricavo che abolisce o riduce le spese contrattuali per uno specifico periodo di tempo futuro;
- f) le *timing losses*, se abbracciano più di un esercizio finanziario e danno luogo a rischi giuridici.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti possono, nella misura in cui ciò risulti opportuno, confermare che l'ente individua, raccoglie e tratta a fini di gestione del rischio operativo eventuali voci aggiuntive se sono originate da un evento significativo di rischio operativo, tra cui le seguenti:
- a) *near miss*, ovvero una perdita pari a zero causata da un evento di rischio operativo, compresa una perturbazione dei sistemi informatici nella sala trading appena al di fuori dell'orario di negoziazione;
- b) un profitto generato da un evento di rischio operativo;
- c) i costi di opportunità, ovvero un aumento dei costi o una riduzione dei ricavi dovuti a eventi di rischio operativo che impediscono l'esercizio di attività aziendali future non determinate, tra cui le spese per il personale non iscritte a bilancio, i mancati ricavi e i costi di progetto relativi al miglioramento dei processi;
- d) i costi interni, compresi straordinari o premi.
3. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti confermano inoltre che l'ente esclude le seguenti voci dalle perdite da rischio operativo:
- a) i costi dei contratti di manutenzione generale per immobili, impianti e macchinari;
- b) le spese interne o esterne finalizzate a migliorare l'attività aziendale dopo il verificarsi di un evento di rischio operativo, compresi gli aggiornamenti, i miglioramenti e i potenziamenti, nonché le iniziative per la valutazione del rischio;
- c) i premi assicurativi.

#### Articolo 23

#### Importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo

1. Le autorità competenti confermano che l'ente registra l'importo delle perdite derivante da un evento di rischio operativo, come previsto all'articolo 20, lettera d), punto i), verificando almeno quanto segue:
- a) l'intero importo delle perdite subite o dei costi sostenuti, compresi accantonamenti, costi di transazione, importi versati per il risarcimento dei danni, sanzioni, interessi arretrati e spese legali, è considerato un importo delle perdite registrato ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, salvo diversa indicazione;
- b) se l'evento di rischio operativo è connesso al rischio di mercato, l'ente include i costi di liquidazione delle posizioni di mercato nell'importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo; se la posizione è deliberatamente mantenuta aperta dopo che l'evento di rischio operativo è riconosciuto, qualsiasi parte della perdita dovuta alle avverse condizioni di mercato dopo la decisione di mantenere la posizione aperta non è inclusa nell'importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo;
- c) se i pagamenti delle imposte sono connessi a fallimenti o processi dell'ente inadeguati, l'ente include nell'importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo i costi sostenuti a seguito dell'evento di rischio operativo, tra cui sanzioni, interessi, interessi di mora e spese legali, ad esclusione dell'imposta originariamente dovuta;
- d) se le *timing losses* e l'evento di rischio operativo interessano direttamente terzi, compresi clienti, fornitori e dipendenti dell'ente, quest'ultimo include nell'importo delle perdite registrato per la voce di rischio operativo anche la correzione di bilancio.
2. Ai fini del paragrafo 1, se l'evento di rischio operativo conduce ad un evento di perdita che è in parte prontamente recuperata, le autorità competenti considerano opportuno includere nell'importo delle perdite registrato, per conto dell'ente, soltanto la parte della perdita che non è prontamente recuperata, in conformità all'articolo 21, lettera b).



## Articolo 24

**Perdite da rischio operativo connesse al rischio di credito**

1. Le autorità competenti confermano che l'ente individua, raccoglie e tratta le perdite da rischio operativo connesse al rischio di credito di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), verificando che l'ente includa nella perdita da rischio operativo, ai fini della gestione del rischio operativo, almeno i seguenti elementi:
  - a) le frodi commesse da un cliente dell'ente per proprio conto, che si verificano in un prodotto o processo del credito nella fase iniziale del ciclo di vita di un rapporto di credito, tra cui l'incentivazione di decisioni di prestito sulla base di documenti contraffatti o bilanci falsificati, come garanzie inesistenti o sopravvalutate e buste paga contraffatte;
  - b) le frodi commesse utilizzando l'identità di un'altra persona, all'insaputa di quest'ultima, tra cui le domande di prestito mediante frode d'identità elettronica, utilizzando dati dei clienti o identità fittizie, ovvero mediante l'uso fraudolento di carte di credito dei clienti.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti confermano che l'ente esegue almeno le seguenti azioni:
  - a) rettifica la soglia di raccolta dei dati relativi agli eventi di perdita di cui al paragrafo 1 fino a livelli comparabili a quelli delle altre categorie di rischio operativo del quadro AMA, ove opportuno;
  - b) include nella perdita lorda degli eventi descritti al paragrafo 1 l'importo totale in essere al momento della scoperta della frode o successivamente ad esso, e i relativi costi, ivi compresi gli interessi arretrati e le spese legali.

## Articolo 25

**Dati esterni**

Le autorità competenti verificano che l'ente rispetti le norme relative alle caratteristiche dei dati esterni, come previsto all'articolo 20, lettera d), punto ii), verificando almeno quanto segue:

- a) se l'ente partecipa a iniziative consortili per la raccolta di eventi di rischio operativo e di perdite da rischio operativo, l'ente sia in grado di fornire dati della stessa qualità, in termini di perimetro, integrità e completezza, dei dati interni conformi alle norme di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 e che lo faccia in modo coerente rispetto al tipo di dati richiesti dalle norme consortili in materia di segnalazione;
- b) l'ente dispone di un processo di filtraggio dei dati che consenta la selezione dei dati esterni pertinenti sulla base di specifici criteri stabiliti e che i dati esterni utilizzati siano pertinenti e coerenti rispetto al profilo di rischio dell'ente;
- c) al fine di evitare distorsioni delle stime dei parametri, il processo di filtraggio genera una selezione coerente dei dati, indipendentemente dall'importo della perdita e, se l'ente ammette eccezioni a tale processo di selezione, esso dispone di una politica che contempra criteri per le eccezioni e documentazione a sostegno della ratio di tali eccezioni;
- d) se l'ente adotta un processo di riparametrazione (*scaling*) dei dati che comporta la rettifica degli importi delle perdite riportati nei dati esterni o delle relative distribuzioni, in funzione delle attività aziendali, della natura e del profilo di rischio dell'ente, il processo di *scaling* è sistematico e comprovato statisticamente e fornisce risultati coerenti con il profilo di rischio dell'ente;
- e) il processo di *scaling* dell'ente è coerente nel tempo e la validità e l'efficacia dello stesso sono regolarmente riesaminate.

## Articolo 26

**Analisi di scenario**

1. Le autorità competenti verificano che l'ente rispetti le norme relative all'analisi di scenario, come previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii), verificando almeno quanto segue:
  - a) l'ente dispone di un solido quadro di *governance* in relazione al processo di analisi di scenario, che generi stime credibili e affidabili, indipendentemente dal fatto che lo scenario sia utilizzato per valutare eventi di elevato impatto o l'esposizione globale al rischio operativo;



- b) il processo di scenario è chiaramente definito, ben documentato, ripetibile e concepito per ridurre quanto più possibile la soggettività e le distorsioni, tra cui:
  - i) la sottovalutazione del rischio dovuta al numero ridotto di eventi osservati;
  - ii) l'alterazione delle informazioni dovuta a un conflitto tra gli interessi dei valutatori dello scenario e gli obiettivi e le conseguenze della valutazione;
  - iii) una sopravvalutazione degli eventi cronologicamente prossimi ai valutatori dello scenario;
  - iv) la distorsione della valutazione dovuta alle categorie all'interno delle quali sono rappresentate le risposte;
  - v) la distorsione delle informazioni presentate nei documenti di riferimento relativi alle domande dell'indagine o all'interno delle domande stesse;
- c) facilitatori con qualifiche ed esperienza assicurano la coerenza del processo;
- d) le ipotesi utilizzate nel processo di analisi di scenario sono basate quanto più possibile su dati interni e dati esterni pertinenti risultanti da un processo di selezione oggettivo e imparziale;
- e) il numero degli scenari prescelto, il livello al quale sono esaminati o le unità nelle quali sono esaminati sono realistici e adeguatamente spiegati, e le stime di scenario tengono conto dei pertinenti cambiamenti nell'ambiente interno ed esterno che possono incidere sull'esposizione dell'ente al rischio operativo;
- f) le stime di scenario sono generate tenendo conto dei possibili o probabili eventi di rischio operativo che non si sono ancora tradotti, in tutto o in parte, in una perdita da rischio operativo;
- g) il processo di analisi e le stime di scenario sono soggetti a sorveglianza e processi di verifica solidi e indipendenti.

#### Articolo 27

##### **Fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni**

Le autorità competenti verificano che l'ente rispetti le norme relative ai fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni, come previsto all'articolo 20, lettera d), punto iv), verificando almeno quanto segue:

- a) i fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni dell'ente sono lungimiranti e riflettono le potenziali fonti di rischio operativo, tra cui la rapida crescita, l'introduzione di nuovi prodotti, il sistema di rotazione dei dipendenti e l'indisponibilità del sistema;
- b) l'ente dispone di chiari orientamenti strategici che limitano l'entità delle riduzioni dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, risultanti da aggiustamenti dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni;
- c) gli aggiustamenti dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni di cui alla lettera b) sono giustificati e l'adeguatezza del loro livello è confermata confrontandola, nel tempo, con la direzione e l'entità dei dati sulle perdite interne effettivamente subite, le condizioni del contesto operativo e i cambiamenti in termini di efficacia convalidata dei controlli.

#### SEZIONE 2


##### **Principali ipotesi di modellizzazione del sistema di misurazione del rischio operativo**

#### Articolo 28

##### **Valutazione generale**

Le autorità competenti valutano le norme dell'ente relative alle principali ipotesi di modellizzazione del sistema di misurazione del rischio operativo, di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, verificando almeno quanto segue:

- a) l'ente elabora, applica e mantiene un sistema di misurazione del rischio operativo metodologicamente ben fondato, efficace nel cogliere il rischio operativo effettivo e potenziale dell'ente, nonché affidabile e robusto nel calcolare i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA;
- b) l'ente dispone di idonee politiche in materia di costituzione dei dati di calcolo, in conformità dell'articolo 29;
- c) l'ente applica l'idoneo livello di granularità nel suo modello, in conformità dell'articolo 30;



- d) l'ente dispone di un idoneo processo di individuazione delle distribuzioni delle perdite, in conformità dell'articolo 31;
- e) l'ente determina in modo idoneo le distribuzioni aggregate delle perdite e le misure di rischio, in conformità dell'articolo 32.

#### Articolo 29

##### **Costituzione dei dati di calcolo**

Al fine di verificare che un ente disponga di politiche idonee in materia di costituzione dei dati di calcolo di cui all'articolo 28, lettera b), le autorità competenti confermano almeno quanto segue:


- a) l'ente ha definito criteri ed esempi specifici per la classificazione e il trattamento degli eventi di rischio operativo e delle perdite da rischio operativo nei dati di calcolo, e tali criteri ed esempi consentono un trattamento coerente dei dati di perdita in seno all'ente;
- b) l'ente non utilizza le perdite al netto dei recuperi assicurativi e di altri meccanismi di trasferimento del rischio nei dati di calcolo;
- c) l'ente ha adottato, per le categorie di rischio operativo con bassa frequenza di eventi, un periodo di osservazione superiore al periodo minimo di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) nell'ambito della costituzione dei dati di calcolo ai fini della stima delle distribuzioni di frequenza e di impatto, l'ente utilizza soltanto la data di rilevazione o la data di contabilizzazione e utilizza una data non successiva alla data di contabilizzazione per includere nei dati di calcolo perdite o accantonamenti connessi al rischio giuridico;
- e) la scelta da parte dell'ente della soglia minima di modellizzazione non incide negativamente sull'accuratezza delle misure di rischio operativo e l'uso di soglie minime di modellizzazione molto più alte delle soglie di raccolta dei dati è limitato e, ove applicato, è debitamente giustificato da un'analisi di sensibilità di varie soglie condotta dall'ente;
- f) l'ente include nei dati di calcolo tutte le perdite operative al di sopra della soglia minima di modellizzazione prescelta e le utilizza, a prescindere dal loro livello, per generare requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA;
- g) l'ente applica ai dati opportuni coefficienti di adeguamento se gli effetti inflazionistici o deflazionistici sono significativi;
- h) le perdite dovute a un evento iniziale (*root event*), sotto forma di evento comune di rischio operativo, o a molteplici eventi collegati a un evento iniziale di rischio operativo che generano eventi o perdite, sono raggruppate e inserite dall'ente nei dati di calcolo come un'unica perdita;
- i) le eventuali eccezioni al trattamento di cui alla lettera h) sono adeguatamente documentate e giustificate al fine di evitare indebite riduzioni dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA;
- j) l'ente non esclude dai dati di calcolo secondo il metodo AMA le rettifiche significative apportate alle perdite da rischio operativo connesse a eventi singoli o collegati, qualora la data di riferimento per tali rettifiche rientra nel periodo di osservazione e la data di riferimento dell'evento singolo iniziale o del *root event* di cui alla lettera h) si situa al di fuori di tale periodo;
- k) l'ente è in grado di distinguere, per ogni anno di riferimento incluso nel periodo di osservazione, gli importi delle perdite relative a eventi rilevati o contabilizzati in quell'anno dagli importi delle perdite relative alle rettifiche o al raggruppamento di eventi rilevati o contabilizzati negli anni precedenti.

#### Articolo 30

##### **Granularità**

Al fine di verificare che un ente applichi nel suo modello l'idoneo livello di granularità, come previsto all'articolo 28, lettera c), le autorità competenti confermano almeno quanto segue:

- a) l'ente tiene conto della natura, della complessità e delle idiosincrasie delle sue attività aziendali e dei rischi operativi cui è esposto nel raggruppare rischi che presentano fattori comuni e nel definire le categorie di rischio operativo di un metodo AMA;
- b) l'ente giustifica il livello di granularità prescelto per le sue categorie di rischio operativo sulla base di considerazioni qualitative e quantitative, e classifica tali categorie di rischio operativo in base a dati omogenei, indipendenti e stazionari;




- c) la scelta da parte dell'ente del livello di granularità delle sue categorie di rischio operativo è realistica e non incide negativamente sulla prudenza dei risultati del modello o delle sue parti;
- d) l'ente riesamina regolarmente il livello di granularità prescelto per le sue categorie di rischio operativo affinché rimanga idoneo.

Articolo 31

**Individuazione delle distribuzioni delle perdite**

Al fine di verificare che l'ente disponga di un idoneo processo di individuazione della frequenza e dell'impatto delle distribuzioni delle perdite di cui all'articolo 28, lettera d), le autorità competenti confermano almeno quanto segue:

- a) l'ente si attiene a un processo ben specificato, documentato e tracciabile per la selezione, l'aggiornamento e il riesame delle distribuzioni delle perdite e la stima dei relativi parametri;
- b) il processo per la selezione delle distribuzioni delle perdite si traduce in scelte chiare e coerenti da parte dell'ente, riflette correttamente il profilo di rischio nella coda e comprende almeno i seguenti elementi:
  - i) un processo di utilizzo di strumenti statistici, tra cui grafici, misure centrali e di dispersione, asimmetria e leptocurtosi, per indagare i dati di calcolo per ciascuna categoria di rischio operativo al fine di comprendere meglio il profilo statistico dei dati e selezionare la distribuzione più adatta;
  - ii) opportune tecniche di stima dei parametri di distribuzione;
  - iii) idonei strumenti diagnostici per valutare l'adeguatezza delle distribuzioni rispetto ai dati, privilegiando quelle più sensibili alla coda;
- c) nel corso della selezione di una distribuzione delle perdite l'ente esamina attentamente l'asimmetria positiva e la leptocurtosi dei dati;
- d) se i dati sono molto dispersi nella coda, non vengono usate curve empiriche per stimare l'area della coda, bensì distribuzioni sub-esponenziali la cui coda decade più lentamente rispetto alle distribuzioni esponenziali, a meno che non sussistano motivi eccezionali per applicare altre funzioni, che in ogni caso sono trattate correttamente e sono pienamente giustificate al fine di evitare un'indebita riduzione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA;
- e) se si usano distribuzioni delle perdite separate per il corpo e per la coda, l'ente esamina attentamente la scelta della soglia di modellizzazione corpo-coda;
- f) la soglia di modellizzazione corpo-coda selezionata è suffragata da documentazione statistica, eventualmente corredata da elementi qualitativi;
- g) durante la stima dei parametri della distribuzione, l'ente o riflette l'incompletezza dei dati di calcolo dovuta alla presenza di soglie minime di modellizzazione nel modello, o giustifica l'utilizzo di dati di calcolo incompleti sulla base del fatto che tale scelta non incide negativamente sull'accuratezza delle stime dei parametri e sui requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA;
- h) l'ente dispone di metodologie per ridurre la variabilità delle stime dei parametri e prevede misure dell'errore attorno a tali stime, compresi gli intervalli di confidenza e misure di *p-value*;
- i) se l'ente adotta stimatori robusti sotto forma di generalizzazioni degli stimatori classici, con buone proprietà statistiche, tra cui l'alta efficienza e la bassa distorsione per una famiglia di distribuzioni nell'intorno della distribuzione incognita sottostante dei dati, esso è in grado di provare che il loro uso non sottostima il rischio nella coda della distribuzione delle perdite;
- j) l'ente valuta la bontà dell'adattamento tra i dati e la distribuzione selezionata utilizzando strumenti diagnostici sia di natura grafica che di natura quantitativa che sono più sensibili alla coda rispetto al corpo dei dati, in particolare se i dati sono molto dispersi nella coda;
- k) ove opportuno, anche nei casi in cui gli strumenti diagnostici non indicano una scelta chiara a favore della distribuzione più adatta o al fine di attenuare gli effetti della dimensione del campione e il numero di parametri stimati nei test relativi alla bontà dell'adattamento, l'ente utilizza metodi di valutazione che confrontano le relative prestazioni delle distribuzioni delle perdite, tra cui il *likelihood ratio*, il criterio di informazione di Akaike e il criterio di informazione bayesiano di Schwarz;



- l) l'ente si avvale di un ciclo regolare di controllo delle ipotesi sottostanti alle distribuzioni delle perdite selezionate e, se le ipotesi sono invalidate, anche nei casi in cui generino valori al di fuori delle gamme stabilite, l'ente ha testato metodi alternativi e ha classificato in maniera adeguata eventuali modifiche apportate alle ipotesi, in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione (<sup>1</sup>).

#### Articolo 32

##### **Determinazione delle distribuzioni aggregate delle perdite e delle misure di rischio**

Al fine di verificare che l'ente determini in modo idoneo le distribuzioni aggregate delle perdite e le misure di rischio, come previsto all'articolo 28, lettera e), le autorità competenti confermano almeno quanto segue:

- a) le tecniche elaborate dall'ente a tale scopo garantiscono idonei livelli di precisione e stabilità delle misure di rischio;
- b) le misure di rischio sono integrate da informazioni sul loro livello di accuratezza;
- c) a prescindere dalle tecniche utilizzate per aggregare le distribuzioni di frequenza e di impatto delle perdite, tra cui le simulazioni Monte Carlo, i metodi connessi alla trasformata di Fourier, l'algoritmo di Panjer e le approssimazioni di tipo *Single Loss*, l'ente adotta criteri che attenuano gli errori connessi al campione e gli errori numerici e fornisce una misura dell'entità di tali errori;
- d) se vengono usate simulazioni Monte Carlo, il numero di fasi da eseguire è coerente con la forma delle distribuzioni e con il livello di confidenza da raggiungere;
- e) se la distribuzione delle perdite presenta code pesanti ed è misurata a un livello di confidenza elevato, il numero di passi è sufficientemente grande da ridurre la variabilità del campionamento a un livello accettabile;
- f) nel caso si utilizzi la trasformata di Fourier o altri metodi numerici, sono attentamente esaminate le questioni relative alla stabilità dell'algoritmo e alla propagazione dell'errore;
- g) la misura del rischio dell'ente generata dal sistema di misurazione del rischio operativo rispetta il principio di monotonicità del rischio, che si traduce in requisiti di fondi propri più elevati all'aumentare del profilo di rischio sottostante e in requisiti di fondi propri più bassi al diminuire del profilo di rischio sottostante;
- h) la misura del rischio dell'ente generata dal sistema di misurazione del rischio operativo è realistica da un punto di vista gestionale ed economico e l'ente applica inoltre tecniche adeguate per evitare di porre un tetto alla perdita singola massima, a meno che non fornisca una chiara motivazione oggettiva per l'esistenza di un limite superiore, nonché per evitare di implicare la non esistenza del primo momento statistico della distribuzione;
- i) l'ente valuta esplicitamente la robustezza dei risultati del sistema di misurazione del rischio operativo mediante idonee analisi di sensibilità sui dati di *input* o sui parametri del sistema.

#### SEZIONE 3

##### **Perdite attese e correlazione**


#### Articolo 33

##### **Perdite attese**

Le autorità competenti valutano le norme dell'ente relative alle perdite attese di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, confermando che, se l'ente calcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA solo in relazione alle perdite inattese, esso soddisfa almeno i seguenti requisiti:

- a) la metodologia dell'ente per la stima delle perdite attese è coerente con il sistema di misurazione del rischio operativo per la stima dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA che comprende sia le perdite attese che quelle inattese e il processo di stima delle perdite attese è condotto per categoria di rischio operativo ed è coerente nel tempo;
- b) l'ente definisce la perdita attesa utilizzando statistiche che sono meno influenzate dalle perdite estreme, tra cui la mediana e la media troncata, soprattutto nel caso di dati con coda media o pesante;

(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).





- c) la compensazione massima per le perdite attese applicata dall'ente si limita al totale delle perdite attese e la compensazione massima per le perdite attese in ciascuna categoria di rischio operativo si limita alla pertinente perdita attesa calcolata secondo il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente applicato a detta categoria;
- d) l'ammontare delle compensazioni previste dall'ente per le perdite attese in ciascuna categoria di rischio operativo può sostituire il capitale o è altrimenti disponibile per coprire le perdite attese con un grado di certezza elevato per un periodo di un anno;
- e) se la compensazione non è costituita da accantonamenti, l'ente limita la disponibilità della compensazione a quelle operazioni con perdite altamente prevedibili, stabili e abituali;
- f) l'ente non usa riserve specifiche costituite per eventi di perdita da rischio operativo eccezionali che si sono già verificati come compensazione di perdite attese;
- g) l'ente documenta chiaramente in che modo la perdita attesa è misurata e presa in considerazione, indicando come le eventuali compensazioni delle perdite attese soddisfino le condizioni di cui alle lettere da a) a f).

#### Articolo 34

#### Correlazione

Le autorità competenti valutano le norme dell'ente relative alla correlazione di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, confermando che, se l'ente calcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA riconoscendo una correlazione non piena tra singole stime del rischio operativo, esso soddisfa almeno i seguenti requisiti:

- a) l'ente esamina attentamente qualsiasi forma di dipendenza lineare o non lineare, in relazione a tutti i dati, o nel corpo o nella coda, tra due o più categorie di rischio operativo o all'interno di una categoria di rischio operativo;
- b) l'ente suffraga le sue ipotesi di correlazione, nella misura più ampia possibile, mediante un'adeguata combinazione di analisi di dati empirici e di valutazioni di esperti;
- c) le perdite all'interno di ciascuna categoria di rischio operativo sono indipendenti l'una dall'altra;
- d) se la condizione di cui alla lettera c) non è soddisfatta, le perdite dipendenti sono aggregate;
- e) solo se non è possibile soddisfare nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) o d), la dipendenza all'interno delle categorie di rischio operativo è opportunamente modellizzata;
- f) l'ente esamina attentamente la dipendenza tra gli eventi di coda;
- g) l'ente non fonda la struttura della dipendenza su distribuzioni gaussiane o di tipo Normale;
- h) tutte le ipotesi relative alla dipendenza utilizzate dall'ente sono prudenti, date le incertezze relative alla modellizzazione della dipendenza per il rischio operativo, e il grado di prudenza utilizzato dall'ente aumenta al diminuire del rigore delle ipotesi di dipendenza e dell'affidabilità dei requisiti di fondi propri risultanti;
- i) l'ente giustifica pienamente le ipotesi di dipendenza utilizzate e conduce regolarmente analisi di sensibilità al fine di valutare l'effetto delle ipotesi di dipendenza sui suoi requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA.

#### SEZIONE 4


#### Meccanismo di allocazione del capitale

#### Articolo 35

#### Coerenza del sistema di misurazione del rischio operativo

Le autorità competenti valutano le norme dell'ente relative alla coerenza intrinseca del sistema di misurazione del rischio operativo di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, confermando almeno quanto segue:

- a) il meccanismo di allocazione del capitale dell'ente è coerente con il profilo di rischio dell'ente e con l'impianto generale del sistema di misurazione del rischio operativo;
- b) l'allocazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA tiene conto delle potenziali differenze intrinseche in termini di rischio e qualità della gestione dei rischi operativi e del controllo interno tra le parti del gruppo alle quali sono allocati i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA;



- c) non sono osservabili impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività;
- d) l'allocazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, partendo dal livello consolidato di gruppo e scendendo verso le parti del gruppo coinvolte nel sistema di misurazione del rischio operativo, si fonda su metodologie solide e, per quanto più possibile, sensibili al rischio.

#### CAPO 4

### ASSICURAZIONI E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

#### Articolo 36

##### Principi generali

Le autorità competenti valutano la conformità dell'ente ai requisiti relativi all'effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio all'interno del metodo AMA, di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera e), seconda frase, e all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013, confermando almeno quanto segue:

- a) il fornitore dell'assicurazione soddisfa i requisiti in materia di autorizzazione di cui all'articolo 323, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'articolo 37;
- b) l'assicurazione è fornita da un soggetto terzo, come previsto all'articolo 323, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'articolo 38;
- c) l'ente evita duplicazioni nel computo delle tecniche di attenuazione del rischio, come previsto all'articolo 322, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'articolo 39;
- d) il calcolo dell'attenuazione del rischio tiene adeguatamente conto della copertura assicurativa, come previsto all'articolo 323, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione è ben fondato e documentato, come previsto all'articolo 323, paragrafo 3, lettera f), del medesimo regolamento, compreso quanto segue:
  - i) la copertura assicurativa corrisponde al profilo di rischio operativo dell'ente in conformità dell'articolo 40;
  - ii) l'ente utilizza un calcolo sofisticato dell'attenuazione del rischio in conformità dell'articolo 41;
  - iii) il calcolo dell'attenuazione del rischio è tempestivamente allineato al profilo di rischio operativo dell'ente in conformità dell'articolo 42;
- e) la metodologia dell'ente per il riconoscimento dell'assicurazione integra tutti gli elementi pertinenti mediante l'applicazione di coefficienti di sconto o di scarto all'ammontare dell'assicurazione riconosciuto, come previsto all'articolo 323, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché all'articolo 323, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'articolo 43;
- f) l'ente dimostra il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio grazie all'introduzione di altri meccanismi di trasferimento del rischio, come previsto all'articolo 323, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'articolo 44.

#### Articolo 37


##### Equivalenza dell'autorizzazione del fornitore dell'assicurazione

Ai fini della valutazione dei requisiti in materia di autorizzazione del fornitore dell'assicurazione di cui all'articolo 36, lettera a), le autorità competenti ritengono che un'impresa autorizzata in un paese terzo soddisfi i requisiti in materia di autorizzazione se tale impresa soddisfa requisiti prudenziali che sono equivalenti a quelli applicati nell'Unione, compresi i requisiti di cui all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013.

#### Articolo 38

##### Fornitura di assicurazione da parte di un soggetto terzo

1. Al fine di verificare che la copertura assicurativa ai fini dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA sia fornita da un soggetto terzo, come previsto all'articolo 36, lettera b), le autorità competenti confermano, sulla base della visione complessiva della situazione consolidata dell'ente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013, che né l'ente né alcun altro dei soggetti inclusi nel consolidamento detenga una partecipazione o una partecipazione qualificata di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 35 e 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, nella parte che fornisce l'assicurazione.



2. Se i requisiti di cui al paragrafo 1 sono parzialmente soddisfatti, solo la parte dell'assicurazione fornita di cui è responsabile in ultima istanza un soggetto terzo ammissibile, in virtù del fatto che il rischio è effettivamente trasferito al di fuori dei soggetti consolidati, è considerata un'assicurazione fornita da un soggetto terzo.

#### Articolo 39

### Duplicazioni nel computo delle tecniche di attenuazione del rischio

Al fine di verificare che la copertura assicurativa ai fini dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA eviti duplicazioni nel computo delle tecniche di attenuazione del rischio, come previsto all'articolo 36, lettera c), le autorità competenti confermano che l'ente ha adottato misure ragionevoli per assicurare che né l'ente, né alcun altro dei soggetti inclusi nel consolidamento stia consapevolmente riassicurando contratti che coprono eventi di rischio operativo che sono oggetto del contratto di assicurazione iniziale stipulato dall'ente.

#### Articolo 40

### Processo di classificazione del rischio assicurativo

1. Al fine di verificare che la copertura assicurativa corrisponda al profilo di rischio dell'ente, come previsto all'articolo 36, lettera d), punto i), le autorità competenti confermano che l'ente ha svolto un processo di classificazione dei rischi assicurativi ben fondato e documentato mediante il quale l'ente elabora una copertura assicurativa coerente con la probabilità e l'impatto di tutte le perdite da rischio operativo che potrebbe subire.


2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti confermano che l'ente è conforme almeno alle seguenti disposizioni:
- stima la probabilità di recupero dell'assicurazione e la possibile tempistica per il ricevimento dei risarcimenti dagli assicuratori, in particolare la probabilità che il sinistro sia oggetto di contenzioso, la durata di tale processo e gli attuali tassi e termini di liquidazione, sulla base dell'esperienza del gruppo di gestione del rischio assicurativo, con il sostegno, se necessario, di idonee consulenze esterne, in particolare di consulenti per la gestione dei sinistri, intermediari e imprese di assicurazione;
  - utilizza le stime risultanti dalla lettera a) per valutare l'intervento dell'assicurazione in seguito ad un evento di perdita da rischio operativo e struttura questo processo al fine di valutare la risposta dell'assicurazione per tutti i dati pertinenti relativi alle perdite e allo scenario inseriti nel sistema di misurazione del rischio operativo;
  - associa le polizze di assicurazione, in funzione della valutazione risultante dalla lettera b), ai rischi operativi dell'ente stesso con il massimo livello di dettaglio, ricorrendo a tutte le fonti di informazione disponibili, compresi dati interni, dati esterni, stime e ipotesi;
  - impiega competenze adeguate ed effettua tale classificazione in modo trasparente e coerente;
  - assegna la ponderazione appropriata alla performance passata e attesa dell'assicurazione mediante una valutazione delle componenti della polizza di assicurazione;
  - ottiene l'approvazione formale dell'organo o del comitato preposto ai rischi appropriato;
  - riesamina periodicamente il processo di classificazione delle assicurazioni.

#### Articolo 41

### Utilizzo di un calcolo sofisticato dell'attenuazione del rischio

Al fine di verificare che l'ente utilizzi un calcolo sofisticato dell'attenuazione del rischio, come previsto all'articolo 36, lettera d), punto ii), le autorità competenti confermano che il metodo di modellizzazione per integrare la copertura assicurativa all'interno del metodo AMA soddisfa almeno le seguenti condizioni:

- è coerente con il sistema di misurazione del rischio operativo adottato per quantificare le perdite al lordo dei recuperi assicurativi;
- è trasparente rispetto alla relazione tra la copertura assicurativa e la probabilità e l'impatto effettivi delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva, da parte dell'ente, dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, ed è inoltre coerente rispetto a tale relazione.



## Articolo 42

**Allineamento del calcolo dell'attenuazione del rischio al profilo di rischio operativo**

Al fine di verificare che il calcolo dell'attenuazione del rischio sia tempestivamente allineato al profilo di rischio operativo dell'ente, come previsto all'articolo 36, lettera d), punto iii), le autorità competenti confermano almeno quanto segue:


- a) l'ente ha riesaminato l'uso delle assicurazioni e ha ricalcolato i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, a seconda dei casi, se la natura dell'assicurazione è cambiata in modo significativo o qualora vi sia un cambiamento sostanziale nel profilo di rischio operativo dell'ente;
- b) se si sono verificate perdite significative che incidono sulla copertura assicurativa, l'ente ricalcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA con un ulteriore margine di prudenza;
- c) in caso di cessazione o riduzione inattesa della copertura assicurativa, l'ente è pronto a sostituire immediatamente la polizza di assicurazione con una avente termini, condizioni e copertura equivalenti o migliori, o ad aumentare i suoi requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA ad un livello al lordo dei recuperi assicurativi;
- d) l'ente calcola il capitale al lordo e al netto dei recuperi assicurativi, ad un livello di granularità tale che qualsiasi erosione dell'importo dell'assicurazione disponibile, anche dovuta al risarcimento di una perdita significativa, o cambiamento della copertura assicurativa, possa essere immediatamente riconosciuto ai fini dei suoi effetti sui requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA.

## Articolo 43

**Integrazione di tutti gli elementi pertinenti**

1. Al fine di verificare che la metodologia dell'ente per il riconoscimento dell'assicurazione integri tutti gli elementi pertinenti mediante l'applicazione di coefficienti di sconto o di scarto all'ammontare dell'assicurazione riconosciuto, come previsto all'articolo 36, lettera e), le autorità competenti confermano almeno quanto segue:

- a) l'ente analizza i vari fattori per i quali il fornitore dell'assicurazione rischia di non operare i risarcimenti attesi e che riducono l'efficacia del trasferimento del rischio, tra cui la capacità dell'assicuratore di risarcire in maniera tempestiva e la capacità dell'ente di individuare, analizzare e comunicare il sinistro in modo tempestivo;
- b) l'ente analizza in che modo i vari fattori di cui alla lettera a) hanno inciso in passato sull'effetto dell'assicurazione di attenuare il profilo di rischio operativo e il modo in cui potrebbero incidere sullo stesso in futuro;
- c) l'ente rispecchia le incertezze di cui alla lettera a) nei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA mediante l'applicazione di coefficienti di scarto opportunamente prudenti;
- d) l'ente tiene debitamente conto delle caratteristiche delle polizze assicurative, in particolare se la polizza copre soltanto le perdite che sono rivendicate o comunicate all'assicuratore entro il termine della polizza, e pertanto le perdite che vengono rilevate successivamente alla scadenza della polizza non sono coperte, o se la polizza copre perdite che si sono verificate prima del termine del contratto, anche se vengono rilevate e rivendicate soltanto dopo la scadenza della polizza, ovvero se le perdite consistono in un danno diretto subito dall'assicurato o se impegnano la responsabilità verso terzi;
- e) l'ente prende in considerazione e documenta debitamente i dati sui risarcimenti assicurativi per tipo di perdita nelle sue basi di dati sulle perdite e ne determina, di conseguenza, i coefficienti di scarto;
- f) l'ente dispone di procedure per l'identificazione e l'analisi delle perdite, nonché per il trattamento dei sinistri, al fine di verificare l'effettiva copertura fornita dall'assicuratore o la capacità di quest'ultimo di risarcire il danno entro un lasso di tempo ragionevole;
- g) l'ente quantifica esplicitamente e modella separatamente i coefficienti di scarto in relazione a ciascuna delle pertinenti incertezze individuate, invece di applicare al calcolo un unico coefficiente di scarto per tutte le incertezze o un coefficiente di scarto ex post;
- h) l'ente tiene conto quanto più possibile del rischio connesso alla capacità dell'assicuratore di risarcire il danno, applicando opportuni coefficienti di scarto alla metodologia di modellizzazione dell'assicurazione;
- i) l'ente assicura che il rischio connesso alla capacità dell'assicuratore di risarcire il danno per inadempimento della controparte è valutato sulla base della qualità creditizia dell'impresa di assicurazione responsabile ai sensi del contratto assicurativo in questione, indipendentemente dal fatto che l'ente impresa madre dell'impresa di assicurazione abbia un rating migliore o che il rischio sia trasferito a terzi;



- j) l'ente formula ipotesi prudenti in relazione al rinnovo delle polizze assicurative sulla base di termini, condizioni e copertura equivalenti a quelli dei contratti iniziali o in essere;
- k) l'ente dispone di processi intesi a garantire che la metodologia di assicurazione secondo il metodo AMA rifletta adeguatamente l'eventualità di un esaurimento della copertura assicurativa, il prezzo e la disponibilità delle reintegrazioni della copertura, nonché i casi in cui la copertura del contratto di assicurazione non corrisponde al profilo di rischio operativo dell'ente.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti possono tener conto del fatto che non sussiste l'obbligo in capo all'ente di applicare coefficienti di scarto per il tempo rimanente fino alla scadenza del contratto di assicurazione o per il termine di disdetta, se la copertura sarà rinnovata e continuativa e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
- a) l'ente è in grado di dimostrare l'esistenza di una copertura continuativa avente termini, condizioni e copertura equivalenti o migliori per almeno 365 giorni;
- b) l'ente ha stipulato una polizza che non può essere disdetta dall'assicuratore per motivi diversi dal mancato pagamento del premio, ovvero una polizza che ha un termine di disdetta superiore a un anno.

#### Articolo 44

### Altri meccanismi di trasferimento del rischio

Al fine di verificare che l'ente abbia dimostrato il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio grazie all'introduzione di altri meccanismi di trasferimento del rischio, come previsto all'articolo 36, lettera f), le autorità competenti applicano almeno le seguenti disposizioni:

- a) si assicurano che l'ente abbia esperienza nell'uso degli strumenti relativi ad altri meccanismi di trasferimento del rischio e loro caratteristiche, in particolare in relazione alla probabilità di copertura e alla tempestività dei pagamenti, prima che questi strumenti possano essere riconosciuti nel sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente;
- b) rifiutano gli altri meccanismi di trasferimento del rischio come strumenti ammissibili di attenuazione del rischio per i requisiti di fondi propri secondo l'AMA, se i suddetti meccanismi sono detenuti o utilizzati a fini di negoziazione piuttosto che a fini di gestione del rischio;
- c) verificano l'ammissibilità del venditore della protezione, anche verificando se esso sia regolamentato o meno, nonché la natura e le caratteristiche della protezione fornita, se quest'ultima è una protezione di tipo reale, una cartolarizzazione, un meccanismo di garanzia o uno strumento derivato;
- d) confermano che le attività esternalizzate non sono considerate parte di altri meccanismi di trasferimento del rischio;
- e) confermano che l'ente calcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA al lordo e al netto degli altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascun calcolo del capitale, a un livello di granularità tale che qualsiasi erosione dell'importo della protezione disponibile possa essere immediatamente riconosciuta ai fini dei suoi effetti sui requisiti patrimoniali;
- f) confermano che, se si sono verificate perdite significative che incidono sulla copertura fornita dagli altri meccanismi di trasferimento del rischio o se le modifiche apportate ai contratti relativi a tali meccanismi creano notevole incertezza circa la copertura da essi fornita, l'ente ricalcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA con un ulteriore margine di prudenza.

#### CAPO 5


### DISPOSIZIONE FINALE

#### Articolo 45

### Disposizione transitoria

Per quanto riguarda la valutazione dell'AMA di cui all'articolo 1, di un ente che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utilizza già un metodo AMA ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, ovvero di un ente che ha già chiesto l'autorizzazione a usare un metodo AMA a tal fine, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il presente regolamento si applica a decorrere da un anno dopo la sua entrata in vigore;
- b) l'articolo 34, lettera g), si applica a decorrere da due anni dopo la sua entrata in vigore.



*Articolo 46***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE1642**



## REGOLAMENTO (UE) 2018/960 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2018

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza lambda-cialotrina sono stati fissati nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per la lambda-cialotrina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo <sup>(2)</sup>. L'Autorità ha in seguito presentato le proprie conclusioni sulla revisione tra pari riguardante la lambda-cialotrina <sup>(3)</sup> in cui erano stati aggiornati gli endpoint analitici della sostanza. In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha incaricato l'Autorità di rivedere la valutazione della lambda-cialotrina tenendo presenti gli endpoint aggiornati. Il 2 dicembre 2015 l'Autorità ha presentato un parere motivato sulla revisione del riesame degli LMR vigenti per la lambda-cialotrina <sup>(4)</sup>. La definizione del residuo di lambda-cialotrina comprende anche la sostanza gamma-cialotrina. In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha incaricato l'Autorità di rivedere gli LMR per la lambda-cialotrina tenendo presenti anche i possibili usi della gamma-cialotrina. Il 26 luglio 2017 l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame mirato degli LMR vigenti per la lambda-cialotrina alla luce della definizione di residuo non specifica <sup>(5)</sup>.
- (3) L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per tutti i prodotti. Essa ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR in e su cavoli ricci e riso in grani. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'autorità ha concluso che relativamente agli LMR per tutti i prodotti mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. L'Autorità ha inoltre concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per semi di girasole, soia e tè e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.


<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for lambda-cyhalothrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la lambda-cialotrina conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2014); 12(1):3546.

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lambda-cyhalothrin* (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva lambda-cialotrina come antiparassitario). EFSA Journal (2014); 12(5):3677.

<sup>(4)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. *Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for lambda-cyhalothrin* [Parere motivato sulla revisione del riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la lambda-cialotrina]. EFSA Journal 2015; 13(12):4324.

<sup>(5)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) 2017. *Reasoned opinion on the focused review of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in light of the unspecific residue definition and the existing good agricultural practices for the substance gamma-cyhalothrin* (Parere motivato sul riesame mirato dei livelli massimi di residui vigenti per la lambda-cialotrina alla luce della definizione di residuo non specifica e delle buone pratiche agricole esistenti per la sostanza gamma-cialotrina). EFSA Journal 2017;15(7):4930.



- (5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (6) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (10) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (11) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Per quanto riguarda la sostanza attiva lambda-cialotrina in e su tutti i prodotti, a eccezione dei cavoli ricci e del riso, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 26 gennaio 2019.

#### *Articolo 3*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER






## ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II è aggiunta la colonna seguente relativa alla sostanza lambda-cialotrina:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma di isomeri R,S e S,R) (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,2 (+)</b>
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	<b>0,01 (*) (+)</b>
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	<b>Pomacee</b>	<b>(+)</b>
0130010	Mele	<b>0,08</b>
0130020	Pere	<b>0,08</b>
0130030	Cotogne	<b>0,2</b>
0130040	Nespole	<b>0,2</b>
0130050	Nespole del Giappone	<b>0,2</b>
0130990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>




(1)	(2)	(3)
0140000	<b>Drupacee</b>	
0140010	Albicocche	<b>0,15 (+)</b>
0140020	Ciliege (dolci)	<b>0,3 (+)</b>
0140030	Pesche	<b>0,15 (+)</b>
0140040	Prugne	<b>0,2 (+)</b>
0140990	Altri (2)	<b>0,01 (*) (+)</b>
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>	(+)
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	<b>0,08</b>
0151020	Uve da vino	<b>0,2</b>
0152000	b) <i>Fragole</i>	<b>0,2</b>
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	<b>0,2</b>
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	<b>0,2</b>
0154020	Mirtilli giganti americani	<b>0,2</b>
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	<b>0,2</b>
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	<b>0,2</b>
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	<b>0,2</b>
0154060	More di gelso (nero e bianco)	<b>0,2</b>
0154070	Azzerruoli	<b>0,2</b>
0154080	Bacche di sambuco	<b>0,2</b>
0154990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0160000	<b>Frutta varia con</b>	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	(+)
0161010	Datteri	<b>0,01 (*)</b>
0161020	Fichi	<b>0,01 (*)</b>
0161030	Olive da tavola	<b>1</b>
0161040	Kumquat	<b>0,01 (*)</b>
0161050	Carambole	<b>0,01 (*)</b>
0161060	Cachi	<b>0,09</b>
0161070	Jambul/jambolan	<b>0,01 (*)</b>
0161990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	(+)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	<b>0,05</b>
0162020	Litci	<b>0,01 (*)</b>
0162030	Frutti della passione/maracuja	<b>0,01 (*)</b>
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	<b>0,01 (*)</b>




(1)	(2)	(3)
0162050	Melastelle/cainette	<b>0,01 (*)</b>
0162060	Cachi di Virginia	<b>0,01 (*)</b>
0162990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	(+)
0163010	Avocado	<b>0,01 (*)</b>
0163020	Banane	<b>0,15</b>
0163030	Manghi	<b>0,2</b>
0163040	Papaie	<b>0,01 (*)</b>
0163050	Melograni	<b>0,01 (*)</b>
0163060	Cerimolia/cherimolia	<b>0,01 (*)</b>
0163070	Guaiave/guave	<b>0,01 (*)</b>
0163080	Ananas	<b>0,01 (*)</b>
0163090	Frutti dell'albero del pane	<b>0,01 (*)</b>
0163100	Durian	<b>0,01 (*)</b>
0163110	Anona/graviola/guanabana	<b>0,01 (*)</b>
0163990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	(+)
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	
0211000	a) <i>Patate</i>	<b>0,01 (*)</b>
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	<b>0,01 (*)</b>
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrowroot	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	<b>0,04</b>
0213020	Carote	<b>0,04</b>
0213030	Sedano rapa	<b>0,07</b>
0213040	Barbaforte/rafano/cren	<b>0,04</b>
0213050	Topinambur	<b>0,04</b>
0213060	Pastinaca	<b>0,04</b>
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	<b>0,04</b>
0213080	Ravanelli	<b>0,15</b>
0213090	Salsefrica	<b>0,04</b>
0213100	Rutabaga	<b>0,04</b>
0213110	Rape	<b>0,04</b>
0213990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	<b>0,2</b>
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	



(1)	(2)	(3)
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	
0231000	a) <i>Solanacee e malvacee</i>	
0231010	Pomodori	<b>0,07</b>
0231020	Peperoni	<b>0,1</b>
0231030	Melanzane	<b>0,3</b>
0231040	Gombi	<b>0,3</b>
0231990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	<b>0,05</b>
0232020	Cetriolini	<b>0,15</b>
0232030	Zucchine	<b>0,15</b>
0232990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	<b>0,06</b>
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	<b>0,05</b>
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	<b>0,01 (*)</b>
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	<b>0,1</b>
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	<b>0,04</b>
0242020	Cavoli cappucci	<b>0,15</b>
0242990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	<b>0,3</b>
0243020	Cavoli ricci	<b>0,01 (*)</b>
0243990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	<b>0,01 (*)</b>
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	<b>1,5</b>
0251020	Lattughe	<b>0,15</b>
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	<b>0,07</b>
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	<b>0,7</b>
0251050	Barbarea	<b>0,7</b>




(1)	(2)	(3)
0251060	Rucola	<b>0,7</b>
0251070	Senape juncea	<b>0,01</b> (*)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	<b>0,7</b>
0251990	Altri (2)	<b>0,01</b> (*)
0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>	
0252010	Spinaci	<b>0,6</b>
0252020	Portulaca/porcellana	<b>0,01</b> (*)
0252030	Bietole da foglia e da costa	<b>0,2</b>
0252990	Altri (2)	<b>0,01</b> (*)
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>	<b>0,01</b> (*)
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>	<b>0,01</b> (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>	<b>0,01</b> (*)
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>	<b>0,7</b>
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	<b>Legumi</b>	
0260010	Fagioli (con baccello)	<b>0,4</b>
0260020	Fagioli (senza baccello)	<b>0,2</b>
0260030	Piselli (con baccello)	<b>0,2</b>
0260040	Piselli (senza baccello)	<b>0,2</b>
0260050	Lenticchie	<b>0,2</b>
0260990	Altri (2)	<b>0,01</b> (*)
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	
0270010	Asparagi	<b>0,02</b>
0270020	Cardi	<b>0,01</b> (*)
0270030	Sedani	<b>0,03</b>
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	<b>0,2</b>
0270050	Carciofi	<b>0,15</b>
0270060	Porri	<b>0,07</b>
0270070	Rabarbaro	<b>0,01</b> (*)
0270080	Germogli di bambù	<b>0,01</b> (*)
0270090	Cuori di palma	<b>0,01</b> (*)
0270990	Altri (2)	<b>0,01</b> (*)




(1)	(2)	(3)
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	
0280010	Funghi coltivati	<b>0,01 (*)</b>
0280020	Funghi selvatici	<b>0,5</b>
0280990	Muschi e licheni	<b>0,01 (*)</b>
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	<b>0,05 (+)</b>
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>(+)</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>	
0401010	Semi di lino	<b>0,2</b>
0401020	Semi di arachide	<b>0,2</b>
0401030	Semi di papavero	<b>0,2</b>
0401040	Semi di sesamo	<b>0,2</b>
0401050	Semi di girasole	<b>0,01 (*)</b>
0401060	Semi di colza	<b>0,2</b>
0401070	Semi di soia	<b>0,01 (*)</b>
0401080	Semi di senape	<b>0,2</b>
0401090	Semi di cotone	<b>0,2</b>
0401100	Semi di zucca	<b>0,2</b>
0401110	Semi di cartamo	<b>0,2</b>
0401120	Semi di borragine	<b>0,2</b>
0401130	Semi di camelina/dorella	<b>0,2</b>
0401140	Semi di canapa	<b>0,2</b>
0401150	Semi di ricino	<b>0,2</b>
0401990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	
0402010	Olive da olio	<b>0,5</b>
0402020	Semi di palma	<b>0,01 (*)</b>
0402030	Frutti di palma	<b>0,01 (*)</b>
0402040	Capoc	<b>0,01 (*)</b>
0402990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>(+)</b>
0500010	Orzo	<b>0,5</b>
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	<b>0,01 (*)</b>
0500030	Mais/granturco	<b>0,02</b>
0500040	Miglio	<b>0,01 (*)</b>
0500050	Avena	<b>0,3</b>
0500060	Riso	<b>0,01 (*)</b>
0500070	Segale	<b>0,01 (*)</b>



(1)	(2)	(3)
0500080	Sorgo	<b>0,01 (*)</b>
0500090	Frumento	<b>0,05</b>
0500990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,01 (*) (+)</b>
0610000	<b>Tè</b>	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	<b>Semi di cacao</b>	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>10 (+)</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>	(+)
0810000	<b>Semi</b>	<b>0,01 (*)</b>
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	




(1)	(2)	(3)
0820000	<b>Frutta</b>	
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	<b>0,03</b>
0820020	Pepe di Sichuan	<b>0,03</b>
0820030	Carvi	<b>0,03</b>
0820040	Cardamomo	<b>2</b>
0820050	Bacche di ginepro	<b>0,03</b>
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	<b>0,03</b>
0820070	Vaniglia	<b>0,03</b>
0820080	Tamarindo	<b>0,03</b>
0820990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,01 (*)</b>
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>	
0840010	Liquirizia	<b>0,05</b>
0840020	Zenzero (10)	<b>0,05 (+)</b>
0840030	Curcuma	<b>0,05</b>
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	<b>(+)</b>
0840990	Altri (2)	<b>0,05</b>
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	<b>0,01 (*)</b>
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	<b>0,01 (*)</b>
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	<b>0,01 (*)</b>
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>(+)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero	<b>0,01 (*)</b>
0900020	Canne da zucchero	<b>0,05</b>
0900030	Radici di cicoria	<b>0,01 (*)</b>
0900990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>	<b>(+)</b>
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>	
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	<b>0,15</b>
1011020	Grasso	<b>3</b>
1011030	Fegato	<b>0,05</b>





(1)	(2)	(3)
1011040	Rene	<b>0,2</b>
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>
1011990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	<b>0,02</b>
1012020	Grasso	<b>3</b>
1012030	Fegato	<b>0,05</b>
1012040	Rene	<b>0,2</b>
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>
1012990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	<b>0,02</b>
1013020	Grasso	<b>3</b>
1013030	Fegato	<b>0,05</b>
1013040	Rene	<b>0,2</b>
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>
1013990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	<b>0,15</b>
1014020	Grasso	<b>3</b>
1014030	Fegato	<b>0,05</b>
1014040	Rene	<b>0,2</b>
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>
1014990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	<b>0,02</b>
1015020	Grasso	<b>3</b>
1015030	Fegato	<b>0,05</b>
1015040	Rene	<b>0,2</b>
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>
1015990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
1016000	f) <i>Pollame</i>	<b>0,01 (*)</b>
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	<b>0,02</b>
1017020	Grasso	<b>3</b>
1017030	Fegato	<b>0,05</b>



(1)	(2)	(3)
1017040	Rene	<b>0,2</b>
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>
1017990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>
1020000	<b>Latte</b>	<b>0,02</b>
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equidi	
1020990	Altri (2)	
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline	
1030020	Anatra	
1030030	Oca	
1030040	Quaglia	
1030990	Altri (2)	
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,01 (*)</b>
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,01 (*)</b>
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,01 (*)</b>
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>	
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>	
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>	

(\*) Limite di determinazione analitica

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applicano gli LMR fissati nell'allegato III, parte B

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

**Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma di isomeri R,S e S,R) (F)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0110000 Agrumi**

**0110010 Pompelmi**


**0110020 Arance**

**0110030 Limoni**

**0110040 Limette/lime**

**0110050 Mandarini**

**0110990 Altri (2)**



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0120000 Frutta a guscio**  
**0120010 Mandorle dolci**  
**0120020 Noci del Brasile**  
**0120030 Noci di anacardi**  
**0120040 Castagne e marroni**  
**0120050 Noci di cocco**  
**0120060 Nocciole**  
**0120070 Noci del Queensland**  
**0120080 Noci di Pecàn**  
**0120090 Pinoli**  
**0120100 Pistacchi**  
**0120110 Noci comuni**  
**0120990 Altri (2)**  
**0130000 Pomacee**  
**0130010 Mele**  
**0130020 Pere**  
**0130030 Cotogne**  
**0130040 Nespole**  
**0130050 Nespole del Giappone**  
**0130990 Altri (2)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0140010 Albicocche**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0140020 Ciliege (dolci)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0140030 Pesche**


- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0140040 Prugne**

**0140990 Altri (2)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.


**0150000 Bacche e piccola frutta**



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0151000 a) Uve**
  - 0151010 Uve da tavola**
  - 0151020 Uve da vino**
  - 0152000 b) Fragole**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0153000 c) Frutti di piante arbustive**
  - 0153010 More di rovo**
  - 0153020 More selvatiche**
  - 0153030 Lamponi (rossi e gialli)**
  - 0153990 Altri (2)**
  - 0154000 d) Altra piccola frutta e bacche**
  - 0154010 Mirtilli**
  - 0154020 Mirtilli giganti americani**
  - 0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)**
  - 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)**
  - 0154050 Rosa canina (cinorrodonti)**
  - 0154060 More di gelso (nero e bianco)**
  - 0154070 Azzeruoli**
  - 0154080 Bacche di sambuco**
  - 0154990 Altri (2)**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0161000 a) Frutta con buccia commestibile**
  - 0161010 Datteri**
  - 0161020 Fichi**
  - 0161030 Olive da tavola**
  - 0161040 Kumquat**
  - 0161050 Carambole**
  - 0161060 Cachi**
  - 0161070 Jambul/jambolan**
  - 0161990 Altri (2)**
  - 0162000 b) Frutti piccoli con buccia non commestibile**
  - 0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)**
  - 0162020 Litci**
  - 0162030 Frutti della passione/maracuja**
  - 0162040 Fichi d'India/fichi di cactus**
  - 0162050 Melastelle/cainette**



- 0162060 Cachi di Virginia**
- 0162990 Altri (2)**
- 0163000 c) Frutti grandi con buccia non commestibile**
- 0163010 Avocado**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0163020 Banane**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0163030 Manghi**
- 0163040 Papaie**
- 0163050 Melograni**
- 0163060 Cerimolia/cerimolia**
- 0163070 Guaiava/guave**
- 0163080 Ananas**
- 0163090 Frutti dell'albero del pane**
- 0163100 Durian**
- 0163110 Anona/graviola/guanabana**
- 0163990 Altri (2)**
- 0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI**
- 0210000 Ortaggi a radice e tubero**
- 0211000 a) Patate**
- 0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali**
- 0212010 Radici di cassava/manioca**
- 0212020 Patate dolci**
- 0212030 Ignami**
- 0212040 Maranta/arrow root**
- 0212990 Altri (2)**
- 0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero**
- 0213010 Bietole**
- 0213020 Carote**
- 0213030 Sedano rapa**
- 0213040 Barbaforte/rafano/cren**
- 0213050 Topinambur**
- 0213060 Pastinaca**
- 0213030 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo**
- 0213080 Ravanelli**
- 0213090 Salsefrica**
- 0213100 Rutabaga**
- 0213110 Rape**
- 0213990 Altri (2)**
- 0220000 Ortaggi a bulbo**
- 0220010 Aglio**



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0220020 Cipolle**
- 0220030 Scalogni**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette**
- 0220990 Altri (2)**
- 0230000 Ortaggi a frutto**
- 0231000 a) Solanacee e malvacee**
- 0231010 Pomodori**
- 0231020 Peperoni**
- 0231030 Melanzane**
- 0231040 Gombi**
- 0231990 Altri (2)**
- 0232000 b) Cucurbitacee con buccia commestibile**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0232010 Cetrioli**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0232020 Cetriolini**
- 0232030 Zucchine**
- 0232990 Altri (2)**
- 0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile**
- 0233010 Meloni**
- 0233020 Zucche**
- 0233030 Cocomeri/angurie**
- 0233990 Altri (2)**
- 0234000 d) Mais dolce**
- 0239000 e) Altri ortaggi a frutto**
- 0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)**
- 0241000 a) Cavoli a infiorescenza**
- 0241010 Cavoli broccoli**
- 0241020 Cavolfiori**
- 0241990 Altri (2)**
- 0242000 b) Cavoli a testa**
- 0242010 Cavoletti di Bruxelles**
- 0242020 Cavoli cappucci**
- 0242990 Altri (2)**
- 0243000 c) Cavoli a foglia**



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0243020 Cavoli ricci**

**0243990 Altri (2)**

**0244000 d) cavoli rapa**

**0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili**

**0251000 a) Lattughe e insalate**

**0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella**

**0251020 Lattughe**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0251030 Scarola/indivia a foglie larghe**

**0251040 Crescione e altri germogli e gemme**

**0251050 Barbarea**

**0251060 Rucola**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0251070 Senape juncea**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0251990 Altri (2)**

**0252000 b) Foglie di spinaci e simili**

**0252010 Spinaci**

**0252020 Portulaca/porcellana**


**0252030 Bietole da foglia e da costa**

**0252990 Altri (2)**

**0253000 c) Foglie di vite e foglie di specie simili**

**0254000 d) Crescione acquatico**

**0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga**



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili**

**0256010 Cerfoglio**

**0256020 Erba cipollina**

**0256030 Foglie di sedano**

**0256040 Prezzemolo**

**0256050 Salvia**

**0256060 Rosmarino**

**0256070 Timo**

**0256080 Basilico e fiori commestibili**

**0256090 Foglie di alloro/lauro**

**0256100 Dragoncello**

**0256990 Altri (2)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0260000 Legumi**

**0260010 Fagioli (con baccello)**

**0260020 Fagioli (senza baccello)**

**0260030 Piselli (con baccello)**

**0260040 Piselli (senza baccello)**

**0260050 Lenticchie**

**0260990 Altri (2)**

**0270000 Ortaggi a stelo**

**0270010 Asparagi**

**0270020 Cardi**

**0270030 Sedani**

**0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze**

**0270050 Carciofi**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0270060 Porri**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0270070 Rabarbaro**


**0270080 Germogli di bambù**

**0270090 Cuori di palma**

**0270990 Altri (2)**


**0280000 Funghi, muschi e licheni**

**0280010 Funghi coltivati**





0280020	Funghi selvatici
0280990	Muschi e licheni
0290000	Alghe e organismi procarioti
0300000	LEGUMI SECCHI
0300010	Fagioli
0300020	Lenticchie
0300030	Piselli
0300040	Lupini/semi di lupini
0300990	Altri (2)
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI
0401000	Semi oleaginosi
0401010	Semi di lino
0401020	Semi di arachide
0401030	Semi di papavero
0401040	Semi di sesamo
0401050	Semi di girasole
0401060	Semi di colza
0401070	Semi di soia
0401080	Semi di senape
0401090	Semi di cotone
0401100	Semi di zucca
0401110	Semi di cartamo
0401120	Semi di borragine
0401130	Semi di camelina/dorella
0401140	Semi di canapa
0401150	Semi di ricino
0401990	Altri (2)
0402000	Frutti oleaginosi
0402010	Olive da olio
0402020	Semi di palma
0402030	Frutti di palma
0402040	Capoc
0402990	Altri (2)
0500000	CEREALI
0500010	Orzo
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali
0500030	Mais/granturco
0500040	Miglio
(+)	L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
0500050	Avena



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.


**0500060** Riso  
**0500070** Segale  
**0500080** Sorgo  
**0500090** Frumento  
**0500990** Altri (2)  
**0600000** TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE  
**0610000** Tè  
**0620000** Chicchi di caffè  
**0630000** Infusioni di erbe da  
**0631000** a) Fiori  
**0631010** Camomilla  
**0631020** Ibisco/rosella  
**0631030** Rosa  
**0631040** Gelsomino  
**0631050** Tiglio  
**0631990** Altri (2)  
**0632000** b) Foglie ed erbe  
**0632010** Fragola  
**0632020** Rooibos  
**0632030** Mate  
**0632990** Altri (2)  
**0633000** c) Radici  
**0633010** Valeriana  
**0633020** Ginseng  
**0633990** Altri (2)  
**0639000** d) Altre parti della pianta  
**0640000** Semi di cacao  
**0650000** Carrube/pane di san Giovanni

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e relative ai metodi analitici. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.


**0700000** LUPPOLO

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.


**0800000** SPEZIE  
**0810000** Semi  
**0810010** Anice verde  
**0810020** Grano nero/cumino nero  
**0810030** Sedano  
**0810040** Coriandolo




- 0810050 Cumino**
- 0810060 Aneto**
- 0810070 Finocchio**
- 0810080 Fieno greco**
- 0810090 Noce moscata**
- 0810990 Altri (2)**
- 0820000 Frutta**
- 0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato**
- 0820020 Pepe di Sichuan**
- 0820030 Carvi**
- 0820040 Cardamomo**
- 0820050 Bacche di ginepro**
- 0820060 Pepe (nero, verde e bianco)**
- 0820070 Vaniglia**
- 0820080 Tamarindo**
- 0820990 Altri (2)**
- 0830000 Spezie da corteccia**
- 0830010 Cannella**
- 0830990 Altri (2)**
- 0840000 Spezie da radici e rizomi**
- 0840010 Liquirizia**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il livello massimo di residui applicabile allo zenzero (*Zingiber officinale*) nel gruppo delle spezie (codice 0840020) è quello fissato per le radici di zenzero (*Zingiber officinale*) nell'allegato 1, parte B (codice 0213040-006, uguale a quello del barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) codice 0213040), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione), a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840020 Zenzero (10)**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0840030 Curcuma**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0840990 Altri (2)**
- 0850000 Spezie da boccioli**
- 0850010 Chiodi di garofano**
- 0850020 Capperi**
- 0850990 Altri (2)**
- 0860000 Spezie da pistilli di fiori**



- 0860010 Zafferano**  
**0860990 Altri (2)**  
**0870000 Spezie da arilli**  
**0870010 Macis**  
**0870990 Altri (2)**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0900000 PIANTE DA ZUCCHERO**  
**0900010 Barbabietole da zucchero**  
**0900020 Canne da zucchero**  
**0900030 Radici di cicoria**  
**0900990 Altri (2)**
- 1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI**  
**1010000 Prodotti ottenuti da**  
**1011000 a) Suini**  
**1011010 Muscolo**  
**1011020 Grasso**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1011030 Fegato**  
**1011040 Rene**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**  
**1011990 Altri (2)**  
**1012000 b) Bovini**  
**1012010 Muscolo**  
**1012020 Grasso**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1012030 Fegato**  
**1012040 Rene**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**  
**1012990 Altri (2)**  
**1013000 c) Ovini**  
**1013010 Muscolo**  
**1013020 Grasso**




- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1013030 Fegato**
- 1013040 Rene**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**
- 1013990 Altri (2)**
- 1014000 d) Caprini**
- 1014010 Muscolo**
- 1014020 Grasso**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1014030 Fegato**
- 1014040 Rene**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**
- 1014990 Altri (2)**
- 1015000 e) Equidi**
- 1015010 Muscolo**
- 1015020 Grasso**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1015030 Fegato**
- 1015040 Rene**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**
- 1015990 Altri (2)**
- 1016000 f) Pollame**
- 1016010 Muscolo**
- 1016020 Grasso**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1016030 Fegato**
- 1016040 Rene**



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**
- 1016990 Altri (2)**
- 1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento**
- 1017010 Muscolo**
- 1017020 Grasso**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1017030 Fegato**
- 1017040 Rene**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formati in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro 6 luglio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**
- 1017990 Altri (2)**
- 1020000 Latte**
- 1020010 Bovini**
- 1020020 Ovini**
- 1020030 Caprini**
- 1020040 Equini**
- 1020990 Altri (2)**
- 1030000 Uova di volatili**
- 1030010 Galline**
- 1030020 Anatre**
- 1030030 Oche**
- 1030040 Quaglie**
- 1030990 Altri (2)**
- 1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)**
- 1050000 Anfibi e rettili**
- 1060000 Animali invertebrati terrestri**
- 1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici»**

2) nell'allegato III è soppressa la colonna relativa alla sostanza lambda-cialotrina.

18CE1643



## DECISIONE (UE) 2018/961 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2018

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02 03 01: «Mercato interno» e 02 03 04: «Strumento per la gestione del mercato interno»)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi e agli strumenti per la gestione del mercato interno.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

E. ZAHARIEVA

\_\_\_\_\_





PROGETTO

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018

del ...

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi e agli strumenti per la gestione del mercato interno.
- (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Al paragrafo 12, le parole «e 2017» sono sostituite da «, 2017 e 2018».
- 2) Al paragrafo 14, le parole «l'esercizio finanziario 2017» sono sostituite da «gli esercizi finanziari 2017 e 2018».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.


*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente**I segretari del Comitato misto SEE*

---

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



## DECISIONE (UE) 2018/962 DEL CONSIGLIO

del 3 luglio 2018

**relativa alla nomina di quattro membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni,  
conformemente alla proposta della Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1791 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il sig. Onofrio INTRONA è stato sostituito dal sig. Roberto CIAMBETTI in qualità di supplente.
- (2) Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Giovanni ARDIZZONE, del sig. Raffaele CATTANEO e del sig. Paolo DI LAURA FRATTURA.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Vincenzo BIANCO (*Sindaco di Catania*) è stato proposto.
- (4) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Stefano Bruno GALLI e del sig. Isidoro GOTTARDO.
- (5) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Roberto CIAMBETTI a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- Alessandro FERMI, *Presidente del Consiglio e Consigliere della Regione Lombardia*,
- Roberto CIAMBETTI, *Presidente del Consiglio e Consigliere della Regione Veneto*,
- Donato TOMA, *Presidente della Regione Molise*,
- Vincenzo BIANCO, *Consigliere del Comune di Catania* (modifica del mandato),

b) quali supplenti:


- Alessandro PIANA, *Presidente del Consiglio e Consigliere della Regione Liguria*,
- Raffaele CATTANEO, *Assessore della Regione Lombardia*,
- Alberto GOTTARDO, *Consigliere del Comune di Sacile*.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2015/1791 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente danese del Comitato delle regioni (GUL 260 del 7.10.2015, pag. 27).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
G. BLÜMEL

**18CE1645**



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183 dell'8 luglio 2016)*

Pagina 24, articolo 53, paragrafo 1:

*anziché:* «1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 46.».

*leggasi:* «1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.».

---

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione Europea - n. 68 dell'8 settembre 2016)

**18CE1646**

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131 del 29 maggio 2018)*

Pagina 4, nell'allegato (relativo a modifiche dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012), la voce n. 68 (relativa a Bassam Sabbagh) è soppressa.

---

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione Europea - n. 59 del 30 luglio 2018)

**18CE1647**



**Rettifica della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131 del 29 maggio 2018)

Pagina 19, allegato (relativo a modifiche dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC): la voce n. 68 (relativa a Bassam Sabbagh) è soppressa.

---

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione Europea - n. 59 del 30 luglio 2018)

**18CE1648**

**Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269 del 10 ottobre 2013)

Pagina 24, articolo 37, paragrafo 1, lettera a):

*anziché:*

«a) utilizzare una decisione ITV o IVO dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente all'articolo 34, paragrafo 9, quarto comma;»

*leggasi:*

«a) utilizzare una decisione ITV o IVO dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente all'articolo 34, paragrafo 9;».

---

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione Europea - n. 95 del 9 dicembre 2013)

**18CE1649**


---

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2018-GUE-070) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 9 0 6 \*

€ 9,00

